

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
DIFESA (IV)	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	19
FINANZE (VI)	»	41
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	74
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	83
AGRICOLTURA (XIII)	»	85
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	<i>Pag.</i>	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	97
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	»	109

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) ... 3

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna le Commissioni avviano l'esame dello schema di decreto legislativo n. 142, recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Le Commissioni do-

vranno esprimere il parere di competenza entro il 27 dicembre 2009.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che, con il provvedimento in esame viene introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'azione di gruppo (cosiddetta *class action*) amministrativa, mediante il quale i cittadini, di fronte a patologie dell'azione amministrativa o dello svolgimento del servizio pubblico, potranno agire, individualmente o in forma associata, nei confronti di pubbliche amministrazioni o di concessionari di pubblici servizi.

Nella logica in cui si muovono le disposizioni del provvedimento, in coerenza con i principi di delega contenuti nella legge n. 15 del 2009, il cittadino si può fare promotore di un'iniziativa di carattere processuale che conduce ad un controllo giudiziale – in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva – dell'azione amministrativa, il cui oggetto sono gli standard di qualità, economicità e tempestività della stessa azione amministrativa.

Poiché la sentenza che il giudice potrà emettere in caso di accertamento della violazione degli standard sarà di natura dichiarativa, prescrivendo al convenuto di porre rimedio alla violazione, restando

escluso il risarcimento del danno, l'istituto che si introduce si caratterizza per una sua virtuosità nel rapporto cittadino-pubblica amministrazione; infatti, abbandonata la tradizionale visione di contrapposizione dei due termini di tale rapporto, il primo potrà concorrere, sia pur attraverso la via giudiziale, all'efficienza dell'azione amministrativa.

Questo istituto si aggiunge all'azione collettiva introdotta nel Codice del consumo dalla legge finanziaria 2008, come riformata dall'articolo 49 della legge n. 99 del 2009. Da questa però si differenzia per più profili, a partire dal fatto che, mentre questa presuppone violazioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e talora extracontrattuale, l'azione di gruppo amministrativa si inserisce nel rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni o concessionari in relazione alla natura pubblica dell'attività o del servizio erogato; inoltre, nel caso dell'azione collettiva ordinaria, in caso di accoglimento della domanda, la sentenza può disporre la condanna al pagamento di somme in favore di coloro che hanno aderito all'azione.

Quindi, l'azione di gruppo amministrativa, a differenza dell'azione di gruppo ordinaria, non mira al risarcimento di un danno economico, ma all'efficienza dell'attività amministrativa e del servizio pubblico a seguito di un accertamento giudiziale che non potrà prescindere dal quadro concreto di riferimento dell'azione amministrativa e del servizio pubblico. Infatti, nel giudizio di accertamento si dovrà tener conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione dell'amministrazione o del concessionario.

Passando all'esame delle disposizioni più direttamente attinenti alla competenza della I Commissione, vale a dire gli articoli 1, 2 e 7, va osservato che l'articolo 1 individua, nel comma 1, lo scopo dell'istituto, che è il ripristino del corretto svolgimento della funzione o della corretta erogazione del servizio. A questo fine, la legittimazione ad agire è attribuita ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti

e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori. Legittimati sono sia i singoli, sia, ai sensi del comma 4, le associazioni o i comitati che agiscano a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti ad una pluralità di utenti e consumatori.

Per la legittimazione in forma associata, il testo non ha percorso la via già sperimentata nell'ordinamento, ad esempio nella materia della tutela dell'ambiente, della redazione di un elenco di enti rappresentativi degli interessi collettivi dei cittadini, scelta, questa, espressamente esclusa dalla relazione illustrativa che accompagna l'atto.

La legittimazione passiva è attribuita alle amministrazioni pubbliche e ai concessionari di pubblici servizi, con espressa esclusione, disposta dal comma 1, delle autorità amministrative indipendenti, della Presidenza del Consiglio, e degli organi costituzionali e giurisdizionali. Su questa disposizione sembra peraltro opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Infatti nella delega non si rinviene alcuna esplicita esclusione, anzi si consente di agire nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. A proposito della legittimazione passiva, la relazione illustrativa richiama l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Secondo tale disposizione « per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbli-

che amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

Premesso che dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165 sono senz'altro esclusi gli organi costituzionali, ma non la Presidenza del Consiglio, va notato che il richiamo della relazione illustrativa a tale decreto è diretto a motivare l'esclusione delle autorità indipendenti in quanto da esso non contemplate. In merito, la legge di delega si limita a disporre che siano « fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori »: questa clausola sembra diretta non a limitare i soggetti passivi dell'azione, ma piuttosto a consentire il pieno svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo da parte delle Autorità amministrative indipendenti.

Le disposizioni in tema di legittimazione passiva si completano con il comma 5 dello stesso articolo 1, che prevede che il ricorso sia proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti ad esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferiti le violazioni o le omissioni e attribuisce al dirigente responsabile dell'ufficio coinvolto, informato dagli enti intimati, la facoltà di intervenire in giudizio. A proposito di questa disposizione va notato che il testo introduce il riferimento ad « enti », non presente nelle precedenti disposizioni nelle quali sono menzionati pubbliche amministrazioni e concessionari.

Ai sensi del comma 2, il ricorso è pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonché su quello dell'amministrazione interessata e, in base al comma 3, l'udienza per la discussione del ricorso viene fissata in una data compresa tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della notizia. Come già detto, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di discussione hanno facoltà di intervenire i soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente.

Nel giudizio che viene in tal modo incardinato, il criterio delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle amministrazioni pubbliche o dei concessionari, richiamato dal comma 1 ultimo periodo, diventa parametro del giudizio sulla sussistenza delle lesioni.

Queste riguardano, ai sensi del comma 1, la violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi o di termini, la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori non normativi da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, le violazioni di standard qualitativi ed economici fissati dalle autorità di settore.

Per quanto attiene agli atti amministrativi generali « obbligatori e a carattere non normativo », la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'esame del testo inviato dal Governo, ha osservato che « la limitazione agli atti obbligatori non trova fondamento nella delega. La specificazione relativa al carattere non normativo, poi, può dare adito ad equivoci, essendo consolidato l'uso del termine « atto amministrativo generale » con riferimento agli atti formalmente e sostanzialmente amministrativi (esemplare, al riguardo, l'articolo 13, comma 1 della legge 241 del 1990, la quale menziona separatamente – ai fini della non applicazione del capo sulla partecipazione al procedimento amministrativo – gli « atti normativi » e gli « atti amministrativi generali »), sicché la precisazione appare inutile o, peggio, fuorviante (lasciando intendere – a contrario – che l'essenza del regolamento è quella di atto amministrativo generale, sia pure a contenuto normativo) » (parere n. 3831 del 2009, adunanza 9 giugno 2009, deposito 10 giugno 2009). Questo indirizzo del Consiglio di Stato richiede un chiarimento, da parte del rappresentante del Governo, della portata del riferimento agli « atti amministrativi generali obbligatori e a carattere non normativo ».

Il ricorso, anche in caso di accoglimento, non può portare al risarcimento

del danno, espressamente escluso dal comma 6, risarcimento per il quale si può agire avvalendosi dei rimedi ordinari, ma solo all'accertamento della violazione posta in essere dal soggetto convenuto.

L'articolo 2 riguarda i rapporti tra l'azione di gruppo amministrativa, da un lato, e i procedimenti pendenti presso organismi con funzioni di regolazione e controllo o procedimenti previsti dal codice del consumo, dall'altro, disponendo al comma 1 l'improponibilità del ricorso per l'azione di gruppo amministrativa in caso di pendenza di tali procedimenti.

Come già detto a proposito della legittimazione passiva, la norma di delega fa espressamente salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato, preposti ai relativi settori e, tra i criteri di delega, prevede (al n. 7) che si adottino strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di gruppo amministrativa possa essere proposta o proseguita nei confronti dei concessionari di servizi pubblici quando un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

Un riferimento a soggetti con funzioni di regolazione e controllo è presente nell'ordinamento nell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995 istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le telecomunicazioni, menzionate come « autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo ». Perciò, poiché non sembra che la disposizione possa essere riferita solo a tali organismi, dovrebbe esserne chiarito l'ambito di riferimento, anche in merito alla questione dell'applicabilità agli organismi di controllo sulla pubblica amministrazione istituiti dal decreto legislativo n. 150 del 2009 (articoli 14 e 15) in materia di efficienza della pubblica amministrazione.

Nell'ipotesi inversa, prevista dal comma 2, di procedimento innanzi all'organismo di regolazione ovvero di giudizio ai sensi degli articoli 139 e 140 (ma non dell'ar-

ticolo 140-*bis* relativo all'azione di gruppo ordinaria) del Codice del consumo avviato dopo la proposizione del ricorso di azione di gruppo amministrativa, quest'ultimo procedimento dovrà essere sospeso fino alla definizione degli altri procedimenti.

Se il giudizio instaurato ai sensi dei suddetti articoli 139 e 140 del Codice del consumo o il procedimento avanti gli organismi di regolazione e controllo sono definiti con provvedimento di merito, il ricorso per azione di gruppo diventa improcedibile. Nel caso in cui tale giudizio o procedimento si concludano con provvedimento che non definisce il merito, il procedimento di azione di gruppo amministrativa deve essere riassunto entro 120 giorni dalla definizione del giudizio o del procedimento, pena la perenzione del ricorso.

Ai sensi del comma 3 spetta al soggetto contro cui sia stato proposto il ricorso per azione di gruppo amministrativa comunicare immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione dei procedimenti suddetti, così che il giudice possa adottare i provvedimenti illustrati.

Occorre rilevare che l'articolo 2 non sembrerebbe disciplinare la fattispecie di un'azione di classe di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo instaurata dopo la proposizione di ricorso per azione di gruppo amministrativa, perché non è prevista alcuna disposizione in merito. Mentre va notato che il comma 6 dell'articolo 140-*bis* prevede che il tribunale possa sospendere il giudizio relativo all'azione di classe ordinaria quando sui fatti rilevanti ai fini della decisione sia in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente o un giudizio davanti al giudice amministrativo.

L'articolo 7 reca una normativa transitoria per l'entrata in vigore dell'istituto, prevedendo un ambito di applicazione temporale differenziato a seconda dei soggetti considerati, tra i quali compare ulteriormente il riferimento agli enti oltre che alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi.

Pertanto, l'istituto si applicherà per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, ai fatti verificatisi successivamente al 1° gennaio 2010; per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, ai fatti verificatisi successivamente al 1° aprile 2010; per i concessionari di servizi pubblici, ai fatti verificatisi successivamente al 1° luglio 2010; per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari, ai fatti verificatisi successivamente al 1° ottobre 2010.

Questa disposizione è molto rilevante perché lo scaglionamento nel tempo dell'entrata in vigore presuppone una valutazione della capacità dei soggetti indicati di porsi prontamente in linea, ai termini indicati, agli standard richiesti nello svolgimento della loro attività. Questo articolo quindi non va esaminato sotto un profilo formale, ma, al contrario, con attenzione al quadro delle risorse disponibili, sotto ogni profilo, per i soggetti che saranno legittimati passivamente di fronte all'azione di gruppo. Tale quadro sarà infatti vincolante per essi sia in sede di ordinaria attività di istituto, sia in sede di eventuale giudizio, sia, infine, in sede di attuazione di un eventuale giudicato qualora da esso discenda un obbligo di fare.

Va detto però che mentre il quadro delle risorse disponibili costituisce un punto di riferimento obbligatorio per l'attività delle pubbliche amministrazioni, diverse valutazioni sembra che debbano essere fatte per i concessionari di pubblici servizi.

L'azione di gruppo ordinaria, invece, prevista dal Codice del consumo, astrattamente esercitabile anche nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, potrà essere avviata dal 1° gennaio 2010 (a seguito della proroga disposta con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009), ma, in base alla norma transitoria contenuta nell'articolo 49 della legge n. 99 del 2009 che ha riformato l'istituto, potrà riguardare anche

fattispecie poste in essere dopo il 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della medesima legge n. 99 del 2009.

Va infine ricordato che il provvedimento in esame è corredato della relazione di analisi tecnico-normativa ed è stato vistato dalla ragioneria generale dello Stato.

Federico PALOMBA, *presidente*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che si soffermerà sulle disposizioni dello schema di decreto che disciplinano la giurisdizione e la competenza, la sentenza, il giudizio di ottemperanza ed il monitoraggio.

Ribadisce, prima di passare all'esame della predetta disciplina, che ci troviamo innanzi ad un'azione che, a differenza di quella generale, non mira al risarcimento del danno economico bensì al sollecito ripristino dell'efficienza del servizio, alla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari dei servizi pubblici nonché – nel più complessivo quadro del recupero dell'efficienza della PA – al rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei dipendenti pubblici.

In merito alla giurisdizione e competenza, la norma di delega prevede la giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo, senza precisare i criteri di radicamento della competenza.

Il comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto devolve quindi l'azione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, con riferimento alla competenza, si limita a precisare che le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 3, presupposto di ammissibilità del ricorso è la preventiva diffida all'amministrazione o al concessionario finalizzata al ripristino delle situazioni violate. La diffida – assente nell'azione collettiva ordinaria prevista dal Codice del consumo – costituisce anche strumento concesso all'amministrazione per porre rimedio ai vizi lamentati evitando il ricorso all'azione giudiziaria.

A seguito della presentazione della diffida all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, si instaura un procedimento interno volto all'adozione degli interventi ritenuti opportuni da parte del dirigente del settore « diffidato » che dovrà, nella sostanza, rimuovere le cause della violazione (dell'omissione o del mancato adempimento). La norma prevede che ogni settore della P.A. dovrà dotarsi di un modello procedimentale da seguire a seguito della diffida. L'esperimento della diffida attribuisce un diritto di informazione al promotore sulle iniziative adottate. Il termine previsto per la realizzazione degli interventi utili alla soddisfazione degli interessati è di novanta giorni. Entro l'anno dalla scadenza di tale termine, a fronte di una inerzia dell'amministrazione o di un adempimento solo parziale, potrà essere proposto il ricorso innanzi al giudice amministrativo.

In luogo della diffida, l'interessato può promuovere la tutela in sede non contenziosa sulla base delle procedure previste dall'articolo 30 della legge n. 69 del 2009. In tal caso, il ricorso può essere promosso entro un anno dall'esito di tali procedure. Si ricorda che il citato articolo 30 dispone che le Carte dei servizi predisposte dai soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schema-tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da recepire nelle Carte dei servizi) che avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A questo proposito occorre valutare la compatibilità di tale disposizione con la norma di delega, che prevede esplicitamente la diffida come condizione di ammissibilità dell'azione.

Ai sensi dell'articolo 4, nel termine di un anno dalla scadenza dei 90 giorni assegnati all'amministrazione con la diffida o dall'esito negativo delle procedure di conciliazione attivate in base all'articolo 30 della legge n. 69 del 2009, potrà essere proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo.

In caso di accoglimento del ricorso, il TAR ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porre rimedio « entro un congruo termine » alla violazione (omissione o inadempimento). In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi attraverso l'esercizio dei rimedi ordinari.

La disposizione precisa che l'attività conseguente alla sentenza dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (l'invarianza finanziaria è confermata dall'articolo 8) e nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria.

Della sentenza, favorevole o meno al ricorrente, è data notizia (come del ricorso) sul sito del Ministero per pubblica amministrazione e innovazione nonché su quello dell'amministrazione interessata. La norma in esame stabilisce una serie di obblighi di comunicazione della sentenza di « condanna » irrevocabile della P.A. alla Commissione e all'organismo di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 (articoli 13 e 14, di attuazione della cosiddetta « legge Brunetta »), alla Corte dei conti, agli organi preposti per l'eventuale avvio del giudizio disciplinare e agli organi deputati alla valutazione dei dirigenti.

Obblighi di comunicazione all'amministrazione vigilante sono inoltre stabiliti per le sentenze che condannano i concessionari di servizi pubblici. Tali obblighi sono funzionali alle valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione o dalla convenzione.

Ulteriore effetto dell'accoglimento della domanda è l'accertamento da parte dell'amministrazione dei soggetti che hanno concorso a porre in essere le violazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Anche le misure adottate dall'amministrazione o dal concessionario in ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo sono pubblicate sul sito internet del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e su quello dell'amministrazione (o del concessionario soccombente).

L'articolo 5 ha per oggetto l'eventuale inottemperanza della P.A. Attraverso il rinvio all'articolo 27, comma 1, n. 4, della legge 1054 del 1924, si prevede il ricorso al giudizio di ottemperanza nell'ipotesi di mancato o insoddisfacente adeguamento alla sentenza del TAR da parte della pubblica amministrazione (e non anche del concessionario del servizio pubblico). Come la sentenza definitiva di condanna, anche quella che accoglie il ricorso per inottemperanza va comunicata alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance; analoga comunicazione va fatta alla procura regionale della Corte dei conti.

Ai sensi dell'articolo 6 spetta alla Presidenza del Consiglio il monitoraggio di attuazione del nuovo istituto, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi, i quali potranno essere emanati entro due anni.

Piergusido VANALLI (LNP) chiede conferma che il ricorso previsto dal provvedimento può essere esperito anche da una sola persona.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), relatore per la I Commissione, conferma che è così.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che le Commissioni debbano chiarire, nel parere che esprimeranno, alcune disposizioni dello schema di decreto che potrebbero creare dei problemi interpretativi in fase applicativa. In primo luogo si dovrebbe prevedere che le notifiche degli atti non debbano essere fatte presso l'Avvocatura dello Stato bensì presso la sede ove opera la pubblica amministrazione nei cui confronti è esercitata l'azione collettiva. Tale sede, a suo parere, dovrebbe essere pubblicizzata anche attraverso siti internet.

Altra questione che a suo parere dovrebbe essere chiarita è quella della individuazione dell'organo di vertice che viene più volte richiamato nello schema di decreto legislativo, trattandosi di una no-

zione nella quale potrebbe rientrare anche lo stesso ministro. Ritiene inoltre che nel parere si potrebbe precisare che l'amministrazione possa stare in giudizio non necessariamente attraverso l'Avvocatura dello Stato, bensì per mezzo di funzionari della pubblica amministrazione che ne abbiano i requisiti ed ai quali tale facoltà sia stata delegata dal dirigente. Sottolinea infine quanto sia opportuno precisare anche i limiti di contenuto della sentenza, con particolare riferimento a ciò che il magistrato può imporre ai concessionari di pubblici servizi. Tale esigenza è resa ancora più evidente in relazione alle competenze che sui medesimi soggetti spettano alle autorità regolatrici di settore, potendo sussistere il rischio di sovrapposizioni tra decisioni giudiziarie e decisioni di tali autorità. Oltre al contenuto della sentenza dovrà essere stabilito anche quello della diffida, la quale altrimenti potrebbe contenere anche degli obblighi di *facere* relativi all'organizzazione stessa del concessionario di pubblici servizi destinatario della diffida. Ad esempio, nel caso in cui l'oggetto del ricorso sia il ritardo dei treni su una determinata tratta, il giudice potrebbe essere portato ad ordinare al concessionario del pubblico servizio l'acquisto di un determinato numero di treni da utilizzare su tale tratta. Ritiene che da tale esempio emerga chiaramente l'esigenza di porre delle limitazioni all'intervento del giudice.

Conclude sottolineando la necessità di esprimere un parere che possa essere di aiuto per il Governo al fine di adottare una normativa che nella fase applicativa non dia adito a dubbi interpretativi.

Cinzia CAPANO (PD), dopo aver dichiarato di condividere molte delle osservazioni dell'onorevole Conteno, esprime forti perplessità sul contenuto dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, ritenendo che questo non fornisca agli interessati adeguati strumenti di tutela, evidenzia come non risulti chiaramente quale sia l'interesse che tale schema intende realmente proteggere. Dal titolo dello schema tale interesse dovrebbe essere individuato nell'efficienza della pub-

blica amministrazione, tuttavia una volta che viene analizzato nel suo contenuto normativo appare invece evidente che l'obiettivo di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione non viene perseguito. Ciò è reso ancora più chiaro dalla scelta del Governo di stabilire che dalle sentenze di condanna non possano derivare per la pubblica amministrazione ulteriori spese. A tale proposito sottolinea come sia a tutti evidente che l'inefficienza della pubblica amministrazione, specie quando si traduce nel mancato rispetto di quanto previsto nella Carta dei servizi, il più delle volte possa essere sanata solo attraverso il ricorso alla finanza pubblica. Ritiene inoltre che debba essere meglio disciplinato il rapporto tra l'azione collettiva oggetto dello schema di decreto e quella ordinaria, con particolare riferimento a quanto avviene a livello locale ove i servizi pubblici sono gestiti anche da società per azioni.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di concordare in massima parte con quanto rilevato dagli onorevoli Contento e Capano. Ritiene che le Commissioni dovrebbero anche ridurre il termine entro il quale debba essere ottemperato quanto previsto dall'atto di diffida, rilevando come il termine di novanta giorni sia il più delle volte eccessivo in considerazione della natura del fatto. Altra questione da risolvere è, a suo parere, è il significato della nozione di organo di vertice che, per la sua genericità, potrebbe comportare dubbi interpretativi. In merito alla legittimazione a stare in giudizio sottolinea l'opportunità

di prevedere anche nei casi oggetto dello schema di decreto legislativo una deroga alla disposizione che la conferisce, nel caso di enti pubblici, all'Avvocatura dello Stato. Sarebbe in tal caso opportuno prevedere espressamente la legittimazione dei dirigenti e funzionari degli enti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che lo strumento delineato dallo schema di decreto legislativo in esame sia del tutto inefficace, nonostante il titolo faccia riferimento all'efficienza delle amministrazioni. In particolare ritiene che tale strumento non sia idoneo a tutelare i cittadini. Preso atto che il rappresentante del Governo appare essere in procinto di lasciare i lavori delle Commissioni, si riserva di proseguire il suo intervento in una prossima seduta quando sarà presente il Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che da parte sua non vi è alcuna sottovalutazione dei lavori delle Commissioni I e II, quanto piuttosto l'esigenza di seguire, presso la Commissione giustizia del Senato, la votazione degli emendamenti relativi al provvedimento di riforma dell'ordinamento forense, configurandosi in questo caso la presenza del Governo come una vera e propria condizione di procedibilità.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836/A Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2836/A Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì scorso l'Assemblea ha deliberato a maggioranza di rinviare alle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri il disegno di legge in titolo. Ricorda che il predetto rinvio si è reso necessario per un approfondimento rela-

tivo alle disposizioni dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, con riferimento ai casi di non punibilità degli interventi chirurgici.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore per la III Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, ritiene che sia possibile individuare un compromesso tra le visioni di chi si oppone in ogni caso ad ogni forma di mutilazione dei cani e di chi invece ritiene che in talune circostanze sia possibile procedere ad interventi chirurgici non di tipo terapeutico. Rileva talune analogie tra la questione oggetto del dibattito sul provvedimento in esame e la pratica della circoncisione sull'essere umano, legata a malformazioni anatomiche e quindi medicamente prescritta o connessa a radicate tradizioni religiose. Considerato che nel caso della circoncisione dell'essere umano mai si è prospettato il rischio di incriminazione di colui che realizza l'intervento, per quanto astrattamente definibile come mutilazione e quindi deontologicamente rilevante, si dovrebbe, a suo avviso, individuare una norma che realizzi le stesse condizioni. Occorrerebbe prevedere, dunque, l'esclusione della punibilità quando sussista una precisa indicazione del veterinario.

A tale scenario deve aggiungersi la chiamata in responsabilità del padrone dell'animale che deve esprimere una sorta di « consenso informato » sui rischi connessi all'intervento sul singolo animale e deve precisare le ragioni a sostegno di esso.

Il sottosegretario Francesca MARTINI segnala che la linea indicata dai relatori corrisponde a quella del Governo che ha nel frattempo proceduto ad approfondimenti di tipo scientifico con enti e organismi specializzati. Sottolineando l'importanza del disegno di legge di ratifica, soprattutto in considerazione delle norme in esso previste volte a contrastare il traffico internazionale di cuccioli, preannuncia quindi la presentazione di un emendamento volto ad escludere la punibilità quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale, nonché nel caso di caudotomia prevista dagli *standard* morfologici a salvaguardia della salute e del benessere dell'animale.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che il relatore per la III Commissione, onorevole Antonione, abbia espresso delle valutazioni sostanzialmente corrette, poiché vi sono talune prassi chirurgiche che possono giustificarsi in quanto praticate nell'interesse degli animali. Occorre quindi riflettere ulteriormente per trovare una nuova formulazione della norma in grado di contemperare le varie posizioni espresse. Si potrebbe in particolare prevedere che l'intervento non terapeutico richiesto dal proprietario possa essere eseguito quando ritenuto dal medico veterinario utile al benessere o comunque alla salvaguardia della salute di un singolo animale. Si riserva quindi la presentazione di emendamenti in tal senso.

Manuela REPETTI (Pdl), avendo ascoltato i colleghi fin qui intervenuti, nonché il rappresentante del Governo, esprime il proprio dissenso sulla questione del taglio della coda dei cani, su cui le Commissioni si sono a lungo intrattenute anche in

precedenza. Sottolinea tra l'altro la significativa differenza che sussiste tra le espressioni « il caso del singolo animale » e « il caso di un singolo animale », preferendo quest'ultima in quanto fedele al dettato della Convenzione. Ritiene non convincente l'esempio della circoncisione, richiamato dal collega Antonione, in quanto comunque esso consiste in una mutilazione eseguita per pratiche tradizionali. Quanto alla proposta di emendamento prospettata dal sottosegretario Martini sottolinea che i cosiddetti « standard morfologici » esprimono dei modelli pre-costituiti dall'uomo mentre l'animale, di razza o no, deve essere accettato *in toto* con tutte le sue caratteristiche determinate dalla natura e senza mutilazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente della II Commissione*, ritiene che sia importante ricordare la finalità del testo in esame, che è volto a porre delle norme che tutelino gli animali e ne salvaguardino la salute. Se questa è la *ratio* del provvedimento, occorre comprendere se certi interventi chirurgici non terapeutici possano rientrare o meno negli ambiti della tutela dell'animale e, quindi, verificare se e quando un intervento come il taglio della coda possa essere considerato una misura di salvaguardia dell'animale. A suo parere l'emendamento preannunciato dal Governo sembra muoversi proprio in questa direzione ed appare perciò condivisibile.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che l'emendamento preannunciato dal Governo concili adeguatamente i contrapposti interessi e che quindi sia sostanzialmente accettabile.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) sottolinea come a suo parere dall'emendamento preannunciato dal Governo debba essere espunto il riferimento al Centro di referenza nazionale per il benessere animale. Ritiene altresì necessario un supplemento di riflessione per determinare il ruolo e gli ambiti di responsabilità del medico veterinario.

Stefano STEFANI, *presidente*, condividendo la proposta emendativa preannunciata dal sottosegretario Martini, propone di integrarla con la previsione secondo la quale l'intervento di caudotomia non può essere praticato oltre il secondo mese di vita dell'animale. Si tratta di una precisazione utile a distinguere l'intervento eseguito nell'interesse dell'animale dalla mera amputazione.

Mariarosaria ROSSI (PDL), *relatore per la II Commissione*, sottolinea la necessità che sia sempre praticata l'anestesia, al-

meno locale, anche qualora si stabilisca che il taglio della coda possa essere praticato entro un determinato limite di età dell'animale.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato per domani, 18 novembre 2009, alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione del Presidente del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP), dottoressa Marina Calderone (*Svolgimento e conclusione*) 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione del Presidente del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP), dottoressa Marina Calderone.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica altresì che la dottoressa Calderone, impossibilitata a partecipare al-

l'audizione, sarà sostituita dal dr. Roberto Orlandi, vicepresidente del Comitato unitario per le professioni intellettuali.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto ORLANDI, *vicepresidente del Comitato unitario per le professioni intellettuali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Cinzia CAPANO (PD) per porre domande e formulare osservazioni, cui risponde Roberto ORLANDI, *vicepresidente del Comitato unitario per le professioni intellettuali*. Il deputato Maria Grazia SILIQUINI (Pdl) svolge infine ulteriori considerazioni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia il dr. Orlandi per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Generale D.A. Tommaso Ferro, Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze (COI) (*Svolgimento e conclusione*) 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Generale D.A. Tommaso Ferro, Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze (COI).

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Tommaso FERRO, *Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Augusto DI STANISLAO (IdV).

Tommaso FERRO, *Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

COMITATO DEI NOVE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Emendamenti C. 2897-A Governo, approvato dal Senato 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Emendamenti C. 1991-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 17

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2009.

Jole SANTELLI, *vicepresidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 novembre 2009.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Emendamenti C. 2897-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Emendamenti C. 1991-A Governo.
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (atto n. 137) e dello schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (atto n. 138).	18
Audizione di rappresentanti del Comitato Nazionale utenza e valorizzazione Demanio militare di abitazione	18
Audizione di rappresentanti del Centro Studi Osservatorio Militare	18
Audizione del Comitato famiglie militari per la casa	18
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze	18
AVVERTENZA	18

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 novembre 2009.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (atto n. 137) e dello schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (atto n. 138).

Audizione di rappresentanti del Comitato Nazionale utenza e valorizzazione Demanio militare di abitazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.30.

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Osservatorio Militare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

Audizione del Comitato famiglie militari per la casa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00219 Moles: sulle iniziative volte alla sostituzione del sopprimendo 91° Battaglione « Lucania » con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	19
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (<i>Rilievi alle Commissioni II e VI</i>) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	34
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (<i>Rilievi alla IV Commissione</i>) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	34
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)	38
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (<i>Rilievi alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (<i>Rilievi alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze

della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, chiede al relatore se

non fosse possibile rinviare ad un testo scritto anziché svolgere la relazione sul testo, al fine di riservare maggiore approfondimento alle dichiarazioni del Governo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, accedendo alla proposta del presidente, fa rinvio alle osservazioni contenute nelle note tecniche predisposte dagli uffici.

Massimo VANNUCCI (PD), pur nel presupposto che presumibilmente il Governo porrà la questione di fiducia sull'approvazione del decreto in esame nel testo licenziato dal Senato della Repubblica, rileva che nelle note tecniche predisposte dagli uffici e fatte proprie dal relatore vi sono numerose osservazioni sulle implicazioni finanziarie del provvedimento. Sottolinea quindi che la posizione della questione di fiducia non esime il Governo dal rispettare il dettato dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pur rilevando che le questioni all'attenzione della Commissione meriterebbero un approfondimento maggiore e chiedendo che il rinvio ad un testo scritto in luogo dello svolgimento della relazione non diventi una prassi, non si oppone alla proposta del presidente, accettata dal relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL), pur condividendo l'auspicio del collega Vannucci affinché il rinvio ad un testo scritto in luogo dello svolgimento della relazione non diventi una prassi, ritiene nel caso di specie positivo tale rinvio al fine di poter acquisire subito le risposte del Governo sulle questioni evidenziate nelle note tecniche predisposte dagli uffici e fatte proprie dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 2, comma 1, rileva che le spese riferite a studi, progetti e convegni, nonché ad attività istituzionali per un importo complessivo di 150.000 euro, erano state indicate come eventuali nella relazione tecnica, cioè come ulteriori spese da considerare solo qualora fosse stata prevista la riassegnazione al Ministero delle somme relative alle sanzioni

irrogate, riassegnazione che invece non è più presente nell'attuale versione della norma. Per quanto concerne invece le assegnazioni dell'importo di 795.150 a favore dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), evidenzia che si tratta di trasferimento di risorse già esistenti sui capitoli del « Centro di responsabilità direzione generale affari generale e del personale » ed attualmente utilizzate, che garantiscono il regolare funzionamento dell'Ufficio di regolazione. Per quanto concerne l'articolo 2, commi 2 e 3, nel rimarcare, in via preliminare che la disposizione, prevedendo che, in ogni caso, l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'agenzia ferroviaria con quello del personale dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo avvenga nel limite delle risorse disponibili e che anche l'entità del personale sia tale da rendere compatibile l'applicazione del nuovo trattamento con le disponibilità finanziarie, rileva che essa non può determinare alcun problema sotto il profilo finanziario, tenuto conto che le disposizioni troveranno applicazione solo in presenza delle corrispondenti provviste finanziarie. Rileva quindi come la dotazione di personale ipotizzata dalla relazione illustrativa sia in linea con le previsioni di cui al provvedimento istitutivo dell'Agenzia in esame. Osserva poi che l'articolo 3-*bis*, limitandosi a prevedere una diversa finalizzazione di risorse già stanziata a legislazione vigente, non produce squilibri rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento, tenuto conto che la tempistica di erogazione rimane immutata. Rileva pertanto che da ciò discende anche la non sussistenza di problemi connessi ad eventuali aspetti di accelerazione della spesa suscettibili di riflettersi sui saldi di fabbisogno e indebitamento, anche in considerazione del fatto che non sussistono residui che potrebbero determinare i rischi segnalati nella nota predisposta dagli uffici della Camera. Quanto alla disponibilità dell'autorizzazione di spesa in esame evidenzia che, allo stato, risultano disponibili tutte le quote annuali che decorrono dall'anno 2009, nonché

quelle riferite agli anni 2007 e 2008 a decorrere dal 2010, mentre, sempre con riferimento agli anni 2007 e 2008, risultano impegnati per il 2009 poco più di 14 milioni a fronte di una disponibilità di 40 milioni. Infine, per quanto concerne la richiesta intesa a chiarire se la previsione della riduzione dell'autorizzazione di spesa sia volta a consentire che le relative risorse siano versate al Fondo non solo per l'anno 2009, ma anche per gli esercizi finanziari successivi, rileva che dalla formulazione dell'intera disposizione appare evidente la volontà di destinare alle nuove finalità, istituite a decorrere dal 2009, tutte le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa, cioè non solo quelle riferite all'anno 2009 e successive annualità ma quelle riferite ai contributi nella loro interezza, anche quindi agli anni 2007 e 2008, per tutta la loro durata per gli esercizi finanziari successivi. Rispetto all'articolo 3-ter, sottolinea che, come correttamente rilevato nella nota predisposta dagli uffici della Camera, alle vigenti disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari, pertanto anche le modifiche in esame, dirette ad apportare correttivi a tali disposizioni, non sono suscettibili di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica. Ricorda inoltre che la norma consente la costituzione in forma societaria di soggetti di diritto pubblico partecipati da ANAS e dalle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, per la realizzazione delle infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale che insistono interamente sul territorio di una singola regione. Aggiunge all'uopo si tratta di funzioni e poteri che, allo stato, pur non rientrando nelle attribuzioni di ANAS s.p.a., che svolge detti compiti e funzioni solo in relazione alle strade di interesse nazionale, non sono suscettibili di produrre maggiori spese in quanto i compiti e le funzioni delle società che si andranno a costituire potranno essere svolti con le dotazioni di risorse umane e strumentali già presenti nell'ANAS e nell'ente territoriale che costituiscono il nuovo soggetto di diritto pubblico. Conferma quindi che le

attività di cui all'articolo 3-quinquies possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto che si prevede espressamente lo svolgimento di tali compiti nell'ambito di strutture già esistenti e con l'utilizzo di mezzi e uomini già previsti a legislazione vigente. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la costituzione di nuovi organismi, né l'attribuzione alla pubblica amministrazione di compiti aventi possibili ricadute sull'equilibrio finanziario, al contrario perseguono una finalità di razionalizzazione amministrativa ed economica. Osserva che analoghi effetti virtuosi si associano alla procedura del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che non solo non comporta oneri per la finanza pubblica, ma al contrario è idonea a determinare risparmi dal punto di vista degli oneri amministrativi per le imprese, nonché in termini di spese istruttorie sostenute dall'amministrazione, attraverso la previsione di una maggiore durata delle autorizzazioni rilasciate conformemente all'accertamento di determinate caratteristiche di particolare qualità ambientale degli impianti progettati. Rileva quindi che l'articolo 4-bis non ha effetti onerosi, tenuto conto che mira a colmare esclusivamente una lacuna nel vigente quadro ordinamentale, consentendo all'autorità marittima, nei porti non sedi di autorità portuali, di interagire con le regioni che allo stato sono già competenti per gli aspetti relativi all'adozione del piano di raccolta, alla gestione degli impianti portuali, all'affidamento del servizio, ed all'acquisizione delle relative autorizzazioni. Osserva che i nuovi parametri e limiti per i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente, di cui all'articolo 5-bis, sono del tutto neutri ai fini della definizione dell'entità delle somme oggetto di liquidazione, e che analogamente nessun effetto sotto il profilo finanziario è determinato dal fatto che, nel nuovo testo dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sia previsto il limite percentuale di spesa

entro il quale erogare anticipazioni per interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. Sottolinea che tali anticipazioni avverranno in ogni caso nell'ambito delle risorse rivenienti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, che sono preordinate alle finalità stabilite dalla norma. Precisa inoltre che la procedura di utilizzo delle risorse derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale non determina un'accelerazione degli esborsi rispetto agli andamenti scontati a legislazione vigente, in quanto in ogni caso è previsto il preventivo afflusso al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per essere successivamente riassegnate alle finalità previste dalla norma. In ordine alle restanti modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dal testo in esame, conferma come le stesse non incidano sulle voci di costo che rientrano nella determinazione degli oneri da porre a carico dei responsabili. Per quanto concerne la richiesta diretta ad acquisire conferma circa la compatibilità del fondo in esame con la destinazione delle risorse di cui trattasi, evidenzia che tale fondo pur avendo, al momento, una dotazione solo per il 2009 è comunque istituito senza limiti di durata temporale. Assicura quindi che dall'applicazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova configurazione che andranno ad assumere i sistemi di misura comunque non costituirà un aggravio sotto il profilo organizzativo ed operativo per gli enti preposti al controllo. Con riferimento all'articolo 8, precisa che le risorse stanziare consentono di far fronte all'unica parte onerosa dell'operazione, che è quella dell'adeguamento dei dispositivi attualmente già esistenti, mentre per quanto riguarda la fase successiva essa avverrà nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente ed allo stato finalizzate alle piattaforme tecnologiche già in uso agli enti di soccorso. Conferma quindi che la

riserva di 2 milioni di euro a favore del centro nazionale trapianti di cui all'articolo 8-*bis* non pregiudica le finalità che trovano finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. Con riferimento all'articolo 9, assicura che il Ministero della difesa, provvederà ad effettuare i compiti di controllo di cui in oggetto nell'ambito delle professionalità allo stesso attualmente assegnate e con le risorse esistenti a legislazione vigente e comunque senza oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 11, rappresenta che le domande di rimborso presentate dai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, non contengono una distinzione di quelle con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, e pertanto non è possibile elaborare analiticamente il numero e l'importo effettivo delle relative istanze. Sostiene comunque che il fenomeno è da considerarsi marginale in quanto si stima che le richieste di rimborso presentate da soggetti non residenti che hanno in Italia una stabile organizzazione ammontino al 3 per cento circa del totale dei rimborsi chiesti ai sensi del citato articolo 38-*ter*. Conferma che le disposizioni introdotte dall'articolo 15, comma 1-*ter*, sono compatibili con gli equilibri finanziari degli enti pubblici preposti all'erogazione del servizio stesso. Con riferimento al medesimo articolo 15, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, precisa che si tratta di proroghe che non hanno riflessi sui bilanci degli enti pubblici preposti all'erogazione del servizio in esame e che quindi sono neutre sotto l'aspetto finanziario. Riguardo poi all'articolo 16, comma 8-*bis*, premesso che si tratta di fattispecie riconducibili a soggetti privati, in ogni caso conferma che qualora fossero coinvolti soggetti pubblici, tale attività potrà essere assolta con le risorse materiali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ribadisce che la procedura delineata dall'articolo 17 permette di escludere che dalle attività

svolte potranno derivare oneri maggiori di quelli previsti, infatti il comma 2 prevede un regolamento di esecuzione, da emanarsi in accordo con la Conferenza unificata, volto a stabilire nel dettaglio modalità operative e criteri di determinazione e distribuzione dei contributi agli organi del censimento nonché le modalità attuative relative alle assunzioni a termine. In questo senso sottolinea che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, presupposto finanziario per l'emanazione del regolamento, agirà nel senso di contenere la spesa nei limiti previsti. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di forme contrattuali flessibili, con scadenza entro il 31 dicembre 2011 (comma 2) e non oltre il 2012 (comma 4), rileva che in entrambi i casi si tratta di limite massimo e ciò non esclude che gli stessi contratti, senza alcun pregiudizio per il bilancio dello Stato, possano avere una durata contenuta nell'ambito del 2010. Rileva quindi che l'articolo 17-*bis* ha proprio la finalità di allineare la disciplina attualmente esistente alle indicazioni provenienti da Bruxelles al fine di evitare la riduzione dei contributi comunitari ai programmi operativi nel settore della pesca. Con riferimento all'articolo 18, ribadisce, come peraltro rilevato anche nella nota predisposta dagli uffici della Camera, che, già per la campagna lattiera 2008/2009, l'esubero nazionale italiano si è notevolmente ridotto a seguito del duplice effetto della contrazione della produzione, da un lato, e dell'aumento della quota nazionale, dall'altro. Nella campagna 2009/2010 attualmente in corso, l'Italia ha ottenuto un ulteriore aumento della quota nazionale. Conseguentemente in tale quadro, in assenza di esubero nazionale prevedibile, nessun effetto pregiudizievole viene a determinarsi. Riguardo all'articolo 19-*ter*, in primo luogo precisa che l'operazione di privatizzazione delle società regionali del Gruppo Tirrenia va inquadrata nell'ambito del trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in materia di cabotaggio marittimo, in aderenza alla normativa che disciplina il settore del trasporto pubblico locale, e che pertanto si tratta di una

nuova disciplina rispetto alla legislazione vigente, riguardante le società private con capitale pubblico. Ciò premesso, ritiene di tutta evidenza che l'operazione non comporta nuove entrate nell'affidamento dei servizi marittimi a società private, infatti, il ricorso ad una procedura competitiva determinerebbe un minor intervento da parte delle regioni per la copertura degli oneri del servizio pubblico. Qualora invece le regioni optassero per l'apertura del capitale a soci privati, rappresenta che la possibilità di maggiori entrate appare, allo stato, del tutto incerta sia nell'*an* che nel *quantum*, tenuto conto della situazione patrimoniale delle società del gruppo di Tirrenia. Rileva, peraltro, che la nuova disciplina è il frutto di una contrattazione con le regioni che ha avuto come finalità quella di evitare maggiori oneri per lo Stato connessi al ripiano di disavanzi del gruppo medesimo, contestualmente garantendo le rotte esistenti. Osserva poi che il trasferimento a titolo gratuito di alcune società del gruppo Tirrenia alle regioni non comporta un impoverimento del patrimonio pubblico in quanto gli enti territoriali che acquisiscono le società regionali sono comunque parte del comparto pubblico. Fa presente inoltre che tale passaggio non sembra possa determinare difficoltà di collocamento sul mercato delle singole società, né minori entrate complessive, e che tale cessione consente alle singole regioni di svolgere le gare di loro competenza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, tenendo conto delle peculiarità delle realtà locali. Precisa inoltre che, sotto il profilo fiscale, la norma disciplina il passaggio delle società alle regioni e non anche i passaggi successivi, per cui non poteva prevedersi l'obbligo per cessionarie o di nuova costituzione di iscrivere nel proprio bilancio importi uguali a quelli iscritti nel bilancio della regione e ritiene pertanto che gli atti successivi che le regioni porranno in essere restano assoggettati alla normativa vigente e gli effetti finanziari non necessitano di quantificazione. Sotto il medesimo profilo, precisa inoltre che le risorse previste ai commi 16 e 17 sono pari

alle somme stanziare in bilancio per il pagamento degli oneri di servizio pubblico dei servizi di cabotaggio marittimo, integrate per far fronte alle maggiori esigenze legate al processo di privatizzazione, mentre il rimborso dell'IVA è disciplinato dal successivo comma 18, in conformità con l'attuale disciplina in materia relativa al trasporto pubblico locale, conseguentemente afferma che nessuna altra richiesta di rimborso potrà essere avanzata dalle regioni. Con riferimento al meccanismo di cui al comma 18, che prevede la corresponsione alle regioni di parte dell'IVA che verrà pagata dalle stesse sui corrispettivi per lo svolgimento del servizio pubblico, precisa che, poiché attualmente il contributo di sovvenzione per la copertura degli oneri di servizio pubblico di cabotaggio marittimo che lo Stato versa al Gruppo Tirrenia è esente da IVA, l'importo riconosciuto alle Regioni è pari alle maggiori entrate dello Stato per IVA versata, assicurando così l'invarianza di oneri per il bilancio dello Stato. Riguardo alla compatibilità della previsione di utilizzo di somme in conto residui, di cui al comma 19, conferma che il profilo temporale dell'utilizzo di parte delle somme iscritte in conto residui e relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 1046 della legge n. 296 del 2006 è compatibile con gli andamenti di spesa scontati negli andamenti a legislazione vigente. In merito al comma 20, afferma che l'utilizzo delle risorse FAS – quota regionale – previsto dal comma 8 dell'articolo 19-ter verrà attuato compatibilmente con l'articolazione annuale degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria (tabella F). Precisa inoltre che l'articolo 19-ter e l'intero processo ivi previsto sono stati oggetto di accordo con le regioni che, tra le eccezioni sollevate e le richieste effettuate, non hanno mai rappresentato l'impossibilità di dare attuazione alla norma a causa dei vincoli del patto di stabilità, e non hanno mai richiesto, in proposito, una deroga. In ordine agli aspetti di copertura, osserva quanto segue. Con riferimento al richiamato comma 18 dell'articolo 19-ter, pur concordando con quanto segnalato dalla

nota predisposta dagli uffici della Camera relativa alla circostanza che la clausola di invarianza sia da riferire al bilancio dello Stato, ritiene non strettamente necessaria una modifica della disposizione. Circa il comma 19 rappresenta che il riferimento temporale per l'utilizzo del limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro deve essere quello dell'esercizio finanziario 2009. Rispetto ai commi 23 e 27, in primo luogo, conferma che le risorse da trasferire ai sensi dei commi da 16 a 18, pari a 181.370.249 euro a decorrere dal 2010, sono iscritte nel capitolo 1960 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In secondo luogo, nel confermare la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzate dal decreto, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, segnala che le risorse in questione risultano versate in contabilità speciale ai soli fini dell'introduzione di un mero meccanismo contabile di utilizzazione delle risorse, già autorizzate a legislazione vigente per la copertura di interventi di politica economica. In ordine poi alla segnalata presenza di un disallineamento temporale tra il suddetto trasferimento alla contabilità speciale previsto nell'anno 2010, ed i versamenti all'entrata con utilizzo dei fondi iscritti sul Ministero dell'economia e delle finanze riferiti all'anno 2009, fa presente che la riassegnazione nel corso del 2010 di somme versate dopo il 31 ottobre 2009 è possibile a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Ritiene implicito che, se l'importo fosse di rilevante entità, si creerebbero profili di criticità in termini di effetti sull'indebitamento netto, mentre conferma che, per una somma così esigua, gli effetti possono ritenersi compensati nel complesso dei flussi di entrata e di uscita delle contabilità speciali. Afferma poi che la scelta di utilizzare la contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 per farvi affluire le risorse di cui sopra è dovuta al fatto che tale contabilità speciale è stata istituita per

raccogliere le risorse destinate alla manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti. Fa presente inoltre, sempre con riferimento all'articolo 19-ter, che la parte di relazione tecnica relativa al comma 25 si riferisce al comma (poi soppresso a seguito di condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) che prevedeva che gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti ed i conferimenti fossero esenti da ogni imposizione fiscale. Per quanto concerne il comma 5, invece, sottolinea che il testo della norma precisa esclusivamente che i trasferimenti determinano sui bilanci di Tirrenia e Caremar riflessi solo di tipo patrimoniale, dal punto di vista contabile. Ritiene pertanto che la disposizione non abbia alcun riflesso fiscale in quanto la neutralità dell'operazione, con riferimento al conto economico delle società Tirrenia e Caremar Campania, comporta l'obbligo per le società cessionarie, o di nuova costituzione a seguito del processo di privatizzazione, di iscrivere il valore patrimoniale dei cespiti acquisiti per importi corrispondenti a quelli iscritti nello stato patrimoniale delle società cedenti. Conferma quindi che la disposizione di cui all'articolo 19-quater è da considerarsi assolutamente neutra sotto il profilo finanziario, prevedendo particolari termini e limiti di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile nel caso di trasferimento di aziende in stato di crisi accertato ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Maino MARCHI (PD), pur apprezzando la non comune ampiezza dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che hanno dato risposta a molti dei quesiti richiamati dal relatore nella sua relazione scritta, sottolinea come permangano molti aspetti problematici con riferimento tanto ai profili di carattere finanziario quanto al merito di numerose disposizioni del provvedimento. In particolare, sotto il profilo

del merito, ritiene che un decreto-legge di un'ampiezza così pronunciata richieda un esame estremamente approfondito anche dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, analogamente a quanto avviene, peraltro, in occasione dell'esame di provvedimenti assai meno complessi. A tale riguardo, segnala, ad esempio, che il rappresentante del Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti con riferimento agli articoli 10 e 14 e, in relazione all'articolo 17, non ha risposto all'osservazione formulata con riferimento al mancato rispetto al principio dell'annualità del bilancio. Con riferimento a specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, lamenta in primo luogo il mancato inserimento nel provvedimento di disposizioni volte a contrastare il cosiddetto autoriciclaggio di denaro proveniente da operazioni criminali. A tale riguardo, ricorda come il Procuratore antimafia abbia chiaramente indicato la necessità di una tale modifica normativa, della quale il suo gruppo si è fatto più volte promotore, senza successo, nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti anche con carattere d'urgenza, come, ad esempio, il cosiddetto decreto-legge sicurezza. Per quanto attiene, poi, alle disposizioni in materia di federalismo infrastrutturale contenute nell'articolo 3-ter del decreto-legge, prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine all'assenza di effetti finanziari diretti, osservando tuttavia che si prevede una limitazione della possibilità di costituire società miste partecipate dall'ANAS Spa e dalle regioni, consentendo unicamente la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di una singola regione. Al riguardo, sottolinea come si preveda una incomprensibile limitazione delle potenzialità insite nel principio del cosiddetto federalismo infrastrutturale affermato per la prima volta nell'ambito della legge finanziaria per il 2008. Anche sotto il profilo economico e finanziario, ritiene che la scelta del legislatore rappresenti un grave errore, in quanto la realizzazione di un sistema di carattere fe-

derale anche nel settore delle infrastrutture è suscettibile di determinare una sensibile riqualificazione della spesa e, conseguentemente, risparmi per la finanza pubblica.

Per quanto attiene, poi, alle disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dell'Export Milano 2015, concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo sull'assenza dei rifili problematici di carattere finanziario dell'articolo 3-*quinquies* del decreto. A tale riguardo, evidenzia come la valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti non debba limitarsi solo agli aspetti più superficiali, ma debba valutare nel complesso gli effetti delle misure proposte sulla spesa pubblica. Con riferimento alla disposizione in esame, quindi, ritiene che, al di là degli eventuali oneri connessi al potenziamento dei controlli, il contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione degli appalti pubblici garantisca senz'altro una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica, che non può non essere tenuta in considerazione in questa sede.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni dell'articolo 8-*bis*, che vincolano un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui del fondo a favore del settore sanitario istituito dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, giudica necessario verificare se la predetta riserva non metta a rischio la destinazione di 50 milioni di euro delle risorse stanziato nell'ambito del predetto fondo destinati alle cure palliative. A questo riguardo, ricordando come la scelta di destinare tali risorse sia stato frutto di un accordo unanime tra le diverse forze politiche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78, auspica che la ulteriore riserva ora prevista non costituisca un pericoloso precedente per lo svuotamento delle risorse destinate alle cure palliative.

Esprime, inoltre, forti critiche con riferimento alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica contenute nell'articolo 15 del decre-

to-legge, evidenziando come nel caso di specie sia estremamente difficile individuare le ragioni straordinarie di necessità e di urgenza che giustifichino l'adozione di un decreto-legge. Riguardando come già la più recente riforma del settore fosse contenuta in un provvedimento a carattere emergenziale, il decreto-legge n. 112 del 2008 e come, addirittura, in quella circostanza l'intervento fosse stato previsto in un emendamento inserito nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, rileva come sarebbe stato opportuno che della riforma si fossero occupate, nei tempi dovuti, le Commissioni parlamentari competenti, esaminando un provvedimento privo dei caratteri d'urgenza. Solo per questa via, infatti, sarebbe stato possibile avviare un ampio confronto sulle finalità e sulle modalità dell'intervento prefigurato. In particolare, esprime forti perplessità sulla disciplina contenuta nella disposizione in esame, che rischia di costringere gli enti titolari di gestioni *in house* a « svendere » le quote delle società partecipate, in quanto si prevede un termine massimo per la cessione delle quote stesse. Esprime, inoltre, dubbi sul contenuto del comma 1-*ter* del medesimo articolo 15, che apre le porte alla privatizzazione della gestione del servizio idrico, facendo tuttavia salva la proprietà pubblica delle risorse idriche. In definitiva ritiene che il complesso delle modifiche alla disciplina dei servizi pubblici introdotte dal provvedimento in esame evidenzino un rilievo anche di carattere finanziario particolarmente significativo e, pertanto, avrebbero meritato un approfondimento ben maggiore di quello consentito dai tempi ristretti concessi nell'ambito dell'istruttoria di un provvedimento di urgenza.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 16, in materia di tutela dei prodotti italiani, sottolinea come il comma 8 abroghi l'articolo 17, comma 4, del collegato in materia di sviluppo e di internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. A tale riguardo, nel sottolineare come le disposizioni abrogate conseguissero all'approvazione di un

emendamento proposto dall'opposizione, osserva come ormai in molti casi il Governo provveda a limitare sensibilmente in via interpretativa e applicativa la portata di modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare di provvedimenti da parte dell'opposizione, arrivando in taluni casi ad una pressoché immediata abrogazione delle modifiche introdotte.

Per quanto attiene, inoltre, alle disposizioni dell'articolo 19, sottolinea la necessità di precisare l'ambito di applicazione del recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese a prevalente capitale pubblico che forniscono servizi pubblici locali. Segnala, al riguardo, che la decisione 2003/193/CE e la conseguente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-207/2005 non riguardano le esenzioni fiscali concesse alle cosiddette società *in house*, vale a dire a società a totale capitale pubblico anche in via diretta. Nel richiamare, infatti, il punto n. 63 della decisione della Commissione europea, osserva che l'aiuto di Stato è stato dichiarato illegittimo in quanto l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito è suscettibile di incrementare l'utile netto dell'impresa che può essere impiegato per distribuire dividendi più elevati, con effetti distruttivi nel mercato dei capitali, ovvero per realizzare investimenti senza dover reperire nel mercato le risorse finanziarie necessarie, incidendo sulla concorrenza del mercato nel quale l'investimento è effettuato. Le ragioni indicate dalla Commissione europea hanno, quindi, un senso solo se riferite a società che hanno nella loro compagine azionaria soci privati, mentre mal si attagliano a società a integrale capitale pubblico. Tali ultime società, infatti, non possono certo attrarre capitale privato, con gli effetti distorsivi evidenziati dalla Comunità europea, per la semplice ragione che esse sono chiuse alla partecipazione di soci privati. Tuttavia, a fronte del diverso orientamento interpretativo dell'Agenzia delle entrate, che ha avviato azioni anche nei confronti di società affidatarie di servizi *in house*, ritiene necessario precisare l'ambito di applica-

zione delle disposizioni di cui all'articolo 19 nei termini indicati dall'emendamento 19.2 da lui presentato.

Ritiene, infine, opportuno la conferma in ordine all'assenza di effetti finanziaria derivanti dalle disposizioni in materia di coordinamento informativo e statistico contenute nell'articolo 19-*bis*.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, fa presente che gli emendamenti Causi 19.1 e Favia 19-*ter*.2 appaiono presentare una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, segnala che l'emendamento Causi 19.1 sopprime l'articolo 19, facendo così venire meno, tra l'altro, la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17, mentre l'emendamento Favia 19-*ter*.2 prevede che le imprese che acquisiranno le imprese del gruppo Tirrenia dovranno mantenere inalterati i livelli occupazionali, stabilendo che ai relativi oneri, non quantificati anche con riferimento al loro profilo temporale, si provveda mediante riduzione del Fondo per l'occupazione. Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire invece l'avviso del rappresentante del Governo. Segnala, in primo luogo, l'emendamento Froner 1.100, il quale prevede che la consegna dei pezzi usati di veicoli ai centri di raccolta debba avvenire senza oneri per le imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché gli emendamenti Lovelli 2.1 e 2.2, che istituiscono l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, la cui dotazione organica è determinata inizialmente in 50 unità di personale da reclutare per il 70 per cento per pubblico concorso. Con uno o più regolamenti, su proposta dei ministri competenti, sono stabilite le riduzioni delle dotazioni organiche dei medesimi ministeri in relazione alle competenze trasferite all'Autorità. Rileva, inoltre, che l'emendamento Favia 2.3 sopprime la previsione per cui l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione eserciti i propri compiti

dell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero, prevedendo invece che allo scopo sia destinata una quota pari all'uno per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi. Con riferimento all'emendamento Favia 2.5, che sopprime la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, in base alla quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione, giudica necessario che il Governo chiarisca se la disposizione che viene soppressa sia riconducibile all'adempimento di obblighi comunitari del nostro Paese. In proposito, osserva che la relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato precisa che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono state predisposte al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/2097. Segnala, poi, che gli emendamenti Di Pietro 3-ter.1 e Viola 3-ter.2 sopprimono l'articolo 3-ter, recante adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali e di società miste tra ANAS s.p.a. e regioni, inserito durante l'iter del decreto-legge al Senato, mentre gli emendamenti Di Pietro 3-ter.3, 3-ter.4 e 3-ter.5, al comma 1 dell'articolo 3-ter, modificano le modalità di partecipazione dell'ANAS al soggetto di diritto pubblico appositamente costituito, sopprimendo il comma 2. Rileva altresì che l'emendamento Viola 3-ter.7 estende all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul settore delle concessioni autostradali e l'emendamento Ciccanti 3-ter. 100 prevede che le attività esecutive per la realizzazione della pedemontana picena Fermo-Teramo possa essere affidata dall'ANAS ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipazione dalla stessa ANAS e dalle regioni Marche e Abruzzo. Con riferimento agli emendamenti Lulli 3-quater.1, nonché Mariani 3-quater.3 e 3-quater.4, che sopprimono, in tutto o in parte, l'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, che interviene sulla

disciplina relativa alla commercializzazione di lampadine ad incandescenza e di elettrodomestici e motori elettrici, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le disposizioni oggetto di soppressione abbiano per finalità l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario. Segnala, poi, l'emendamento Peluffo 3-quinquies.1, che istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, un comitato di vigilanza sugli appalti relativi all'Expo Milano 2015, anche con componenti esterni alla pubblica amministrazione, l'emendamento Duilio 4.3, il quale prevede che fra le linee guida recante criteri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche vi sia la realizzazione di centri per il riciclaggio e il recupero di batterie riciclabili e alcaline, l'emendamento Favia 4.4, ai sensi del quale le suddette linee guida debbano individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque *standard* di tutela di ambientale più elevati rispetto alla normativa vigente, nonché gli emendamenti Mariani 4.8 e 4.12, che sopprimono la previsione dell'allungamento dei termini dell'autorizzazione integrata ambientale. Con riferimento a tali ultime proposte, osserva che la relazione illustrativa specifica che la suddetta previsione è suscettibile di determinare minori spese istruttorie per l'amministrazione. Rileva, poi, la necessità di un approfondimento delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative Tassone 7.1 e 7.10, le quali modificano il comma 2 dell'articolo 7 in materia di sistema di misura delle reti di trasporto del gas, prevedendo, in particolare, che fino all'adozione del decreto attuativo dei nuovi criteri ivi previsti, resti in vigore la normativa metrologica legale, nonché dell'emendamento Quartiani 7.12, che integra il comma 2 dell'articolo 7, prevedendo che transitoriamente si applichino le normative tecniche vigenti. Segnala, inoltre, che l'emendamento Tassone 7.1 sopprime il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'iter al Senato, che prevede – ai fini di una corretta attuazione della direttiva 2009/28/CE – che il termine per l'attuazione delle disposizioni concernenti

il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'importazione decorra dal 2012 anziché dal 2011. Per quanto attiene alle proposte riferite all'articolo 15, rileva che l'emendamento Messina 15.3 è volta a modificare la disciplina relativa alla gestione del servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle autorità d'ambito e che l'emendamento Vannucci 15.106 estende la facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, anziché 1.000 come previsto dalla legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Amici 15.1, Tassone 15.2, Favia 15.4, Amici 15.5 e 15.6, Tassone 15.7, Mariani 15.8, Borghesi 15.10, Zeller 15.14, Mariani 15.15, Froner 15.102, Mariani 15.30, Zeller 15.31, Favia 15.32, Esposito 15.33, Favia 15.34, Causi 15.35, Zeller 15.41, Fontanelli 15.42, Favia 15.44, Zeller 15.45, Tassone 15.46, Fontanelli 15.48, Minniti 15.100, Zeller 15.49, Favia 15.50, Zeller 15.71, Gneccchi 15.72, Nicco 15.73 e Froner 15.104, i quali sono volti a sopprimere l'intera disposizione o singole parti della stessa modificando la disciplina relativa all'affidamento dei servizi pubblici, giudica opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attivazione di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Segnala inoltre che gli emendamenti Zeller 15.25, Tassone 15.26 e Fontanelli 15.28 sono volti a trasferire la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture agli enti locali, mentre l'emendamento Tassone 15.43 destina i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali al finanziamento di investimenti in infrastrutture di rete e impianti ovvero per la riduzione del debito degli enti locali. Rileva, altresì, che gli emendamenti Zeller 15.66, Tassone 15.68 e Fontanelli 15.69 prevedono che il Governo definisca le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono ai soggetti privati proprie quote di partecipazione in società

di gestione dei servizi pubblici locali, gli emendamenti Tassone 15.74 ed Amici 15.75, corredati di una specifica clausola di invarianza, istituiscono l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato in luogo della Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, mentre l'emendamento Mariani 15.76 riconduce la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche nell'ambito delle Autorità di cui alla legge n. 481 del 1995. Per quanto attiene agli emendamenti Brandolini 18.4, Zucchi 18.5 e Velo 19-ter.1, osserva che le prime due proposte emendative estendono a nuove categorie di aziende le disposizioni volte a limitare le ritenute e i versamenti dovuti a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte, prevedendo che alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provveda attraverso una corrispondente variazione delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Il terzo emendamento proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2010 il termine per il completamento del processo di privatizzazione del settore del cabotaggio marittimo, prevedendo che ai relativi oneri si provveda attraverso una corrispondente variazione delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Al riguardo, giudica necessario un chiarimento in ordine alla quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalle proposte e all'idoneità della copertura finanziaria individuata. Segnala, inoltre, che l'emendamento Tassone 18.7 sembra estendere a nuove categorie di aziende le disposizioni volte a limitare le ritenute e i versamenti dovuti a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte, mentre l'emendamento Velo 19-ter.4 incrementa da 15 a 30 milioni di euro il limite delle risorse per trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga da destinare a dipendenti di società del gruppo Tirrenia. Da ultimo rileva che l'emendamento Marchi 19.2, limitando la portata delle disposizioni di cui agli articoli 19 in materia di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, potrebbe ridurre le maggiori entrate de-

rivanti dall'articolo 19, utilizzate, tra l'altro, la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17. Al riguardo, giudica, in ogni caso, necessario verificare la compatibilità dell'esclusione prevista con quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-207/05 CE. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni del relatore, conferma che dall'emendamento Causi 19.1 deriverebbero riflessi pregiudizievole per la finanza pubblica, anche per le incompatibilità comunitaria che ne discenderebbero, e che l'emendamento Favia 19-ter.2 è suscettibile di determinare maggiori oneri connessi alla previsione del mantenimento dei medesimi livelli occupazionali senza che siano previste le corrispondenti allocazioni finanziarie.

Con riferimento agli emendamenti Lovelli 2.1 e 2.2 osserva che l'istituzione di una nuova Autorità, anche in considerazione del particolare assetto organizzativo che tali entità hanno nel nostro ordinamento, determina oneri privi di adeguata copertura, che peraltro non vengono neanche quantificati, mentre rileva che l'emendamento Favia 2.3 sottrae risorse allo stato incomprimibili relative alle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi. Per quanto attiene all'emendamento Favia 2.5, osserva che la soppressione della disposizione secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione è suscettibile di compromettere la funzionalità della giurisdizione ordinaria con effetti pregiudizievole nei confronti della finanza pubblica, mentre con riferimento all'emendamento Viola 3-ter.7 rileva che l'ampliamento dei compiti della Autorità garante della concorrenza e del mercato può essere suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura. Esprime, inoltre, una valuta-

zione contraria sull'emendamento Ciccanti 3-ter.100, in quanto la proposta introduce una nuova ragione di spesa senza prevedere le relative risorse finanziarie, mentre, con riferimento all'emendamento Peluffo 3-quinquies.1, osserva che la proposta istituisce un nuovo Comitato per l'Expo Milano 2015 senza che siano previste le corrispondenti risorse finanziarie sicuramente occorrenti quando viene istituito un nuovo organismo nel cui ambito operano soggetti esterni all'organizzazione, all'interno della quale la nuova entità è chiamata a svolgere la propria attività. Esprime, poi, una valutazione contraria sull'emendamento Duilio 4.3, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri introducendo nuove ragioni di spesa senza prevedere adeguate risorse finanziarie, nonché sull'emendamento Favia 4.4, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura connessi alla previsione di più elevati *standard* di tutela ambientale. Esprime altresì una valutazione contraria sugli emendamenti Marini 4.8 e 4.12, in quanto in essi si prevede la soppressione di disposizioni dirette e realizzare minori spese e quindi risparmi per le imprese e le stesse pubbliche amministrazioni, nonché sugli emendamenti Zeller 15.25, Tassone 15.26 e Fontanelli 15.28, in quanto il trasferimento della proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture agli enti locali determina oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che l'emendamento Tassone 15.43 incide sul patto di stabilità interno determinando oneri privi di copertura, formulando una valutazione contraria anche sugli emendamenti Zeller 15.66, Tassone 15.68 e Fontanelli 15.69, in quanto l'incentivazione a favore di comuni ha un carattere oneroso privo di adeguata copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti Tassone 15.74 e Amici 15.75 esprime una valutazione contrario in quanto, nonostante la clausola di invarianza, le proposte emendative, prevedendo la costituzione dell'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, hanno un carattere oneroso privo di ade-

guata copertura finanziaria. Analoga valutazione contraria formula con riferimento all'emendamento Mariani 15.76, che estende le competenze della Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche riconducendola di fatto nell'ambito delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, determinando in tal modo oneri privi di copertura. Esprime, inoltre, una valutazione contraria sugli emendamenti Brandolini 18.4, Zucchi 18.5 e Velo 19-ter.1, osservando come la copertura ivi prevista sia da considerare inidonea, tenuto conto che vengono elevate le imposte di consumo dei tabacchi lavorati che allo stato sono immutabili tenuto conto che i prodotti del tabacco sono già assoggettati ad un'elevata tassazione, che per le sigarette supera il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Al riguardo, osserva che incrementando la tassazione sui tabacchi e sugli alcolici si determinano, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, con diminuzione dei consumi e conseguente aumento dei consumi illegali, peraltro privi dei necessari controlli sanitari, correlati al fenomeno del contrabbando. Con riferimento all'emendamento Tassone 18.7 rileva che l'ampliamento della categoria dei soggetti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni volte a limitare le ritenute e i versamenti dovuti a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte è suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, esprimendo una valutazione contraria sull'emendamento Velo 19-ter.4, in quanto l'incremento delle risorse per trattamenti di cassa integrazione da destinare a favore dei dipendenti del gruppo Tirrenia pregiudica le finalità del fondo da cui tali risorse vengono prelevate. Con riferimento all'emendamento Marchi 19.2, pur ritenendo necessario un approfondimento sulle implicazioni finanziarie della proposta, ritiene che in questa sede si possano condividere le osservazioni svolte dal presentatore e sia, pertanto, possibile esprimere nulla osta sulla proposta stessa. Per quanto attiene alle altre

proposte emendative presentate, ritiene che da esse non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2897-A, di conversione del decreto-legge 135/09, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3-ter.7, 3-ter.100, 3-quinquies.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.12, 15.25, 15.26, 15.28, 15.43, 15.66, 15.68, 15.69, 15.74, 15.75, 15.76, 18.4, 18.5, 18.7, 19.1, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-ter.4 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che quanto sta accadendo in Commissione e quanto tra poco accadrà in Aula siano da considerarsi una farsa che si tramuta in una vera e propria mostruosità. Osserva, con particolare riferimento all'articolo 15, che, mentre vi sono nel testo delle disposizioni urgenti, che richiedono l'utilizzo

del decreto-legge, tale strumento non è giustificabile in materia di servizi pubblici locali, per la quale i rilievi formulati in sede comunitaria devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2010. Afferma quindi che, attraverso un simile uso dello strumento del decreto-legge si azzera il ruolo del Parlamento e della Commissione bilancio. Chiede quindi quale sia l'utilità di una discussione che ha visto dapprima la richiesta del presidente di non svolgere oralmente la relazione, invitando il relatore ad allegare un testo scritto, quindi le rassicurazioni del Governo in merito alla copertura, mentre il parere era, di fatto, già pronto ed infine la modifica dell'orientamento del Governo, con la concessione di un parere favorevole su talune proposte emendative, quando il Governo stesso si appresta, tra meno di tre ore, a porre la questione di fiducia sul provvedimento. Ribadendo le sue preoccupazioni sul ruolo del Parlamento, osserva quindi che, se la maggioranza ed il Governo desiderano compiere un colpo di Stato, lo facciano pure, ma almeno senza prendersi gioco dei parlamentari. Nell'esprimere quindi apprezzamento per l'intervento del collega Marchi, esprime però la preoccupazione che lo stesso svolgere considerazioni di merito, pure condivisibili, possa fare da sponda a chi coltiva altri obiettivi. Chiedendosi quindi perché non si è ritenuto in grado il Parlamento di discutere una proposta di riforma dei servizi pubblici locali, osserva, con riferimento alla previsione di scadenze predefinite per l'affidamento a trattativa privata, come essa sia idonea ad integrare un consistente danno per le imprese operanti nel settore, per le quali nessuno avrà interesse all'acquisto, essendo già prevista *ex lege* la data di scadenza dell'appalto. Alla luce delle esposte considerazioni, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Massimo VANNUCCI (PD), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Richiamando, per quanto attiene al merito, le ampie e circostanziate osservazioni del collega Marchi, sottolinea, sul piano

del metodo, come la Commissione bilancio stia perdendo un'importante occasione per opporsi ad una deriva che appare ormai inarrestabile. Osserva, infatti, come ancora una volta venga sottoposto all'esame del Parlamento un decreto-legge privo dei requisiti di necessità e d'urgenza richiesti dalla Costituzione e, al termine di un esame sommario e lacunoso, si preannunci l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non abbiano superato molti dei rilievi critici formulati nella documentazione richiamata dal relatore e, in particolare, quelli riferiti al mancato rispetto del principio dell'annualità del bilancio e all'utilizzo di residui passivi non più disponibili. Pertanto, a suo avviso, vi sono le condizioni perché la Commissione bilancio possa esprimere un parere con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e la mancata espressione di un tale parere è da attribuirsi esclusivamente a ragioni di carattere politico, delle quali la maggioranza deve assumersi la responsabilità. Concordando con le valutazioni da ultimo espresse dal collega Cambursano, sottolinea come il provvedimento in esame avrebbe meritato ben altra attenzione, in quanto numerose disposizioni in esso contenute, come quelle in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 15, presentano effetti sistematici, anche sotto il profilo finanziario, assai rilevanti e, pertanto, meritevoli di adeguato approfondimento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) afferma che la contrarietà dell'UdC rispetto alla proposta formulata dal relatore si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Sotto il primo profilo ritiene sufficientemente esplicitativo l'uso stesso dello strumento del decreto-legge con riferimento alla materia dei servizi pubblici locali. Nel merito rileva che le disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento non si possono considerare una riforma dei ser-

vizi pubblici locali, e osserva che sicuramente si dovrà tornare sulla materia, trattandosi di interventi contingenti che arrecano solo danni alle imprese operanti nel settore.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva come il dibattito sviluppatosi sul provvedimento abbia toccato temi di grande rilevanza anche sotto il profilo dei rapporti tra Governo e Parlamento. A questo riguardo, richiamando le considerazioni svolte dal presidente Giorgetti nel corso dell'esame in Assemblea della legge di contabilità pubblica, ritiene necessario avviare una riflessione su ipotesi di modifica regolamentare volte a rendere più efficace il lavoro delle Camere. In questo contesto, pur constatando che l'esame in sede consultiva avviene all'interno di termini estremamente contenuti, esprime una valutazione complessivamente positiva sul contenuto del provvedimento, osservando come il Governo abbia realizzato una felice sintesi tra le diverse proposte avanzate, introducendo numerose misure utili al Paese all'interno di un quadro di compatibilità finanziaria assicurato dalle valutazioni di carattere tecnico svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Claudio D'AMICO (LNP) nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord Padania, sottolinea come, pur non essendo pienamente soddisfatto da talune scelte, in particolare riguardo ai servizi pubblici locali, si sia potuto comunque trovare un punto di mediazione. Conferma anche in questa sede la lealtà della Lega verso la coalizione che sostiene il Governo. Ricorda che nella richiamata materia dei servizi pubblici locali vi sono state delle proposte presentate dall'onorevole Lanzilotta quando era una autorevole esponente del Partito Democratico, che andavano nel senso della massima liberalizzazione. Ribadisce infine che, pur non arrivando a sostenere una tale impostazione, la Lega avrebbe preferito un punto di equilibrio diverso nella formulazione della norma.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.

C. 1991-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente e relatore*, fa presente che il progetto di legge all'esame dell'Assemblea reca una nuova disciplina in materia di commercio interno del riso ed è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 novembre 2009. In quella occasione la Commissione espresse un parere favorevole, con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a riformulare la clausola di invarianza degli oneri prevista nell'articolo 9 del nuovo testo trasmesso dalla Commissione agricoltura. Nella seduta del 12 novembre la Commissione agricoltura ha concluso l'esame del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, nonché le condizioni formulate dalla Commissione giustizia e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che non presentano peraltro profili di interesse della Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea, pertanto, non presenta, a suo avviso, profili problematici di carattere finanziario, così come l'unica proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea, l'emendamento Nola 2.1. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo trasmesso dall'Assemblea e nulla osta sull'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 145.

(Rilievi alle Commissioni II e VI)

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva relativamente all'articolo 2, in merito ai compiti in materia di vigilanza e di controllo, che si tratta di compiti già svolti ordinariamente dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda l'articolo 8, ritiene condivisibile quanto asserito dalla Commissione in ordine alla riformulazione della clausola di invarianza finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella seduta del 12 novembre relativamente ai possibili effetti economici del provvedimento, ritiene che talune misure possano avere l'effetto di allontanare gli investitori. In particolare, propone che nel parere che la Commissione si accinge a rendere si chieda di rivedere le disposizioni del provvedimento relative ai diritti degli azionisti, nonché alla loro partecipazione alle assemblee.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui i compiti in materia di vigilanza e di controllo previsti dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo rientrano tra quelli già svolti in via ordinaria dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: , né minori entrate.

nonché la seguente osservazione:

valutino le Commissioni l'opportunità di proporre una modifica delle disposizioni del provvedimento e, in particolare, del capoverso articolo 83-*sexies* dell'articolo 2, al fine di attuare pienamente le disposizioni comunitarie in materia, assicurando l'effettivo rafforzamento dei diritti degli azionisti e una loro più intensa partecipazione alle vicende societarie.»

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, in considerazione del fatto che la Commissione difesa ha chiesto una proroga di dieci giorni del termine per l'esame del provvedimento nonché della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur accedendo alla proposta del relatore, chiede di depositare agli atti una nota del Ministero della difesa relativa al provvedimento (*vedi allegato*).

La Commissione concorda con la proposta di rinvio avanzata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131.

(*Rilievi alla VII Commissione*).

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione all'articolo 8 e all'articolo 14, comma 3, con riferimento al Consiglio direttivo dell'Agenzia, ricorda che la relazione tecnica quantifica la spesa per la partecipazione alle sedute dei due Presidenti in 5 mila euro, osservando che tali oneri, al pari di quelli relativi al Comitato di selezione, sono a carico di appositi fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Precisa, inoltre, che l'onere individuato dalla relazione tecnica deve essere considerato complessivo e non riferito a ciascun componente. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 11, precisa che la norma prevede che

il Comitato consultivo si riunisca almeno due volte l'anno e che, pertanto, la relazione tecnica quantifica un onere pari a 75 mila euro, calcolato considerando un numero potenziale di sedute all'anno pari a tre. Osserva che, in ogni caso, il tetto di spesa per rimborso di tutte le missioni a carico del bilancio dell'ente è previsto nelle tabelle allegate alla relazione tecnica, nelle quali è quantificato un onere massimo pari a 100 mila euro annui. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di organizzazione e risorse dell'Agenzia contenute negli articoli 12 e 14, rileva in via preliminare che il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, per espressa previsione dell'articolo 14 del regolamento sarà abrogato alla data di entrata in vigore dello stesso. Per quanto concerne l'avvalimento di esperti, osserva che il numero è stato predeterminato nella misura massima di 50 unità, fermi restando i limiti di spesa precisati nelle tabelle allegate alla relazione tecnica che fissano allo scopo l'ammontare massimo di spesa medesima nel triennio, sulla base delle risorse disponibili. Pertanto, fermo restando il costo unitario pari a 5 mila euro, è stato ipotizzato un ricorso ad esperti fino alla concorrenza di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 60 mila euro per l'anno 2011. Relativamente all'osservazione circa la possibilità che i regolamenti adottati in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato siano suscettibili di incidere sui tendenziali di spesa della pubblica amministrazione, fa presente che la norma di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), prevede comunque il rispetto dei principi fissati dalle suddette disposizioni.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

la spesa quantificata dalla relazione tecnica con riferimento alle riunioni del Comitato consultivo previste dall'articolo 11 è stata calcolata ipotizzando prudenzialmente tre riunioni all'anno, in quanto l'articolo 11, comma 4, prevede che il Comitato si riunisca almeno due volte l'anno;

con riferimento alla spesa per esperti, fermo restando il costo unitario medio di 5.000 euro, è stato ipotizzato un ricorso ad esperti da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca fino alla concorrenza di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 60.000 euro per l'anno 2011;

i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità devono comunque assicurare il rispetto dei principi in materia di contabilità generale dello Stato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 136.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni del relatore inerenti al rispetto della clausola di invarianza finanziaria, fa presente che la verifica dell'impatto del divieto generalizzato di sovracanonici su eventuali contributi aggiuntivi rientra nelle attività di controllo e di valutazione diretta ad evitare ripercussioni negative sulla finanza pubblica di cui all'articolo 5. Fa, inoltre, presente che nell'ambito di tali attività verrà verificato che le entrate derivanti dalla maggiorazione dei canoni non confliggano con la destinazione di risorse già acquisite in base alla legislazione vigente da alcune amministrazioni pubbliche. Con riferimento, invece, alle osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la clausola di cui all'articolo 7 ha portata generale, mentre la previsione del comma 3 dell'articolo 5 è diretta ad assicurare non solo l'assenza di ripercussioni negative sulla finanza pubblica, ma anche la stabilità economico finanziaria delle concessionarie autostradali. Concorda, infine, sulle osservazioni relative alla natura del comma 2 dell'articolo 5, nonché sulla opportunità di modificare nella clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui.

la verifica dell'impatto del divieto generalizzato di sovracanonici sull'imposizione di eventuali contributi aggiuntivi rientra tra le attività di controllo dirette ad evitare ripercussioni negative per la finanza pubblica previste dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo;

nell'ambito delle attività di controllo di cui al medesimo articolo 5 verrà altresì verificato che le entrate derivanti dalla maggiorazione dei canoni non confliggano con la destinazione di risorse già acquisite a tale titolo, sulla base della legislazione vigente, da amministrazioni pubbliche,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. I decreti di cui al comma

1 dovranno garantire l'equilibrio economico-finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 »;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: « nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, » con le seguenti: « nuovi o maggiori oneri ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

A premessa dei chiarimenti che verranno di seguito forniti in ordine alle osservazioni formulate dalla V Commissione, in merito allo schema di regolamento in argomento, si reputa necessario richiamare, in modo sintetico, il quadro normativo di riferimento, in attuazione del quale dovrà essere adottato il citato regolamento.

La legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 627, prevede la predisposizione di un Programma pluriennale volto a individuare gli obiettivi strategici che il Dicastero della difesa dovrà conseguire nel settore degli alloggi di servizio, per soddisfare le legittime aspettative ed esigenze del personale dipendente.

Successivamente il medesimo articolo, al comma 628, individua una serie di strumenti e meccanismi dei quali l'Amministrazione può avvalersi con flessibilità, in modo da disporre, di volta in volta e nell'intero arco di sviluppo del Programma, della combinazione dei mezzi più idonei, utilizzati da soli o in combinazione, ai fini della prosecuzione e quindi al completamente dello stesso Programma infrastrutturale. In particolare, il complesso delle risorse delle quali l'Amministrazione potrà avvalersi, è la risultante delle seguenti predisposizioni:

alienazione degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;

ricorso alla realizzazione di nuovi alloggi con lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 151 del Codice degli appalti (*project financing*) an-

che attraverso la cessione, a titolo di prezzo, di immobili non più necessari:

impiego dei canoni degli alloggi, realizzati in attuazione del Programma.

Si tratta in sostanza, di un piano complesso di interventi volti a costituire un sistema circolare e interattivo nell'ambito del quale le relative attività sono vincolate alle diverse fasi esecutive (individuazione degli alloggi non più funzionali; vendita di tali alloggi; riassegnazione dei proventi derivanti dalle alienazioni; individuazione dell'esigenza alloggiativa e dei sedimi; realizzazione delle infrastrutture con gli strumenti approntati anche in via alternativa, dalla legge quali accordi di programma, permuta, concessione di lavori pubblici, cooperazione tra i dipendenti) dal buon esito delle quali deriverà la fattibilità dell'intero progetto, nel cui ambito il *project financing* avrà maggiore o minore peso in relazione alle disponibilità finanziarie che conseguiranno all'alienazione degli alloggi non più funzionali.

Le previsioni programmatiche risultano, pertanto, pienamente in linea con le disposizioni della citata legge finanziaria.

Con specifico riferimento ai paventati effetti sull'indebitamento netto strutturale delle spese sostenute per l'attuazione del programma, utilizzando le risorse provenienti dalla vendita degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali del Ministero della difesa, si evidenzia come tale evenienza non sembra potersi concretizzare, atteso che le citate spese non sono

dirette a soddisfare esigenze di funzionamento dell'Amministrazione ma sono, invece, rivolte a ricostituire e anzi ad accrescere il proprio patrimonio alloggiativo, adeguandolo, nel contempo, alle mutate esigenze operative. Talché non sembrano in alcun modo potersi configurare effetti sul l'indebitamento netto strutturale. Peraltro si rileva che l'articolo 18, comma 1, lettera c) del disegno di legge di contabilità e finanza pubblica (A.C. 2555) consente la possibilità di destinare entrate derivanti da entrate in conto capitale a copertura di spese parimenti in conto capitale, questo evidentemente nel presupposto che tale operazione non incida sull'indebitamento netto in base ai criteri contabili della contabilità comunitaria.

Inoltre, l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, prevede, in materia di infrastrutture militari, la costituzione di un fondo in conto capitale al quale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riferimento a tali infrastrutture.

Il Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio costituisce una pianificazione delle misure che il Dicastero intende porre in essere nel rispetto delle citate disposizioni normative, per la realizzazione del parco alloggiativi ritenuto oggi necessario per i prossimi anni, in un contesto di riorganizzazione strutturale correlato al nuovo modello delle Forze armate, al fine di risolvere il problema della indisponibilità alloggiativi del patrimonio esistente, in relazione alla mobilità del personale.

Si tratta, in definitiva, di un Programma di riferimento che potrà essere effettivamente perseguito soltanto in funzione della reale possibilità di realizzazione delle infrastrutture con gli strumenti tecnico-finanziari approntati, anche in via alternativa, dalla legge, quali accordi di programma, permuta, concessione di la-

vori pubblici, cooperazione tra i dipendenti, che impattano minimamente sulla finanza pubblica.

In tale senso, per rispondere alle specifiche osservazioni formulate dal relatore, non si è tenuto conto della definizione dei tendenziali di spesa pluriennale al di fuori delle risorse presumibilmente rinvenibili nel bilancio consolidato della Difesa.

Quanto alle ulteriori osservazioni, si evidenzia:

con riferimento alla modalità di determinazione dei prezzi di vendita, articolo 7, commi 6 e 10, che la *ratio* della legge sembra essere quella di consentire al personale militare di accedere, a condizioni agevolate, all'acquisto, come prima casa, degli immobili alienati in quanto non più funzionali alle esigenze istituzionali e consentire, quindi a tutto il personale e, in specie, a quello militare che per le peculiari condizioni di impiego rispetto ai lavoratori dipendenti di altri comparti, è assoggettato a frequenti spostamenti di sede di servizio, di acquistare l'abitazione principale, presupposto indispensabile per soddisfare la legittima aspettativa di costituire un centro di interessi familiari stabile. Secondo tale impostazione vengono rimodulate le riduzioni che si applicano al prezzo di vendita che, comunque, parte da un prezzo di mercato, determinato con l'ausilio dell'Agenzia del demanio.

Tali procedure di alienazione non costituiscono in ogni caso le uniche perseguibili dall'Amministrazione, potendo la stessa fare ricorso agli altri strumenti di legge, già citati (accordi di programma, permuta, concessione di lavori pubblici, cooperazione tra i dipendenti). Si evidenzia inoltre, che per i nuovi alloggi in costruzione è previsto che i canoni facciano parte dell'equilibrio finanziario dell'operazione e, in tale ottica, saranno adeguati anche i canoni degli alloggi costruiti con finanziamento pubblico;

in merito alla richiesta se si sia tenuto conto, nella valutazione complessiva, della necessità di compensare gli enti locali degli oneri di urbanizzazione, si

osserva che, necessariamente, le operazioni di ricollocamento verranno svolte, secondo la legislazione vigente, riconoscendo gli oneri di urbanizzazione nell'ambito delle disponibilità e/o mediante accordi di programma, in ragione dell'impatto del Programma edilizio militare nei confronti del territorio;

il richiamo alle « dotazioni previsionali di bilancio » si riferisce agli ordinari stanziamenti sui capitoli dello stato di

previsione del Ministro della difesa 7142 « Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento e il completamento delle infrastrutture militari » e 7146 « Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare, acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi ». Su questi capitoli verranno peraltro fatti affluire i proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi non più funzionali.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Svolgimento e conclusione*) 41

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 42

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 42

Sui lavori della Commissione 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attra-

verso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Maurizio FUGATTI (LNP), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

I deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, pongono ulteriori quesiti, ai quali risponde Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), rilevando come essa tenga conto anche dei rilievi espressi informalmente dal deputato

Causi, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di circoscrivere al solo giudice della procedura l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide particolarmente l'esigenza, segnalata dalle osservazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* della proposta di parere, di regolare l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, prevedendo che esso sia consentito esclusivamente alla persona del giudice della procedura, senza possibilità di delega ad altri soggetti.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Atto n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/44/CE, concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (Atto n. 146).

Lo schema di decreto, che è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 2 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria per il 2009, è composto di 6 articoli.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2007/44/CE, ricorda che essa reca disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento, modificando la terza direttiva assicurazioni « non vita » (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE, cosiddetta direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).

In particolare la direttiva prevede un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Tali criteri riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, nonché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.

Il criterio relativo alla « reputazione del candidato acquirente » presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l'acquirente sia autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione europea.

La direttiva intende inoltre anche rafforzare i processi di cooperazione tra

autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente.

In tale contesto la direttiva 2007/44/CE interviene sulle regole concernenti la partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche, con l'obiettivo di armonizzare le diverse normative nazionali vigenti in materia.

Inoltre la direttiva disciplina l'iter autorizzativo che le acquisizioni di capitale dovranno superare, stabilendo un termine massimo di 60 giorni lavorativi per il completamento della valutazione da parte delle autorità nazionali, prevedendo che queste ultime possano porre un veto qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali, nonché stabilendo direttamente alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 30 e 50 per cento), oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione.

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano è scaduto il 21 marzo 2009.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, l'articolo 1, composto da un solo comma, apporta una serie di modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

In particolare, la lettera *d*) sostituisce i commi 1, 2, 5 e 9 dell'articolo 19 del TUB, il quale disciplina l'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazioni in una banca.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 19, come sostituito dal numero 1 della lettera *d*), si prevede che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione della Banca d'Italia sussista quando vengano acquisite partecipazioni in una banca che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole nella banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.

Rispetto al testo attualmente vigente della disposizione si eliminano la nozione di partecipazione rilevante ed il riferi-

mento al 5 per cento dei diritti di voto, a cui è attualmente connesso l'obbligo di richiedere la predetta autorizzazione.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, come sostituito dal numero 2, l'autorizzazione preventiva è prevista anche nel caso di variazioni nelle partecipazioni, quando esse raggiungano o superino le soglie del 20, del 30 o del 50 per cento del capitale, nonché, come già attualmente previsto, quando le variazioni stesse determinino il controllo sulla banca stessa. A tale riguardo la differenza rispetto al testo attuale della disposizione riguarda il fatto che le soglie di partecipazione al superamento delle quali scatta l'obbligo di richiedere l'autorizzazione sono direttamente stabilite dalla norma legislativa, secondo le previsioni della norma comunitaria, e non sono lasciate alla definizione della Banca d'Italia.

La nuova formulazione del comma 5 definisce le condizioni in presenza delle quali la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione; in particolare, rispetto all'attuale formulazione, che richiama esclusivamente la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia dovrà valutare la qualità dell'acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, sulla base:

della reputazione e della solidità finanziaria dell'acquirente stesso;

del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui all'articolo 26 del TUB in capo a coloro che, successivamente all'acquisizione, ricopriranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;

della capacità della banca di rispettare disposizioni che ne regolano l'attività;

dell'idoneità del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sulla banca stessa.

La nuova formulazione del comma 5 specifica inoltre che l'autorizzazione non può essere rilasciata nel caso in cui sussista il fondato sospetto che l'acquisizione

sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La nuova formulazione del comma 9 specifica, rispetto al testo attuale, che le disposizioni attuative emanate in materia dalla Banca d'Italia dovranno in particolare disciplinare le modalità ed i termini del procedimento di valutazione con il quale la Banca d'Italia stessa rilascia l'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie di partecipazione previste dai commi 1 e 2 dell'articolo, nonché i criteri per individuare i casi di influenza notevole sulla banca previsti dal comma 1.

Il comma 8 del predetto articolo 19 viene altresì integrato, stabilendo che la domanda di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni, presentata da soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, deve essere comunicata dalla Banca d'Italia al Ministro dell'economia, il quale può proporre al Presidente del Consiglio di vietare l'autorizzazione stessa, non solo nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca o nel caso di acquisizione di una percentuale del 10 per cento del capitale, ma anche nell'ipotesi, regolata dal comma 2, in cui siano raggiunte o superate le soglie del 20, 30 o 50 per cento del capitale stesso.

In connessione con tali modifiche la lettera g) sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 del TUB, prevedendo che le partecipazioni al capitale delle banche per le quali la Banca d'Italia abbia negato o revocato l'autorizzazione devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla stessa Banca d'Italia.

Rispetto al testo vigente della disposizione viene meno l'obbligo di alienazione delle partecipazioni detenute in violazione dell'articolo 19, comma 6, del TUB, già soppresso dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, ai sensi del quale i soggetti che svolgano in misura rilevante attività d'impresa in settori né bancari e finanziari non potevano acquisire partecipazioni superiori al 15 per

cento o esercitare il controllo sulla banca. Inoltre viene meno il secondo periodo del comma 3, ai sensi del quale la vendita di tali partecipazioni è ordinata dal tribunale, su richiesta della Banca d'Italia.

La lettera *e)* apporta alcune modifiche all'articolo 20 del TUB, in materia di obblighi di comunicazione relativi ad operazioni di acquisto o cessioni di partecipazioni in banche.

In particolare il testo del comma 1 dell'articolo 20 viene riformulato in termini più generali, prevedendo che la Banca d'Italia stabilisca obblighi di comunicazione in ordine alle operazioni di acquisizione o cessione in banche, potenzialmente anche quando queste siano inferiori alle soglie fissate dalla direttiva 2007/44 o riguardino la cessione di partecipazioni già autorizzate.

Inoltre, al comma 2 del predetto articolo, si elimina il termine di 5 giorni entro il quale gli accordi per l'esercizio concertato del voto in una banca devono essere comunicati alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo medesimo, eliminando in tal modo l'incongruenza secondo cui l'accordo potrebbe essere comunicato anche dopo l'assemblea dei soci alla quale l'accordo stesso si riferisce.

Al comma 3 si precisa che la stessa Banca d'Italia stabilisca anche i termini per la comunicazione dei predetti accordi.

La lettera *f)* inserisce nell'articolo 22 del TUB un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale i Capi III e IV del Titolo II del TUB, recanti, rispettivamente, la disciplina sulla partecipazione al capitale delle banche e le norme sui requisiti di professionalità ed onorabilità dei partecipanti al capitale delle stesse banche e degli esponenti aziendali, si applicano anche in caso di acquisti di concerto di partecipazioni nelle banche che determinino il raggiungimento o il superamento delle soglie percentuali stabilite dall'articolo 19 del TUB.

La lettera *h)* apporta modifiche all'articolo 25 del TUB. Oltre all'eliminazione, al comma 1, della nozione di partecipazioni rilevanti, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 19, viene soppresso il comma 2, ai sensi del quale le soglie

partecipative oltre le quali si applicano requisiti di onorabilità dei soggetti titolari delle partecipazioni nelle banche sono definite con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene altresì modificato il comma 3, al fine di precisare che i soggetti i quali non posseggano i predetti requisiti di onorabilità non possono esercitare i diritti di voto relativi alle partecipazioni da essi detenute, qualora tali partecipazioni eccedano le soglie identificate dall'articolo 19, comma 1.

In conseguenza dell'abrogazione del comma 2, al comma 4 dell'articolo 25, relativo all'obbligo di alienazione delle partecipazioni eccedenti possedute dai soggetti privi dei requisiti di onorabilità, il riferimento al comma 2 dell'articolo viene sostituito con quello al comma 3 dello stesso.

In connessione con le modifiche apportate all'articolo 19, la lettera *a)* sopprime la lettera *h)-quinquies* dell'articolo 1, comma 2, del predetto TUB, la quale fornisce la definizione di partecipazioni rilevanti.

Le lettere *m)* ed *n)* intervengono, rispettivamente sugli articoli 108, comma 1, e 110, comma 1, del TUB, relativi ai requisiti di onorabilità ed agli obblighi di comunicazione dei titolari di partecipazioni in intermediari, eliminando anche in quest'ambito il richiamo alla rilevanza delle partecipazioni. Pertanto, alla luce di tali modifiche, i requisiti di onorabilità si applicheranno ai titolari di partecipazioni che superino le soglie definite con regolamento del Ministero dell'economia, mentre i relativi obblighi di comunicazione si applicheranno ai titolari di partecipazioni che superino le soglie definite con regolamento della Banca d'Italia.

Secondo la relazione illustrativa, sebbene la direttiva 2007/44/CE non si applichi agli intermediari finanziari, le modifiche si rendono necessarie per coordinare la formulazione di tali disposizioni con l'eliminazione della nozione di partecipazioni rilevanti.

Le lettere *b)*, *h)*, numero 1, ed *l)*, sostituiscono, in diverse disposizioni del

TUB, la nozione di « partecipazioni rilevanti » con quella di partecipazioni indicate dall'articolo 19 del medesimo TUB, anche in questo caso alla luce della riformulazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19.

Le lettere *i)*, *o)* e *p)* apportano talune modifiche di coordinamento agli articoli 65, 114-*ter* e 114-*quater*, conseguenti alla soppressione dei commi 6 e 7 dell'articolo 19 del TUB operata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.

L'articolo 2, anch'esso composto di un solo comma, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In primo luogo la lettera *b)* modifica sotto diversi profili l'articolo 15 del TUF, il quale reca l'obbligo di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di una società di intermediazione immobiliare (SIM), di una società di gestione del risparmio (SGR) o di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) e disciplina la facoltà, per la Banca d'Italia, di vietare l'acquisizione della partecipazione stessa.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 15, come sostituito dal numero 2 della lettera *b)*, prevede che tale obbligo di comunicazione preventiva sussista nel caso in cui la partecipazione comporti il controllo della società, la possibilità di esercitarvi un'influenza notevole ovvero acquisire una quota percentuale almeno pari al 10 per cento. Inoltre la comunicazione è dovuta quando le partecipazioni raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali del 20, del 30 o del 50 per cento, nonché, in ogni caso, quando si determini l'acquisizione o la perdita del controllo.

Le modifiche principali rispetto al testo vigente riguardano l'eliminazione della nozione di partecipazione qualificata e l'indicazione diretta delle soglie partecipative al superamento delle quali scattano gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia.

Al comma 2 viene sostituito il primo periodo, specificando più dettagliatamente le condizioni alle quali la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione: oltre al parametro, già previsto, della sana e prudente gestione, la Banca d'Italia dovrà valutare la qualità dell'acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri:

reputazione dell'acquirente e possesso dei requisiti di onorabilità;

possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che assumeranno cariche aziendali presso l'intermediario a seguito dell'acquisizione;

solidità finanziaria dell'acquirente;

capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività;

idoneità del gruppo a consentire l'esercizio della vigilanza;

assenza del fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre al comma 2 viene eliminato il termine di novanta giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione, rinviando ad un regolamento della stessa Banca la definirne dei termini entro il quale dovrà essere effettuata la valutazione.

A tale ultimo riguardo considera opportuno specificare che il termine di conclusione del procedimento di valutazione stabilito dal regolamento della Banca d'Italia deve essere congruente con le previsioni della direttiva 2007/44/CE.

In connessione con le modifiche apportate al comma 1, nel quale sono indicate le soglie di partecipazione per le quali scatta l'obbligo di comunicazione preventiva, il numero 5 sostituisce la lettera *a)* del comma 5 del predetto articolo 15, la quale attualmente affida alla Banca d'Italia il compito di individuare le soglie di

partecipazione qualificate, prevedendo invece che la Banca definisca i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini per l'applicazione delle soglie ora indicate dal comma 1, i criteri per l'individuazione dei casi d'influenza notevole, oltre a prevedere, alla lettera c), che la Banca d'Italia definisca le procedure per l'eventuale divieto all'acquisizione delle partecipazioni. Inoltre, sempre in relazione alle modifiche apportate al comma 1, il numero 4 sopprime il secondo periodo del comma 3, il cui contenuto è ormai compreso nel predetto comma 1.

La lettera c) apporta una modifica all'articolo 19 del TUF, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle SIM, al fine di armonizzare tale disciplina con quella relativa all'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni.

In particolare si prevede che tra le condizioni per l'autorizzazione all'attività ricorra la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari delle partecipazioni di cui all'articolo 15, comma 1 (cioè quelle partecipazioni che comportino il controllo o l'influenza notevole sulla società ovvero che attribuiscono una quota di capitale almeno pari al 10 per cento), nonché l'assenza delle condizioni che comportano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, il divieto all'acquisizione delle partecipazioni disposto dalla Banca d'Italia.

Le lettere d), e) ed f) apportano correzioni, analoghe a quelle disposte dalla lettera c), agli articoli 34, 43 e 43-bis, relativamente all'autorizzazione all'attività delle SGR e delle SICAV.

A tale proposito la relazione illustrativa segnala come, sebbene la direttiva 2007/44/CE non si applichi alle SGR, tali modifiche si rendano necessarie per assicurare l'opportuna omogeneità all'interno della disciplina del TUF.

La lettera a) apporta invece una serie di modifiche all'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle SGR e nelle SICAV.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 14 si specifica che tali requisiti, definiti con regolamento ministeriale, si applicano alle partecipazioni indicate dall'articolo 15, comma 1. Inoltre, al comma 2 viene soppresso il primo periodo, il quale prevede che il predetto regolamento ministeriale stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione dei citati requisiti, in considerazione del fatto che tali soglie sono già determinate dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 15.

Le ulteriori modifiche apportate ai commi 3, 4 e 7 sono ugualmente finalizzate a coordinare il testo della disposizione con la riformulazione del comma 1 dell'articolo 15.

L'articolo 3 abroga il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, il quale prevede che, per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 287, i provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia in ordine alla valutazione della sana e prudente gestione, previsti dall'articolo 19 del TUB, e quelli dell'Autorità garante in ordine all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

A tale riguardo si ricorda che le operazioni di concentrazione sono comunicate all'Autorità garante qualora il fatturato totale a livello nazionale realizzato dall'insieme delle imprese interessate dall'operazione stessa, sia superiore a 500 miliardi di lire, ovvero quando il fatturato a livello nazionale dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 50 miliardi di lire.

Secondo la relazione illustrativa dello schema di decreto, nonché secondo la nota in merito del Ministero dell'economia, trasmessa dal Governo al Parlamento, l'abrogazione del comma 5 del predetto articolo 20 risponde esclusivamente all'esigenza di rimuovere l'obbligo, per la Banca d'Italia e per l'Autorità garante, di emanare i provvedimenti di rispettiva competenza entro

60 giorni, in quanto tale termine non sarebbe coerente con quello, più lungo, di 60 giorni lavorativi imposto dalla direttiva 2007/44/CE, né sarebbe realistico, nelle ipotesi in cui sia necessaria una consultazione con le autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, nonché in quanto in tal modo si prevederebbero termini procedurali diversi a seconda che le operazioni di acquisizione del controllo di società bancarie abbiano o meno effetti di concentrazione.

Pertanto, ai sensi della predetta abrogazione, le valutazioni della Banca d'Italia dovrebbero essere effettuate entro i termini stabiliti dalla predetta direttiva 2007, mentre per le valutazioni di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applicherebbero i termini generali in materia di istruttoria per le operazioni di concentrazione, previsti dall'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di chiarirne meglio l'effettiva portata.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Le modifiche più significative, recate dalle lettere da *d)* a *l)*, riguardano l'articolo 68 del predetto codice, concernente la disciplina dell'autorizzazione preventiva, da parte dell'ISVAP, all'acquisizione o alla variazione di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

In particolare al comma 1 dell'articolo 68, come sostituito dalla lettera *d)*, viene eliminato il riferimento alla nozione di partecipazioni rilevanti, nonché quello al superamento della soglia partecipativa del 5 per cento, prevedendo che l'autorizzazione dell'ISVAP sia richiesta quando la partecipazione comporti il controllo o l'influenza notevole sull'impresa, ovvero attribuisca una quota del capitale almeno pari al 10 per cento.

Inoltre, il comma 2, come sostituito dalla lettera *e)*, specifica le soglie percentuali di partecipazione il cui raggiungi-

mento comporta l'obbligo di autorizzazione dell'ISVAP, fissandole nel 20, 30 o 50 per cento.

La lettera *f)* inserisce nell'articolo 68 un nuovo comma *2-bis*, ai sensi del quale le disposizioni dei Capi I e II del Titolo VII del codice delle assicurazioni, relativi alle partecipazioni nelle società di assicurazione e riassicurazione ed ai requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali delle medesime società, si considerano anche le partecipazioni acquisite da soggetti che intendano esercitare in modo concertato i relativi diritti.

La lettera *h)* sostituisce il comma 5 dell'articolo 68, il quale stabilisce le condizioni alle quali l'ISVAP può rilasciare l'autorizzazione all'acquisizione delle predette partecipazioni. In dettaglio si prevede che l'ISVAP dovrà valutare, oltre alla sana e prudente gestione dell'impresa, la qualità dell'acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, anche ai fini della protezione degli assicurati, sulla base dei seguenti criteri:

reputazione dell'acquirente e possesso dei requisiti di onorabilità;

possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che assumeranno cariche aziendali presso l'intermediario a seguito dell'acquisizione;

solidità finanziaria dell'acquirente;

capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività;

idoneità del gruppo a consentire l'esercizio della vigilanza;

assenza del fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto la lettera *i)* introduce nell'articolo 68 un nuovo comma *5-bis*, ai sensi del quale l'ISVAP, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, operi in consultazione con le altre autorità competenti, qualora il potenziale acquirente sia una

banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio ovvero un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in altro Stato membro dell'Unione europea.

La lettera *l)* sostituisce il comma 9 dell'articolo 68, al fine di precisare che il regolamento di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo deve essere basato sulle disposizioni rilevanti in materia dell'ordinamento comunitario e deve definire i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini delle soglie di partecipazione indicate dai nuovi commi 1 e 2 del medesimo articolo 68.

Le lettere *a), b), c), g), m), p), q), u), v)* e *z)* recano una serie di modifiche di natura redazionale ad alcune disposizioni del codice delle assicurazioni, al fine di renderle coerenti con le modifiche apportate all'articolo 68.

La lettera *n)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 70 del codice delle assicurazioni, in materia di comunicazione all'ISVAP degli accordi di voto nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Rispetto alla formulazione vigente si elimina il termine di 5 giorni dalla stipulazione entro il quale l'accordo deve essere comunicato e si prevede che l'ISVAP stabilisca in via generale termini e modalità della comunicazione stessa.

Anche in questo caso l'eliminazione del termine di 5 giorni supera l'incongruenza secondo cui l'accordo potrebbe essere comunicato anche dopo lo svolgimento dell'assemblea dei soci alla quale l'accordo stesso si riferisce.

La lettera *o)* apporta una modifica al comma 2 del medesimo articolo 70, in base alla quale l'ISVAP, oltre a sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo, quando questo possa pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa, può stabilire un termine di alienazione delle partecipazioni oggetto dell'accordo.

Le lettere *r), s)* e *t)* modificano l'articolo 77 del codice, relativamente alle soglie di partecipazione oltrepassate le quali ai titolari delle partecipazioni stesse si applicano i requisiti di onorabilità previsti dallo

stesso articolo 77. In particolare, in considerazione del fatto che le predette soglie sono ora determinate direttamente dall'ISVAP, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 68, si sopprime il comma 2, il quale prevede attualmente che le soglie stesse sono determinate con regolamento ministeriale, e si apportano conseguentemente talune modifiche di coordinamento ai commi 3 e 4.

Le lettere *aa), bb), e cc)* modificano il già citato articolo 204 del codice, il quale prevede che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni l'ISVAP sia tenuto a consultare le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea, nei casi in cui l'acquirente sia un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata da altro Stato membro.

La modifica più significativa riguarda il fatto che, in tali fattispecie, l'ISVAP è tenuto a scambiare tempestivamente con le autorità competenti tutte le informazioni essenziali e pertinenti, nonché ad indicare, nel provvedimento di autorizzazione, gli eventuali pareri o riserve espressi da tali autorità.

L'articolo 5 abroga, a decorrere dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo ricorda che tale ultima disposizione ha abrogato, al primo periodo, i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del TUB, ed ha conseguentemente modificato il comma 8-*bis* del medesimo articolo 19. I predetti commi 6 e 7 contenevano il divieto, per i soggetti che svolgano in maniera prevalente attività d'impresa in settori non bancari, di acquisire partecipazioni superiori al 15 per cento in società bancarie.

Il terzo ed il quarto periodo del comma 1 del predetto articolo 14 prevedono inoltre che ai soggetti i quali, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari o finanziari, l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni bancarie prevista dall'articolo

19 del TUB è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni ivi previste e previo accertamento della competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero la competenza professionale specifica nel settore finanziario.

L'articolo 5 specifica che l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 19, e la connessa modifica al comma 8-*bis* del medesimo articolo 19 rimangono ferme.

La disposizione non sembra avere effetti sostanziali sulla disciplina sostanziale, salvo il venir meno della norma speciale di cui ai predetti terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 185, relativa alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, che tornano pertanto ad essere disciplinate dalle norme del TUB, le quali sono integrate sul punto specifico dallo schema di decreto legislativo.

L'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 7 dicembre. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare preliminarmente l'atteggiamento di assoluta correttezza istituzionale seguito dal Gruppo del PD nel corso dei lavori della Commissione, lamenta in primo luogo come non sia ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Governo il 13 ottobre scorso con riferimento alla proposta di legge C. 1807 adottata dalla Commissione come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di regime tributario dei redditi da locazione. A tale proposito sottolinea inoltre l'esigenza di assicurare chiarezza e rispetto nei rapporti tra maggioranza ed opposizione, ricordando come al Senato, durante la discussione del disegno di legge finanziaria, siano state presentate alcune proposte emendative sulla medesima materia, che, ove approvate, avrebbero privato di senso il provvedimento attualmente all'esame della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla questione sollevata dal deputato Fluvi, sottolinea di aver informalmente sollecitato al Governo la trasmissione della relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807, rilevando, peraltro, come l'Esecutivo abbia espresso una valutazione negativa sulle proposte emendative in materia di regime tributario dei redditi da locazione presentate durante l'esame al Senato del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla quale sono state abbinate le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè;

rilevato come il Capo II della proposta di legge introduca uno speciale procedimento volto a comporre le cosiddette « crisi da sovraindebitamento », vale a dire le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali, che assume particolare rilevanza, in quanto arricchisce l'ordinamento nazionale di uno strumento utile in un contesto economico e sociale in cui il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente molto basso, ha registrato nel corso degli ultimi anni un incremento, pur rimanendo molto al di sotto della media degli altri Paesi avanzati, in particolare degli Stati Uniti degli altri Paesi anglosassoni, ponendo conseguentemente problemi in precedenza estranei al nostro Paese;

sottolineato, al medesimo riguardo, come l'individuazione di modalità più snelle, rispetto alle vigenti procedure fallimentari, per tutelare i diritti dei credi-

tori, possa costituire un elemento molto utile al fine di agevolare l'erogazione del credito nei confronti delle famiglie e degli operatori produttivi di minori dimensioni, la quale trova invece un elemento di ostacolo proprio nella farraginosità delle procedure per il recupero dei crediti, soprattutto in una fase, come quella attuale, caratterizzata da una diffusa crisi economica che sta aggravando la percentuale di incagli e sofferenze bancarie;

evidenziato come la lettera *b-bis*) dell'articolo 2, che introduce nella legge n. 44 del 1999 un nuovo articolo 18-*ter*, ai sensi del quale gli enti locali possono disporre l'esonero parziale o totale, ovvero il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, nonché tariffe e canoni locali in favore dei soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professione, che subiscono un danno o lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, riprenda sostanzialmente il contenuto della risoluzione 7-00085 Causi, esaminata dalla Commissione Finanze;

evidenziata l'estrema delicatezza della previsione di cui all'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, in quanto appare problematico, in particolare per quanto riguarda gli orga-

nismi di conciliazione, consentire l'accesso, senza alcuna forma di autorizzazione, controllo o limitazione, ai dati dell'anagrafe tributaria;

rilevato come le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi previste dall'articolo 25-*bis* siano passibili di determinare minori entrate erariali, per le quali non si indica alcuna forma di copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del procedimento di composizione della crisi, attesa l'apparente discrasia tra il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, e il comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;

b) con riferimento l'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la previsione, nel senso di circoscrivere l'ac-

cesso all'anagrafe tributaria al solo giudice della procedura, ovvero consentirgli di chiedere dati specifici contenuti nell'anagrafe stessa, rilevanti ai fini del procedimento di composizione;

c) al medesimo riguardo, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 25 siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

d) inoltre, con specifico riferimento ai dati contenuti nelle cosiddette «centrali rischi» richiamate dal medesimo articolo 25, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali banche dati faccia riferimento la norma, nonché di prevedere che l'utilizzo dei dati in esse contenuti avvenga nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2007, in quanto applicabili;

e) con riferimento all'articolo 25-*bis*, il quale prevede che la stipula dell'accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la deducibilità delle perdite su crediti sia collegata, non alla stipulazione dell'accordo, bensì all'omologazione dell'accordo da parte del giudice.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di rappresentanti di associazioni e di federazioni di istituti e di insegnanti, del dottor Max Bruschi, presidente della Cabina di Regia per la riforma dei Licei, di esperti del settore e di rappresentanti di associazioni di categoria 53

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 novembre 2009.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti

tecnici e degli istituti professionali, di rappresentanti di associazioni e di federazioni di istituti e di insegnanti, del dottor Max Bruschi, presidente della Cabina di Regia per la riforma dei Licei, di esperti del settore e di rappresentanti di associazioni di categoria.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.30 alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Sui lavori della Commissione	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (<i>Esame e rinvio</i>)	56

RISOLUZIONI:

7-00160 Tortoli e Alessandri: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00056</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	61

INTERROGAZIONI:

5-01593 Alessandri: uso dei fondi stanziati per il riassetto idrogeologico della collina di Belvedere a Ponza	60
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-01840 Di Cagno Abbrescia: lavori di bonifica del sito inquinato « ex Fibronit » di Bari .	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-01932 Mariani: lavori concernenti la localizzazione dell'elettrodotto La Spezia-Acciaiole .	60
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-02093 Bratti: sulle ragioni del mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico	60
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il deputato Aurelio Salvatore

MISITI entra a far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge

finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, nonché i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 136.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, osserva che l'atto del Governo in titolo recepisce nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria n. 38 del 2006 – direttiva cosiddetta « Eurovignette » – riguardante la possibilità, per gli Stati membri dell'Unione europea, di introdurre un sistema di tassazione a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'utilizzo di alcune infrastrutture.

Ricorda, al riguardo, che il fondamento normativo dello schema di decreto risiede nell'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e che il recepimento della summenzionata direttiva risulta particolarmente urgente, in considerazione dell'avvenuta scadenza – il 10

giugno 2008 – del termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare il proprio ordinamento interno alla direttiva in commento. Il mancato rispetto di tale termine ha conseguentemente comportato l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, rileva che la direttiva n. 38 del 2006 si prefigge di favorire l'istituzione di meccanismi equi di imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese di trasporto, sia al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri sia al fine di introdurre un sistema di tariffe relative all'utilizzo dell'infrastruttura stradale più equa, basata sul principio « chi usa paga » e « chi inquina paga ».

Il testo dello schema di decreto recepisce in modo direttamente prescrittivo il contenuto obbligatorio della direttiva, mentre gli aspetti tecnico-applicativi, rimessi alla discrezionalità dei singoli Stati, saranno disciplinati da appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorda, quindi, che con l'articolo 1 viene individuato l'ambito applicativo del provvedimento, relativo ai pedaggi e ai diritti di utenza gravanti sui veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, dal peso totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

L'articolo 2 esplicita le definizioni tecniche utilizzate nel prosieguo dello schema di decreto.

L'articolo 3, relativo ai pedaggi ed ai diritti d'utenza, prevede, tra l'altro, la possibilità di mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa, ovvero su strade che non fanno parte della predetta rete, ma che sono parallele e/o in diretta concorrenza con alcune parti di questa, a condizione di non produrre effetti discriminatori nei confronti del traffico internazionale e di non provocare distorsioni della concorrenza tra operatori. In particolare, fino al 31 dicembre

2011 potranno essere mantenuti o introdotti pedaggi e/o diritti di utenza solo nei riguardi di autoveicoli di peso totale a pieno carico autorizzato di almeno dodici tonnellate; invece, dal 2012 si applicheranno pedaggi e/o diritti di utenza a tutti gli autoveicoli con peso totale a pieno carico autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate.

Si prevede, poi, la possibilità di concedere sconti o riduzioni agli utenti abilitati che non superino, sulla rete stradale trans-europea, il tredici per cento del pedaggio pagato dagli altri autoveicoli equivalenti; in ogni caso, tali agevolazioni non devono recare distorsioni di concorrenza nel mercato interno, devono risultare in una struttura tariffaria lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parità e non devono comportare costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati.

Ricorda, quindi, che il sistema dei pedaggi si fonda sul principio del recupero dei soli costi di infrastruttura; ciò non toglie la possibilità di differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi al fine, fra l'altro, di contrastare i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'uso dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale. In particolare, la differenziazione può essere modulata in funzione della categoria di emissione dell'autoveicolo, nonché della fascia oraria o stagionale di percorrenza. In casi eccezionali e nel rispetto di determinate condizioni, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di forte congestione o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli possa causare significativi danni ambientali.

Ritiene che, in tale ambito, occorra comunque tenere conto delle situazioni locali con particolare riferimento agli utenti abituali dei valichi alpini.

L'articolo 4 dello schema di decreto disciplina nel dettaglio le modalità di determinazione dei pedaggi, stabilendo, fra

l'altro, che i pedaggi medi ponderati, applicabili alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di detta rete, vengano calibrati in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture, oltre a comprendere la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.

Vengono, inoltre, indicati i criteri di calcolo dei nuovi sistemi di pedaggio istituiti dopo il 10 giugno 2008, data ultima per il recepimento della direttiva n. 38 del 2006 da parte degli Stati membri.

L'articolo 5 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo sul funzionamento del sistema dei pedaggi e/o diritti di utenza, in modo da garantirne la trasparenza e la non discriminazione.

Da ultimo l'articolo 6 prevede l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere, entro il 10 dicembre 2010, tutte le informazioni necessarie ai fini della relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva oggetto di recepimento.

Ritiene, quindi, di poter esprimere sin d'ora un giudizio positivo sul provvedimento in esame, riservandosi, comunque, di valutare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo; per tali ragioni, la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere il suddetto parere.

Sostituendosi, quindi, al relatore, impossibilitato ad intervenire in seduta, rileva, in merito al contenuto del provvedimento, che lo schema di decreto in esame, come viene evidenziato nell'articolo 1, è volto alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale quale parte della più ampia INSPIRE – *Infrastructure for Spatial Information in Europe*. A tal fine vengono stabilite norme generali per la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche e delle attività che possono ripercuotersi sull'ambiente.

Il decreto riguarda le collezioni (set) dei dati territoriali che siano disponibili in formato elettronico, siano detenuti da o per conto di un'autorità pubblica o da terzi che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente e riguardino le categorie tematiche di dati territoriali elencate negli allegati I, II e III, in coerenza con gli omologhi allegati della direttiva.

Rileva, quindi, che con il decreto in esame non si impone la raccolta di nuovi dati territoriali, come ribadito dal comma 7 dell'articolo 1.

L'articolo 2 mutua dall'articolo 3 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto. In particolare, ricorda che l'infrastruttura INSPIRE è definita come l'insieme dei dati territoriali e dei relativi servizi, nonché dei metadati che li descrivono e degli accordi, processi e tecnologie per la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei dati.

Rispetto alla direttiva, l'articolo 2 introduce le definizioni di elenco ufficiale delle autorità pubbliche, quale fonte sulle fonti dei dati, e di indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale.

Accanto alla definizione di geoportale INSPIRE, viene introdotta quella dell'omologo geoportale nazionale, quale sito web per l'accesso «interoperativo», a livello nazionale, ai dati e ai servizi, dove l'interoperabilità indica la possibilità di combinare i dati e far interagire i relativi servizi senza interventi manuali ripetitivi e in modo da ottenerne un valore aggiunto potenziato.

L'articolo 3, che non trova una diretta corrispondenza nel testo della direttiva, elenca gli elementi di cui si compone l'INSPIRE nazionale che comprende, oltre a quanto indicato dalla definizione recata dall'articolo 2, anche l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale e l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei dati. La costituzione e l'aggiornamento di tale elenco è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorità nazionale competente per l'attuazione del decreto, la rendicontazione alla Commissione europea ed il raccordo con la rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale è individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale a tal fine dell'ISPRA.

L'articolo 4 individua il contenuto dei metadati e definisce le modalità operative secondo le quali gli stessi dovranno essere creati.

L'articolo 5, che non trova una diretta corrispondenza nel testo della direttiva, individua nel Repertorio nazionale dei dati territoriali il catalogo nazionale dei metadati. In tal modo, INSPIRE determina una particolare articolazione per i dati ambientali delle norme generali sui dati territoriali previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Vengono quindi attribuite al Ministero dell'ambiente funzioni di monitoraggio del processo di definizione e popolamento dei metadati.

L'articolo 6 individua i meccanismi per la definizione delle regole per l'interoperabilità dei dati e dei servizi relativi e assegna all'Autorità nazionale competente il compito di concordare con le analoghe autorità di Stati membri confinanti la

rappresentazione e posizione di dati territoriali relativi agli elementi geografici di confine.

L'articolo 7, oltre a definire le caratteristiche della rete e dei servizi erogati nell'ambito del Sistema pubblico di connettività, prevede la progressiva integrazione dei dati territoriali – al fine di evitare duplicazioni e, quindi, il proliferare delle spese – nell'ambito dell'operante sistema informativo SINAnet gestito dall'ISPRA, che assume la nuova denominazione di SINTAnet (Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale).

Ai sensi dell'articolo 8, il Portale cartografico nazionale assume la denominazione e le funzioni di « Geoportale nazionale » che rappresenta il punto di accesso alla rete SINTAnet. Nella relazione illustrativa viene, quindi, sottolineato che tale scelta consente di « non disperdere gli ingenti investimenti sin qui utilizzati ed a preservare e garantire un punto di accesso già operativo ».

L'articolo 9 introduce « i principi INSPIRE della libertà e della gratuità dell'accesso » ai servizi di ricerca e consultazione delle informazioni territoriali da parte del pubblico e disciplina le deroghe, a tali principi, cui le autorità pubbliche possono ricorrere per escludere l'accesso in forza di particolari esigenze, tra cui si ricordano: pubblica sicurezza, difesa nazionale, tutela delle relazioni internazionali, riservatezza delle deliberazioni interne, diritti di proprietà intellettuale, tutela dell'ambiente (la norma cita espressamente il caso dell'informazione sull'ubicazione di specie rare). Un'altra deroga è prevista dal comma 8 per la tariffazione degli accessi per esigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali.

L'articolo 10 introduce il principio della massima condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche centrali e periferiche stabilendo, in generale, che tale scambio avvenga in modo gratuito; individua, quindi, i casi di deroga a tale principio generale prevedendo la possibilità di introdurre tariffe. La relazione

illustrativa sottolinea che tale possibilità è prevista solo nei casi in cui « l'autorità pubblica non sia supportata nell'attività di produzione dei dati e dei relativi servizi da finanziamenti pubblici, ma si autofinanzi con la produzione stessa dei dati ».

L'articolo 11, che recepisce l'articolo 18 della direttiva, al fine del coordinamento dei contributi di tutti i soggetti coinvolti nell'INSPIRE nazionale, prevede la creazione di un organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono dati territoriali. Tale organo è individuato nel Tavolo di Coordinamento Stato-Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale che assume la denominazione di Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e viene trasferito presso il MATTM.

L'articolo 12 definisce i meccanismi di monitoraggio, prevedendo la pubblicazione dei risultati del monitoraggio nonché, ogni anno entro il 30 aprile, la messa on line sul sito web del MATTM dell'elenco dei set di dati territoriali, dei relativi servizi e dei servizi di rete.

Le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14 e 15 definiscono le modalità per la modifica degli allegati al decreto, recano l'usuale clausola di invarianza finanziaria e obbligano le autorità pubbliche ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

7-00160 Tortoli e Alessandri: estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00056).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 6 ottobre 2009.

Roberto TORTOLI (Pdl) illustra la riformulazione della risoluzione in titolo in base alla quale si richiede al Governo di promuovere le opportune iniziative ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi relativamente alle determinazioni concernenti il SIN delle Strillaie.

Raffaella MARIANI (PD) mostra perplessità sui motivi per i quali si intende rivedere un progetto che ha visto il coinvolgimento di tutti gli enti e gli organismi competenti e sul quale il Ministero dell'Ambiente ha fornito il proprio benestare. Ritiene semmai che se nuove problematiche siano emerse in questi ultimi tempi, sarebbe opportuno prevedere delle audizioni nei confronti dei soggetti competenti al fine di meglio approfondire ogni aspetto problematico. Qualora tale richiesta non dovesse essere accolta, il partito democratico esprime la propria contrarietà sul nuovo testo della risoluzione in esame, testé presentato dai presentatori.

Mauro LIBÈ (UdC) condivide quanto proposto dal deputato Mariani in ordine all'opportunità di svolgere un'audizione nei confronti dei soggetti competenti, ritenendo che, da un lato, le motivazioni alla base della nuova versione della risoluzione in titolo sembrano degne di approfondimento, dall'altro, le istituzioni competenti hanno già espresso una loro valutazione che dovrebbe, semmai, essere rivista.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) stigmatizza il fatto che si intenda con atto di indirizzo indurre il Governo a rivedere un'istruttoria già svolta e ormai compiuta, ritenendo che su tale strada numerosi

sono i casi che potrebbero essere segnalati e che richiederebbero un più attento esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA ritiene di poter confermare le considerazioni svolte nelle precedenti sedute in merito all'istruttoria svolta che ha interessato l'area in esame; ritiene, comunque, di poter accedere all'impegno previsto nella nuova versione della risoluzione in esame, consistendo lo stesso nella convocazione della Conferenza dei Servizi presso il ministero dell'Ambiente.

Raffaella MARIANI (PD) ribadisce le perplessità espresse in precedenza dal momento che non risulta chiaramente quale finalità è insita nel convocare una Conferenza di Servizi nel momento in cui si ritiene che l'istruttoria svolta abbia fornito tutti gli accertamenti necessari.

Roberto TORTOLI (Pdl), cofirmatario della risoluzione in titolo, precisa che il sito delle Strillaie è l'unico caso in cui il sito da bonificare confina con un terreno sul quale insiste una discarica.

Alessandro BRATTI (PD) si domanda il motivo per cui si chiede al Governo un impegno a convocare una Conferenza di servizi quando tale facoltà rientra nelle ordinarie competenze del dicastero dell'Ambiente.

La Commissione approva, quindi, la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00056 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.20.

5-01593 Alessandri: uso dei fondi stanziati per il riassetto idrogeologico della collina di Belvedere a Ponza.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renato Walter TOGNI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando, comunque, come permanga una certa incertezza sui lavori riguardanti la collina Belvedere.

5-01840 Di Cagno Abbrescia: lavori di bonifica del sito inquinato « ex Fibronit » di Bari.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL) rileva la particolare situazione di stallo che caratterizza l'istruttoria relativa alla bonifica dell'area in esame ed invita il Ministero dell'ambiente a vigilare affinché la situazione possa essere sbloccata nel più breve tempo possibile.

5-01932 Mariani: lavori concernenti la localizzazione dell'elettrodotto La Spezia-Acciaio.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD) ricorda la situazione di estremo disagio ed apprensione delle popolazioni residenti nelle vi-

cinanze dell'elettrodotto richiamato nell'interrogazione in titolo e chiede che il Ministero dell'Ambiente metta in atto una rete di controlli al fine di garantire la salute dei cittadini e metta in atto ogni intervento utile affinché si chiariscano le intenzioni della società in ordine ai lavori che intende effettuare.

5-02093 Bratti: sulle ragioni del mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro BRATTI (PD) ricorda che il bacino padano, per la sua particolare conformazione morfologica e per l'alto indice di densità di popolazione e di attività produttive, riveste caratteristiche così particolari da poter richiedere un'attenzione specifica da parte della Commissione europea, la quale, nonostante l'egregio lavoro di coordinamento svolto dalle regioni interessate, ha ritenuto che, in mancanza di un piano nazionale sulla qualità dell'aria, non sia possibile valutare possibili deroghe alla normativa vigente. Sollecita, quindi, il Governo a seguire tale questione, anche perché, a differenza delle politiche relative all'abbattimento di CO₂, in questo caso si tratta di operare per un contenimento delle polveri sottili che hanno una incidenza negativa acclarata sulla salute umana, magari coinvolgendo anche gli altri dicasteri interessati.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

7-00160 Tortoli e Alessandri: estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premessi che:

in località Strillaie, nelle vicinanze del litorale grossetano e dei centri turistici di Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Principina a Mare – incuneata tra siti di importanza comunitaria e regionale (SIC – SIR) nonché zone di protezione speciale (ZPS) – si trova una discarica nella quale da oltre 30 anni vengono conferiti rifiuti indifferenziati;

il sito delle Strillaie è stato qualificato « sito di bonifica di interesse nazionale » (SIN) direttamente dal decreto legislativo n. 152/2006;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 agosto 2006, avente ad oggetto la perimetrazione provvisoria del SIN di bonifica delle Strillaie, all'articolo 1 comma 3, dispone testualmente: « L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto »; e il successivo comma 4 dispone che « Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di messa in sicurezza e bonifica »;

pertanto, la necessità di estendere il SIN poggia, non già sull'acclarato stato

di inquinamento di aree attualmente ad esso esterne (inquinamento che è stato per altro già accertato come più in basso dettagliato), ma, in un'ottica di tutela anticipata, sulla mera possibilità che esista una situazione di inquinamento che debba richiedere anche solo nuovi accertamenti analitici;

preso atto che:

la Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 giugno 2007 ha accertato lo stato di inquinamento della falda acquifera sottostante l'area della discarica ricompresa all'interno dell'attuale perimetrazione del SIN, ordinando al Comune di Grosseto gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e all'uopo disponendo numerose prescrizioni. Perciò, in esecuzione delle prescrizioni ministeriali, il Comune di Grosseto con delibera della Giunta Comunale del 22 aprile 2008 ha approvato il quadro economico e le modalità degli « interventi di messa in sicurezza di emergenza, basati su un sistema di emungimento e successivo trattamento delle acque di falde contaminate »;

inoltre, richiamando espressamente il citato decreto ministeriale 11 agosto 2006, la Conferenza dei Servizi ha riconosciuto la necessità di effettuare una caratterizzazione completa dei suoli e delle acque dell'area così detta CDR che è attualmente esterna al perimetro del SIN, ma ad esso immediatamente adiacente senza soluzioni fisiche di continuità; all'esito di tale caratterizzazione la stessa

Conferenza dei Servizi avrebbe indicato le eventuali necessarie misure di messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica e avrebbe valutato l'eventuale inserimento dell'area nel perimetro del SIN (vedi Verbale Conferenza dei Servizi del 26 giugno 2007, pag. 3-4); così facendo la Conferenza dei Servizi ha manifestato la volontà di considerare rilevante, ai fini della estensione del perimetro del SIN, l'eventuale stato di inquinamento della falda e/o dei terreni dell'area CDR;

preso atto altresì che:

dalle analisi effettuate, sia da ARPAT, sia dal Comune di Grosseto (condotte da TEA Ambiente s.p.a.), sia dalle Associazioni ambientali (condotte dal dottor D'Oriano – Presidente dell'Ordine dei Geologi di Firenze, Docente al centro di Geotecnologie all'Università di Siena) è emerso uno stato di inquinamento della falda acquifera sottostante all'area CDR, inquinamento non riconducibile al cosiddetto « fondo naturale » e analogo a quello già accertato in corrispondenza dell'area SIN;

da studi disponibili – eseguiti da TEA Ambiente s.p.a. (per il Comune di Grosseto nell'ambito del progetto di messa in sicurezza di emergenza), dal Dott. D'Oriano e da EDRA (per le Associazioni Ambientali) – si evincerebbe che tale inquinamento proviene dall'area SIN;

tenuto conto che:

durante le operazioni di caratterizzazione dell'area CDR, sono stati rinvenuti ingenti cumuli di materiali inerti di vario tipo (asfalto, calcestruzzo, plastica, tubi, marciapiedi) derivanti, per stessa ammissione delle amministrazioni locali, dalla demolizione di aree urbane e ivi accantonati nel 2003 come « terre e rocce da scavo », ossia come rifiuti che potrebbero essere classificati come « speciali » ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 152/2006, e dalle norme ad esso antecedenti, ivi comprese quelle in vigore al tempo dell'asserito deposito;

la succitata Conferenza dei Servizi ha subordinato all'esito delle analisi sui cumuli presenti nell'area CDR la valutazione sull'opportunità di promuovere l'estensione del perimetro del sito d'interesse nazionale, con le modalità di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

considerato che:

dai dati ARPAT del 2008, relativi alla caratterizzazione dei cumuli, sia nel caso di dati espressi sul totale comprensivo dello scheletro che riferiti alla sostanza secca, si rileva che i valori sono inferiori ai limiti riportati nella colonna A tabella 1 allegato 5 della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5/00136 dell'onorevole Tortoli, riguardante l'estensione del SIN delle Strillaie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ribadito che l'inquinamento della falda al di sotto dell'area CDR è analogo a quello riscontrato all'interno del SIN;

pertanto esisterebbero le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrebbe anche modificare il perimetro del SIN, con le modalità di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la possibilità di modificare il perimetro del SIN non può essere condizionata dal fatto che il Comune di Grosseto ha già approvato gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) della falda sottostante l'area SIN ordinati dal Ministero, giacché tali interventi;

secondo gli studi del dottor D'Oriano e di EDRA, tali interventi di messa in sicurezza di emergenza potrebbero non essere adeguati a impedire che gli inquinanti continuino a percolare nelle falde acquifere,

tenuto conto altresì che:

la logica procedimentale, delineata dalla Conferenza dei Servizi, impone alla

Conferenza medesima di prendere atto dello stato di inquinamento dell'area CDR, valutando la possibilità di estendere il SIN anche a detta area CDR e avocando così a sé (come la legge impone) ogni decisione in merito alle misure di bonifica del sito CDR, senza delegare gli interventi a terzi;

la stessa Conferenza di Servizi, ha preso atto dei risultati analitici relativi alla caratterizzazione dei cumuli in area CDR, che evidenziavano l'assenza di superamenti dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda i suoli, ma ha anche preso atto dello stato di inquinamento della falda acquifera sottostante all'area CDR, analogamente a quanto già accertato in corrispondenza dell'area SIN, come emerso dalle analisi condotte dalla stessa ARPAT nel 2008, nonché dal Comune di Grosseto (analisi TEA Ambiente s.p.a.), e dalle Associazioni ambientali (analisi

EDRA e D'Oriano – Presidente dell'Ordine dei Geologi di Firenze, Docente al centro di Geotecnologie all'Università di Siena);

vi è l'evidente necessità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sovrintenda con la dovuta assiduità agli interventi di messa in sicurezza di emergenza: della intera falda,

impegna il Governo

sulla base delle motivazioni espone in premessa, a promuovere le opportune iniziative di carattere amministrativo dirette alla convocazione nel più breve tempo possibile della Conferenza di Servizi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente alle determinazioni concernenti il SIN « Le Strillaie ».

(8-00056)

« Tortoli e Alessandri ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01593 Alessandri: uso dei fondi stanziati per il riassetto idrogeologico della collina di Belvedere a Ponza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01593 presentata dall'onorevole Alessandri, riguardante le operazioni per il riassetto idrogeologico nella collina del Belvedere nel comune di Ponza, si rappresenta quanto segue.

Nel 2007, il comune di Ponza ha fatto richiesta al Ministero dell'ambiente di un finanziamento, per un importo pari a 1.966.770, al fine di mettere in sicurezza la località denominata « Collina Belvedere », che presenta diverse situazioni a rischio di frana. In particolare, nella richiesta di cui trattasi, venivano evidenziate due aree maggiormente critiche: la strada comunale « via Madonna » e la parte sommitale della collina stessa, dove è presente anche il Giardino Botanico Ponzese.

Stante l'esiguità delle risorse disponibili per far fronte alle numerose richieste pervenute da tutto il territorio nazionale, il Ministero, con decreto ministeriale del 6 novembre 2007, ha concesso il finanziamento per un importo, però, di 1.000.000 di euro.

Dal momento che il finanziamento concesso risultava pari a circa la metà di quanto necessario per la sistemazione di tutta l'area della collina Belvedere, l'amministrazione comunale, nell'ottica di destinare i fondi ricevuti alla salvaguardia del sito, a maggior rischio, ha commissionato uno studio geologico che evidenziasse nell'area della collina le zone maggiormente critiche. Tale studio ha individuato come area a rischio più elevato tutta la falesia sottostante la strada comunale via Madonna.

Nel periodo intercorrente tra la richiesta di finanziamento e la concessione dello

stesso si è aggravata la situazione di dissesto del costone sottostante la via Parata, prosecuzione di via Madonna, posta alla base della Collina Belvedere. A dimostrazione della pericolosità di quest'area sono pervenute al comune numerose segnalazioni di instabilità del costone roccioso da parte di privati cittadini ed una segnalazione dalla regione Lazio Area Genio Civile di Latina che sollecitava ad intraprendere azioni a tutela della pubblica incolumità per contrastare il distacco di un fronte roccioso su via Parata. A seguito di tale sollecito il sindaco, responsabile della salvaguardia della salute pubblica, ha anche emesso un'ordinanza per inibire la sosta ed il transito degli autoveicoli sul ponte di via Parata, per il rischio di crollo.

Nel frattempo, anche la prefettura di Latina, Area protezione civile-Difesa civile-Soccorso pubblico, sollecitava un'intervento urgente nell'area.

In tale contesto, l'Amministrazione comunale si è risolta a destinare il finanziamento concesso alla messa in sicurezza della strada comunale di via Parata: a supporto di tale decisione c'era anche la considerazione che nel sito di intervento alternative, a differenza di via Parata, non vi sono opere pubbliche a rischio e, inoltre, ricadendo prevalentemente in una proprietà privata, ci sarebbero state delle procedure di esproprio che avrebbero rallentato molto la realizzazione dell'intervento.

Il comune ha, comunque richiesto, al Ministero dell'ambiente un parere sulla legittimità dell'utilizzo delle risorse per tale intervento.

A seguito di tale richiesta, il Ministero ha condotto un'istruttoria sulla documentazione disponibile e da questa non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento di via Parata, in quanto costituisce, comunque, una parte dell'intervento complessivo ammesso a finanziamento e in considerazione delle numerose

segnalazioni che confermavano la necessità di intervenire con urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità e per far sì che la situazione non si aggravasse ulteriormente.

Il Ministero dell'ambiente ha, dunque, rilasciato parere favorevole al comune di Ponza con nota del 14 luglio 2007.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01840 Di Cagno Abbrescia: lavori di bonifica del sito inquinato « ex Fibronit » di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-01840 presentata dall'onorevole Di Cagno Abbrescia e riguardante la bonifica della ex fabbrica Fibronit di Bari, si rappresenta quanto segue.

Il sito d'interesse nazionale di Bari Fibronit è stato inserito tra i siti da bonificare d'interesse nazionale, con decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale 8 luglio 2002. La perimetrazione riguarda un'area di circa 150.000 mq, che comprende l'ex stabilimento di produzione di cemento-amianto Fibronit e le aree ad esso connesse.

Le principali criticità ambientali del sito riguardano l'inquinamento da amianto dovuto alla presenza di manufatti, rifiuti, coperture ed impianti realizzati con questo materiale.

Le numerose Conferenze di Servizi, tenutesi presso il Ministero dell'ambiente e finalizzate alla bonifica del sito ex Fibronit, hanno preso atto delle attività di caratterizzazione effettuate e dei risultati delle indagini sullo stato di inquinamento, che hanno evidenziato una contaminazione dell'area da amianto, presente sottoforma di residui di lavorazione, cocci e materiali friabili in cemento-amianto. In particolare, alcune aree presentano una contaminazione consistente e diffusa che raggiunge lo spessore di alcuni metri.

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza nel sito Bari Fibronit sono gestiti, in sostituzione e in danno, dal comune di Bari e dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, sulla base dei fondi stanziati dal Piano nazionale di bonifiche di cui al decreto

ministeriale n. 468 del 2001, già trasferiti alla regione Puglia, e pari a 2,2 milioni di euro. In particolare, le attività gestite dal comune di Bari sono finalizzate all'allontanamento di tutti i rifiuti, delle coperture in eternit, degli impianti e di tutti i materiali contenenti amianto dai capannoni presenti sul sito.

Lo stesso comune, a tal riguardo, riferisce che i lavori di messa in sicurezza di emergenza del Sito industriale dell'ex stabilimento Fibronit si sono conclusi nel giugno del 2007.

Successivamente, il comune, a seguito di licitazione privata, con Determinazione dirigenziale della ripartizione Contratti e Appalti del 20 settembre 2007, ha incaricato un gruppo di progettazione per la redazione del progetto preliminare e definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito in questione.

La Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2008 ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare di messa in sicurezza permanente predisposto dall'amministrazione comunale, ritenendo il recepimento di dette prescrizioni condizione sufficiente per la presentazione della versione definitiva del progetto in questione.

Per ottemperare a quanto richiesto si è reso necessario effettuare indagini integrative di caratterizzazione per identificare con maggior dettaglio la condizione di inquinamento del sottosuolo. Con l'occasione, sono state eseguite anche prove geotecniche in prossimità dei muri di contenimento dello stabilimento.

Tali nuove analisi hanno avuto, inoltre, lo scopo di consentire l'individuazione

delle zone di fruibilità del parco che l'amministrazione comunale intende realizzare sull'area ex Fibronit.

Le indagini, sulla base di una specifica convenzione stipulata in data 18 giugno 2008, sono state affidate all'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.

La trasmissione al comune dei risultati delle analisi da parte di ARPA Puglia è avvenuta il 6 novembre u.s. I nuovi dati, in corso di valutazione da parte dell'amministrazione comunale, sono stati resi disponibili ai professionisti incaricati al fine di consentire il completamento della progettazione definitiva dell'intervento di bonifica che, in base al disciplinare tecnico, dovrà avvenire nei prossimi 90 giorni.

Il Ministero dell'ambiente è, quindi, in attesa di ricevere la versione definitiva del progetto di messa in sicurezza permanente al fine di procedere con gli adempimenti istruttori di competenza.

In merito all'inquinamento riconducibile alle attività della Fibronit, si informa che a carico dei responsabili dell'ex sta-

bilimento, nel 2001, è stato promosso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari un procedimento penale nel quale il Ministero dell'ambiente si è costituito parte civile per il risarcimento dei danni ambientali cagionati, quantificati dall'APAT (oggi ISPRA) in circa 8 milioni di euro.

All'esito del giudizio di primo grado, è stata accertata la responsabilità degli imputati per i fatti contestati ed è stata disposta a loro carico la condanna al pagamento di una provvisoria in favore di questa amministrazione pari a 5 milioni di euro.

Avverso la predetta sentenza è stato, poi, interposto appello, all'esito del quale sono state lasciate sostanzialmente immutate le statuizioni civili di primo grado riguardanti il Ministero dell'ambiente, essendo stata confermata la condanna al versamento della suddetta provvisoria.

Si è attualmente in attesa di conoscere gli esiti del successivo giudizio per Cassazione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01932 Mariani: lavori concernenti la localizzazione dell'elettrodotto La Spezia-Acciaiuolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-01932 presentata dall'onorevole Mariani e riguardante l'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'elettrodotto a 380 La Spezia-Acciaiuolo nel comune di Lucca, località Farneta, si rappresenta quanto segue.

Già il 4 ottobre 2006, come denunciato nell'atto di sindacato ispettivo, sull'argomento fu presentata l'interrogazione n. 5-00262 e in tale occasione, da notizie fornite dall'ARPA Toscana, risultò che negli anni 2005 e 2006 vi erano state campagne di monitoraggio che avevano fornito un valore dell'induzione magnetica ben al di sotto del valore di attenzione di 10 μ T (micro tesla) fissato dalla vigente normativa.

La stessa ARPA condusse nel 2007 una ulteriore campagna che confermò la normalità della situazione espositiva; consigliando, tuttavia, al comune, avente funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale per l'esposizione ai CEM, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 36 del 2001, di attuare un monitoraggio a lungo termine, stimando che, in base alle misure effettuate, il valore di attenzione di 10 μ T potesse essere superato solo in caso di corrente superiore a 1660 A per un'intera giornata (il valore massimo di corrente nel 2007 è stato di 847 A).

La Divisione competente del Ministero dell'ambiente interessò del problema anche l'APAT, ora ISPRA, che nel 2008, con un programma di simulazione, trovò valori sostanzialmente più bassi di 10 μ T (micro tesla), stimando che un superamento si potesse avere solo con una corrente pari a 1200 A. Anche l'ISPRA ritenne che un

monitoraggio a lungo termine avrebbe contribuito a chiarire ulteriormente eventuali persistenti perplessità.

A tal proposito, si ribadisce che l'articolo 14, comma 1, della legge quadro stabilisce che: «Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente...».

Allo stato attuale, il Ministero dell'ambiente non ha avuto notizia di violazione delle norme vigenti in materia di esposizione della popolazione.

Dal canto suo, il Ministero dello sviluppo economico, sulla vicenda ha riferito che la società Terna rassicura che l'elettrodotto «La Spezia-Acciaiuolo a 380 kV» è esercito nel rispetto della normativa e delle condizioni previste a tutela dell'ambiente, della salute umana e del rispetto della legislazione sui campi elettromagnetici.

Con riferimento alla denunciata «apprensione dei cittadini rispetto all'esigenza di rispettare la distanza di sicurezza dell'infrastruttura dalle civili abitazioni», l'elettrodotto in questione rispetta pienamente la «distanza di sicurezza» stabilita dalle norme vigenti. Si segnala che la questione è attualmente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003: «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, emanato in attuazione della legge quadro 36/2001 ».

Quest'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che la valutazione delle distanze possa essere fatta solo per nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, e per nuovi insediamenti e nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, in conformità con il decreto 29 maggio 2008 « Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ».

Com'è noto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 ha introdotto per il campo elettrico un limite di esposizione pari a 5 kv/metro e per il campo magnetico i seguenti valori per gli elettrodotti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto:

limite di esposizione di 100 microTesla;

valore di attenzione pari a 10 microTesla.

In merito, la stessa Terna precisa che l'elettrodotto in questione rispetta tali valori, come ha recentemente confermato il tribunale di Lucca che, sulla base di rilievi effettuati, ha rigettato il ricorso proposto da alcuni residenti della zona, affermando, nel provvedimento conclusivo del 19 giugno 2009, che: « Nel caso di specie come riconosciuto dagli stessi ricorrenti e come si evince dalla CTU [...] nell'ambito della accertamento tecnico preventivo [...] dalle analisi delle tabelle riassuntive dei valori di esposizione che hanno interessato le abitazioni dei ricorrenti si evince che nel periodo analizzato dal citato CTU, ovvero novembre 2004 marzo 2007, non si è mai

verificato alcun superamento dei valori di attenzione pari a 10 microTesla di induzione magnetica ». Da ciò deve desumersi che, essendo stati rispettati i valori di induzione magnetica e non sussistendo più i limiti relativi alle distanze che devono intercorrere tra gli elettrodotti e gli insediamenti abitativi, essendo stati detti limiti abrogati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2003, deve presumersi, fino a prova contraria, la non pericolosità di tali valori di esposizione ».

Il giudice, sulla base dei rilievi tecnici effettuati ha quindi riconosciuto il pieno rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge per l'elettrodotto La Spezia-Acciaiole.

Quanto poi alla « scarsa disponibilità della società Terna a prendere in considerazione le legittime preoccupazioni dei cittadini », la società precisa che ogni richiesta di intervento su elementi della rete elettrica di trasmissione nazionale viene considerata, sempre che sia conforme alla legge.

Con riferimento, infine, all'inciso dell'interrogazione secondo cui: « Terna ha avviato nuovi lavori dei quali non è chiara la finalità », la società rassicura che si è trattato di lavori di manutenzione ordinaria, periodicamente eseguiti con la mera sostituzione di parti di linea, che non hanno determinato alcuna modifica nelle caratteristiche fisiche dell'impianto e, quindi, in termini di campi elettromagnetici, e che tali interventi sono stati comunque comunicati alle autorità competenti, ASL e ispettorato provinciale del Lavoro.

Fatto confermato anche dall'ARPAT che, tra l'altro, ha comunicato che continuerà ad effettuare verifiche nel tempo lungo il tracciato della linea, aggiornando le stime di esposizione sulla base dei dati di corrente che saranno resi disponibili da Terna spa.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02093 Bratti: sulle ragioni del mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02093 presentata dall'onorevole Bratti ed altri, riguardante la mancata predisposizione del Piano Nazionale per la Qualità dell'aria, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, è utile precisare che la ricostruzione degli eventi operata nell'interrogazione di cui trattasi è inesatta, laddove si indica che la competenza istituzionale in materia di gestione della qualità dell'aria sia in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il nostro attuale ordinamento in materia, basato sul decreto legislativo 351 del 1999, che recepisce la direttiva 96/62/CE, affida alle regioni il compito di emanare piani e programmi di qualità dell'aria per il raggiungimento dei valori limite, compresi quelli del PM10. Al Ministero sono affidati, invece, compiti di coordinamento e di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Commissione europea.

Non esistono, quindi, nel nostro ordinamento, presupposti normativi in base ai quali il Ministero dell'ambiente possa adottare un piano nazionale in materia di qualità dell'aria.

L'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, consente agli Stati Membri di derogare temporaneamente all'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 in zone che presentano particolari caratteristiche e a condizione che siano assolti alcuni obblighi.

Tale articolo deve essere letto in modo combinato con quanto disposto dalla direttiva quadro 96/62/CE e dalle relative

direttive figlie, vigenti fino al recepimento della suddetta direttiva, previsto entro il prossimo mese di giugno.

Le zone per cui è possibile richiedere la deroga sono quelle per le quali esista un nesso di causalità tra i superamenti registrati e il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) caratteristiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, specifiche del sito o derivanti da condizioni climatiche;

b) rilevante contributo transfrontaliero.

Per le suddette zone è possibile richiedere la deroga purché:

1) siano state già adottate tutte le misure previste dalle precedenti disposizioni comunitarie in materia per il raggiungimento dei valori limite a partire da 1° gennaio 2005 (ovvero siano stati adottati i piani previsti dall'articolo 8 della direttiva 96/62/CE);

2) la richiesta sia accompagnata da un ulteriore piano di misure conforme alle disposizioni della direttiva;

3) sia dimostrato il conseguimento dei valori limite per il PM10 entro il 2011.

La Commissione europea, nel riferire la necessità di ulteriori misure per assicurare il conseguimento dei valori limite del PM10 nelle zone in cui è richiesta la deroga, non può che fare riferimento ad un piano che interessi l'ambito nazionale, in quanto ciascuno Stato Membro è so-

vano nel ripartire le competenze all'interno delle proprie Istituzioni.

Ciò non toglie che, a seguito delle attività svolte con le regioni per la presentazione dell'istanza di deroga, non siano risultati evidenti i limiti intrinseci che caratterizzano le misure di livello locale, dovuti in larga parte alla circostanza che il fenomeno da contrastare è caratterizzato da una scala spaziale transfrontaliera o, come risulta dai più recenti studi, addirittura globale.

Il PM10, infatti, è composto da una componente primaria e da una componente di origine secondaria che in Italia, come risulta dalle stime ottenute dalle simulazioni modellistiche, arriva a pesare fino al 70-80 per cento delle concentrazioni di PM10.

Tale componente secondaria deriva dalla trasformazione di inquinanti gassosi, quali: ossidi zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca, ossia di inquinanti che si definiscono « transfrontalieri » per le caratteristiche di permanenza in atmosfera e di trasporto su lunghe distanze.

È stata, quindi, delineata la necessità di adottare misure a livello nazionale nei settori dei trasporti, dell'industria e dell'agricoltura, da integrare con i piani regionali, per contrastare le concentrazioni atmosferiche di PM10 secondario attraverso la riduzione, sull'intero territorio nazionale, delle emissioni dei relativi precursori.

Di conseguenza, il Ministro dell'ambiente ha coinvolto i Ministri interessati, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, che hanno fornito un primo contributo in termini di misure afferenti i settori di rispettiva competenza.

Tali misure sono state inviate alla Commissione europea ad integrazione di quelle già inviate con l'istanza di proroga. Dal momento che queste misure sono state considerate dalla Commissione non sufficienti ad assicurare il rispetto dei valori limite, si sta attualmente lavorando con il Ministero dello sviluppo economico, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, ad un ulteriore

pacchetto di misure che ciascun Ministero attuerà nell'esercizio delle proprie competenze, in relazione alla modifica e l'integrazione delle norme che disciplinano i settori che sono oggetto delle misure.

Si ritiene, dunque, che l'unico modo concreto di affrontare le problematiche dell'inquinamento atmosferico sia quello di tentare un approccio integrato nell'ambito delle pianificazioni dei settori produttivi e dei servizi (infrastrutture, trasporti, sviluppo produttivo e di insediamenti abitativi). Il miglioramento della qualità dell'aria deve essere perseguito attraverso un piano di intervento strategico unitario, basato su una maggiore integrazione ed un forte coordinamento delle diverse politiche di sviluppo ed è in questa direzione ed in quella di una maggiore integrazione fra le azioni di ambito regionale e di ambito centrale che il Ministero sta muovendosi nella proposta di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/590/CE.

L'inquinamento atmosferico da PM10 è un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, ma è diffuso sul tutto il territorio europeo. Gli unici Stati Membri della Unione europea che non sono stati affetti da superamenti sono l'Irlanda, la Finlandia e il Lussemburgo. Tutti gli altri, come l'Italia, hanno presentato richieste di deroghe che, per la maggior parte dei casi, sono state accolte, come per l'Italia, solo parzialmente.

Per l'Italia però è stata aperta una procedura di infrazione che si sarebbe potuta evitare se la richiesta di deroga alla Commissione non fosse stata inviata in ritardo; ritardo imputabile al precedente Governo.

Infatti, come è noto, il precedente Ministro, nel gestire, negli anni 2006 e 2007, il negoziato della norma comunitaria che avrebbe introdotto la possibilità di deroga per il superamento dei valori limite del PM10 (poi diventata la direttiva 2008/50/CE), ha sostenuto una posizione contraria all'inserimento di deroghe e ha annunciato al Consiglio dei Ministri dell'ambiente che l'Italia non vi avrebbe comunque fatto ricorso. Conseguentemente, fino all'adozione della direttiva, avvenuta nel maggio

del 2008, non è stata delineata, in Italia, alcuna politica di concertazione interna volta alla predisposizione di misure nazionali da affiancare a quelle regionali disposte dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999.

Dopo pochi mesi dall'insediamento dell'attuale Governo sono stati attivati sia le Direzioni Generali competenti sia gli Uffici di diretta collaborazione per avviare una attività congiunta con le regioni interessate dalla richiesta di deroga, che ha portato, in circa quattro mesi, alla formulazione dell'istanza. Risulta peraltro che, in altri Paesi quali Olanda e Germania, l'attività per la formulazione dell'istanza era stata

avviata già dall'adozione della posizione comune da parte del Consiglio europeo sulla direttiva 2008/50/CE, avvero dal giugno 2007.

Per quanto attiene infine il monitoraggio delle zone in cui sono stati rilevati i superamenti che l'interrogante chiede di avviare, si precisa che questo è in atto da tempo ed è anch'esso affidato dalle vigenti norme alla competenza delle regioni. Non risulta peraltro che la Commissione europea abbia eccepito in merito alla conformità del monitoraggio ai criteri indicati dalla direttiva per la valutazione dell'esposizione della popolazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore del trasporto aereo
(Svolgimento e conclusione) 73

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore del trasporto aereo.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio BERTI, *presidente dell'Associazione nazionale piloti aviazione commerciale (ANPAC)*, Antonio DIVIETRI, *preside*

dente Assistenti di volo italiani associati (AVIA), Davide CAROVANA, *dirigente CISAL settore trasporti*, Sandro SVERZELLATI, *rappresentante della Federazione autonoma dei sindacati dei trasporti (FAST)*, Mauro ROSSI, *segretario nazionale FILTCGIL*, Francesco PERSI, *rappresentante FIT-CISL trasporto aereo*, Francesco ALFONSI, *responsabile nazionale trasporto aereo UGL-Trasporti*, Roberto VERGARI, *rappresentante UIL-Trasporti*, Francesco DE LIDDO, *consigliere nazionale Unione piloti*, e Paolo MARAS, *segretario nazionale trasporto aereo del sindacato dei lavoratori (SdL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore del trasporto aereo per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Atto n. 140 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Atto n. 140.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), è volto a

recepire la direttiva 2007/45/CE che reca norme relative alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

L'obiettivo della direttiva consiste nella liberalizzazione dei formati degli imballaggi – cioè nella riduzione dei vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori (limitati solo ai vini e alle bevande spiritose e, in via transitoria, anche al latte e alla pasta secca) – per favorire la libera circolazione nel mercato interno, sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività e incoraggiando l'innovazione e l'accesso ai mercati. A tal fine la direttiva 2007/45/CE provvede ad abrogare la direttiva 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (recepita con il DL 451 del 1976) e la direttiva 80/232/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 871 del 1982), e a introdurre specifiche modifiche alla direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (recepita con la Legge n. 690 del 1978).

Ricorda che attualmente in Italia per la maggior parte dei prodotti coesistono quantità nominali nazionali e quantità nominali comunitarie: gli « imballaggi preconfezionati CEE » che rispondono alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento interno sono distinti dagli imballaggi preconfezionati detti « nazionali », fabbricati, cioè, in conformità a normative di carattere nazionali. Lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2007/45/CE, è volto pertanto a modificare la legislazione vigente in modo da ridurre i vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori, rendendo così possibile ai produttori fornire in numerosi settori merci in quantità nominali rispondenti alle preferenze dei consumatori.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo d'applicazione del provvedimento, relativo alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e che si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati (o preimballaggi).

L'articolo 2 dispone che non è possibile vietare o limitare la vendita dei prodotti preconfezionati per motivi relativi alle quantità nominali degli imballaggi, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinati prodotti dai successivi articoli 3 e 4. Avvalendosi di una opzione contemplata dalla direttiva, si dispone una deroga transitoria per il latte e la pasta secca: per tali prodotti le quantità nominali obbligatorie attualmente prescritte continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

L'articolo 3, in materia di commercializzazione e libera circolazione di determinati prodotti, stabilisce, che i prodotti elencati nell'allegato al presente decreto siano messi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità indicate dal medesimo allegato. Sono esclusi dall'applicazione di tale disciplina i prodotti (vini e bevande spiritose) inclusi nell'allegato che sono commercializzati in negozi esenti da tassazione per essere consumati fuori dell'UE; in tal caso quindi non sono previste quantità nominali obbligatorie.

Per i generatori aerosol, l'articolo 4 prevede che debbano riportare l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, fatta in maniera da evitare ogni confusione con il volume nominale del contenuto; viene eliminato l'obbligo di indicare la quantità nominale espressa in massa del contenuto.

L'articolo 5 disciplina i c.d. imballaggi multipli.

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, introduce modifiche all'articolo 15 (Controlli) del decreto-legge n. 451 del 1976 e all'articolo 1 (Campo di applicazione) della legge n. 690 del 1978, consequenziali all'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso decreto-legge n. 451 del 1976 relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. Il successivo comma 3 novella l'articolo 12 della legge n. 690 del 1978 in materia di sanzioni, introducendo una nuova fattispecie relativa alla violazione delle disposizioni in materia di quantità nominali obbligatorie (si tratta di sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro), precisando che spetta alle Camere di commercio la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative previste, i cui proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con la nuova disciplina, elencando altresì espressamente alcune di tali disposizioni (relative principalmente al DL n. 451 del 1976, al decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 1982).

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e che gli enti interessati provvedono alle attività disciplinate dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 9, il provvedimento si applica dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione, precisandosi

che – fatta salva la disciplina transitoria per il latte e la pasta secca – le violazioni di norme abrogate dal provvedimento non sono sanzionate se commesse dopo il 10 aprile 2009 (ciò può essere spiegato considerando che gli Stati membri erano tenuti ad applicare la disciplina di attuazione della direttiva 2007/45/CE a decorrere dall'11 aprile 2009).

Infine, l'articolo 10 stabilisce che le eventuali disposizioni tecniche attuative

del provvedimento in esame o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02112 Cazzola: Misure per l'assunzione di personale nel ruolo degli ispettori del lavoro	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-02113 Paladini: Vicende relative all'utilizzo di ammortizzatori sociali e agli orari di lavoro in aziende presenti nel territorio ligure	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-02114 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 17 novembre 2009. — *Presidenza del presidente Silvano MOFFA.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

La seduta comincia alle 13.50.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02112 Cazzola: Misure per l'assunzione di personale nel ruolo degli ispettori del lavoro.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando che, alla luce delle novità legislative di recente intervenute, sembrano sussistere i margini per una soluzione positiva delle questioni poste dall'interrogante, soprattutto per quanto concerne gli idonei che non è ancora stato possibile assumere.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) si dichiara soddisfatto della risposta, riservandosi di verificare che quanto affermato – in termini di possibilità – dal rappresentante del Governo si traduca al più presto in provvedimenti concreti, che diano una definitiva risposta ai lavoratori descritti nell'interrogazione in titolo.

5-02113 Paladini: Vicende relative all'utilizzo di ammortizzatori sociali e agli orari di lavoro in aziende presenti nel territorio ligure.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, manifestando l'esigenza di compiere una verifica sulla corretta applicazione, da parte delle aziende

indicate nel suo atto di sindacato ispettivo, della vigente normativa in tema di orari di lavoro e cassa integrazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PALADINI (IdV), nel rilevare che il rappresentante del Governo ha eluso i quesiti posti nella sua interrogazione, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, facendo notare che, ai fini di una maggiore completezza d'informazione, i dati illustrati dal sottosegretario Viespoli avrebbero dovuto essere riferiti a tutte le divisioni produttive di cui è composta la società citata nell'interrogazione, nell'ambito della quale, a suo avviso, l'ammontare di ore straordinarie prestate non risulterebbe certo residuale, né tanto meno limitato alle sole unità di personale interessate da trattamenti di CIGS. Ritiene, pertanto, che nel caso di specie si sia configurata una vera e propria violazione del principio di solidarietà, che dovrebbe presiedere al funzionamento di ogni cooperativa, atteso che non appare ammissibile, sulla base della normativa vigente, utilizzare contemporaneamente il trattamento di cassa integrazione guadagni e il lavoro straordinario dei dipendenti.

5-02114 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS.

Giulio SANTAGATA (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, manifesta preoccupazione per l'andamento della gestione finanziaria dell'INPS, dal momento che, a causa della crisi economica in atto, si stima una tendenziale diminuzione delle entrate contributive, a fronte di un maggiore sforzo sul versante dell'erogazione degli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, con significative conseguenze a carico della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che i dati forniti dal rappresentante del Governo sono ben noti alla Commissione, essendo riferiti a documenti che sono di pubblico dominio, e non consentono di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine ad un probabile scarto, che ritiene possa essere significativo, tra il bilancio previsionale dell'INPS e le entrate contributive dello stesso ente previdenziale, in ordine al quale chiede che sia fatta chiarezza al più presto, anche con riferimento agli effetti dell'attività ispettiva svolta dallo stesso Istituto. Auspica in conclusione che il rappresentante del Governo possa attivarsi positivamente affinché venga fatta luce sul reale andamento della gestione finanziaria dell'INPS, anche garantendo l'applicazione di criteri di maggiore trasparenza al riguardo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – non essendovi obiezioni al riguardo – darà, in via eccezionale, la parola al sottosegretario Viespoli per una precisazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione che ritiene doverosa, prende atto delle questioni poste dal deputato Santagata nella sua replica, che giudica meritevoli di approfondimento, dichiarandosi sin d'ora disponibile a compiere le necessarie verifiche, nella prospettiva di una più corretta informazione sullo stato dei conti dell'INPS.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-02112 Cazzola: Misure per l'assunzione di personale nel ruolo degli ispettori del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Cazzola, nel presente atto ispettivo, sollecita l'attenzione sulla situazione degli idonei del concorso per ispettori del lavoro (bandito dal Ministero che rappresento nel 2004), iscritti nelle graduatorie delle Regioni Emilia-Romagna e Sardegna, rimasti esclusi (a differenza degli altri idonei del medesimo concorso) dalle procedure di reclutamento effettuate dall'Amministrazione medesima.

In particolare, faccio presente che il Ministero che rappresento ha provveduto all'assunzione degli idonei, negli anni 2008 e 2009, sulla base delle risorse stanziare dalla legge finanziaria n. 244/2007.

Con riferimento alla tematica generale delle assunzioni, occorre tenere presente che l'articolo 17, comma 7 del decreto-legge n. 78/2009, ha previsto un blocco temporaneo delle assunzioni medesime, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione.

Per quanto concerne lo specifico punto di interesse dell'Onorevole Cazzola in ordine all'assunzione degli ispettori idonei sopra specificati, posti i vincoli normativi di cui si è fatto cenno, posso soltanto, ad oggi, evidenziare l'avvenuta approvazione del disegno di legge inerente l'istituzione del Ministero della salute (A.C. 2766, definitivamente approvato lo scorso 11 novembre), che detta disposizioni peculiari per le Amministrazioni ricadenti nel proprio raggio applicativo.

In particolare, il provvedimento predetto, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture delle Amministrazioni rientranti nel proprio ambito applicativo, fa salva, nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008, nonché delle misure di cui all'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, la possibilità per gli stessi di procedere ad assunzione di personale, nei limiti delle dotazioni organiche, tenendo conto delle riduzioni da effettuare e comunque nel rispetto della normativa in materia di assunzioni.

ALLEGATO 2

5-02113 Paladini: Vicende relative all'utilizzo di ammortizzatori sociali e agli orari di lavoro in aziende presenti nel territorio ligure.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Paladini, sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici del Ministero che rappresento e della Regione Liguria, passo ad illustrare quanto segue.

La COOP Liguria della Spezia (Società Cooperativa di Consumo), nel mese di marzo 2008, ha dato avvio ad una ristrutturazione delle proprie sedi situate nell'area della provincia di competenza, con l'apertura di un nuovo ipermercato nel comune capoluogo e la contestuale chiusura di altro punto vendita.

Tale ristrutturazione, in conseguenza della nuova organizzazione logistica, ha determinato delle ricadute anche sull'assetto occupazionale.

Il 25 marzo del 2008 è stato sottoscritto, presso la Regione Liguria, il previsto verbale di esame congiunto finalizzato alla concessione della CIGS, per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2010, in favore di un massimo di 64 dipendenti in forza presso due punti vendita della società in parola. L'accordo, in particolare, ha previsto una rotazione solo per il personale della Divisione Ipermercati e non anche per quello impiegato presso la Divisione Supermercati.

In seguito, con decreto 9 giugno 2008, è stato approvato dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, il predetto programma di ristrutturazione relativamente al periodo richiesto; con successivi decreti è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti della società in argomento. In proposito mi sembra opportuno specificare che, allo stato, i lavoratori interessati dal trattamento di CIGS sono 11 (per il punto vendita di La Spezia) e 8 (per quello di Sarzana).

Per quanto concerne infine lo specifico punto di domanda dell'Onorevole interrogante in ordine al rapporto intercorrente tra trattamento di CIGS e il contestuale ricorso al lavoro straordinario, sulla base dei dati informativi forniti dalla competente direzione provinciale, si tratterebbe di ipotesi residuali volte a fronteggiare delle situazioni impreviste non differibili dovute, soprattutto, ad infortuni e malattie. Ciò in linea con le previsioni di cui all'accordo sindacale (articolo 6) del 22 gennaio 2008, stipulato tra i rappresentanti della società in argomento, le RSU aziendali e le rappresentanze sindacali di categoria.

ALLEGATO 3

5-02114 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Santagata, relativa all'andamento delle entrate dell'INPS, sulla base dei dati acquisiti dall'Istituto medesimo e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, passo ad illustrare quanto segue.

Il conto consuntivo INPS 2008 (approvato dal Commissario straordinario con determinazione n. 86 del 1° giugno 2009, con i poteri del Consiglio di amministrazione) evidenzia un avanzo finanziario di competenza pari a 13.494 milioni di euro, derivante dalla differenza tra le entrate accertate (270.464 milioni di euro) e le uscite (256.970 milioni di euro), con un miglioramento pari a 4.212 milioni di euro rispetto al conto consuntivo 2007 (avanzo finanziario di competenza di 9.282 milioni di euro).

Il predetto risultato positivo è connesso principalmente all'incremento delle entrate complessive pari a 16.793 milioni di euro (+ 6,6 per cento), rispetto al 2007, cui si contrappone un aumento più contenuto delle uscite complessive pari a 12.581 milioni di euro (+ 5,1 per cento rispetto al 2007).

Tra le entrate di parte corrente, si evidenzia l'aumento dei contributi per 10.699 milioni di euro (da 136.967 milioni di euro, nel 2007, a 147.666 milioni di euro), e dei trasferimenti dal bilancio dello Stato per 3.292 milioni di euro (da 75.888 milioni di euro nel 2007, a 79.180 milioni di euro).

Le entrate derivanti dal recupero di prestazioni indebite sono risultate pari a 1.812 milioni di euro.

Il saldo delle poste correttive e compensative delle entrate correnti, determinato, in parte, dalle somme rimborsate allo Stato per trasferimenti eccedenti, ha registrato un aumento di 454 milioni di euro, rispetto al precedente esercizio.

La gestione di cassa espone un avanzo di 5.689 milioni di euro, rispetto a quello di 3.568 milioni di euro nel 2007.

Il predetto avanzo di cassa, sommato alle anticipazioni ricevute nel corso dell'anno 2008, pari a 2.086 milioni di euro, si traduce nell'incremento delle disponibilità liquide per un importo pari a 7.775 milioni di euro.

Al riguardo metto a disposizione degli Onorevoli interroganti un prospetto relativo all'andamento registrato dagli aggregati « Totale entrate correnti » e « Entrate contributive » nell'ultimo periodo contabile. La situazione amministrativa dell'Istituto registra un avanzo di 49.153 milioni di euro, con un incremento complessivo pari a 10.863 milioni di euro, rispetto al 2007 (38.290 milioni di euro) mentre la situazione patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di 39.316 milioni di euro, con un miglioramento di 6.858 milioni di euro rispetto al 2007 (32.458 milioni di euro). Il conto economico presenta un risultato di esercizio di 6.858 milioni di euro con una lieve flessione rispetto al 2007 (6.918 milioni di euro).

I valori previsionali del 2009 sono stati quantificati sulla base della Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica (RUEFP) di aprile 2009.

Nella predisposizione del bilancio preventivo 2010, il quadro macroeconomico di riferimento è quello del successivo DPEF approvato dal Governo il 15 luglio 2009.

Faccio presente infine che Il bilancio preventivo per l'anno 2010 non è stato ancora approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps.

Annesso alla risposta del Governo

(importi in milioni di euro)

	ENTRATE CORRENTI	Di cui entrate contributive accertate
Consuntivo 2007	217.091	136.967
Consuntivo 2008	230.880	147.666
Preventivo 2009	236.064	149.504
1 ^a variazione al preventivo 2009	232.368	146.352
Assestamento al preventivo 2009	235.574	148.559

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Atto n. 130.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione.

Avverte inoltre che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere nella riunione del 29 ottobre scorso.

La Commissione, pertanto, può procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, volta a recepire molte osservazioni cui è condizionato il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di « Attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE »;

esaminate le osservazioni al cui accoglimento è condizionato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

condivise, in particolare, le osservazioni di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18 e 24;

ritenuto opportuno procedere alle correzioni di forma indicate ai punti n. 25, 26, 27, 28 e 29 di cui al predetto parere;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: « Centro nazionale di lotta » con le seguenti: « Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), in analogia a quanto previsto all'articolo 4,

aggiungere le seguenti parole: « e che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *cc*), che contiene la definizione di « abbattimento », specificare che tale procedimento sia effettuato con metodi eutanasi e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte;

all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), che contiene la definizione di « macellazione », chiarire che il relativo procedimento sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;

agli articoli 15, comma 2, 17, comma 3 e 42, comma 2, si preveda che i provvedimenti da adottare ai sensi delle predette disposizioni siano demandati ad un decreto ministeriale e non ad una autorizzazione regionale;

all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 43, comma 1, dopo le parole « i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali », aggiungere le seguenti: « o i Servizi veterinari regionali, a seconda dell'estensione »;

all'articolo 22, comma 2, sopprimere le parole « in via alternativa »;

all'articolo 23, comma 1, lettera *d*), sopprimere le parole « responsabile del macello »;

all'articolo 42, comma 2, sopprimere la parola « competente ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, del Consorzio tutela e valorizzazione varietà tipica riso italiano e del Consorzio tutela riso veronese, sul settore cerealicolo con particolare riferimento al riso 85

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A Governo 85

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 novembre 2009.

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, del Consorzio tutela e valorizzazione varietà tipica riso italiano e del Consorzio tutela riso veronese, sul settore cerealicolo con particolare riferimento al riso.

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 novembre 2009.

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	86
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	88
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012).

Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Con riferimento al processo di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione del-

l'Italia al processo normativo dell'Unione europea, fa presente che sono state presentate le proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi e C. 2888 Gozi. Nel preannunciare l'imminente presentazione di una proposta di legge a sua firma sulla medesima materia, auspica che l'esame dei menzionati provvedimenti possa avvenire in sede legislativa sulla base di una convergenza dei gruppi in ordine alle specifiche modifiche da apportare alla citata legge n. 11 del 2005.

Invita quindi i membri della Commissione a valutare l'opportunità di programmare una giornata di studi, di carattere essenzialmente politico, sull'attuazione del Trattato di Lisbona, ad iniziativa della Commissione congiuntamente con la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, con la collaborazione di istituti universitari.

Comunica infine che sono stati attivati contatti anche con la Commissione affari europei del Parlamento spagnolo al fine di un comune approfondimento delle problematiche relative all'attuazione del Trattato di Lisbona.

Sandro GOZI (PD) osserva che, in relazione alle modifiche della legge n. 11 del 2005, andrebbe effettuata una accurata valutazione dell'efficacia della legge medesima a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore, anche al fine di individuare profili specifici cui dedicare una maggiore riflessione in sede di modifica della legge. Con riferimento all'esame in sede legislativa delle proposte di legge recanti modifiche alla legge n. 11 del 2005, auspicato dal presidente, assicura che non vi saranno pregiudiziali da parte del suo gruppo, qualora dovesse emergere una convergenza su uno specifico testo.

In ordine alla giornata di studi proposta dal presidente, dichiara di condividere la valenza meramente politica da attribuire all'iniziativa, che reputa utile per informare l'opinione pubblica sull'evoluzione dei trattati europei. Conclude evidenziando la necessità che a tale evento siano invitati tutti i parlamentari.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di predisporre una bozza di programma sulla predetta giornata di studi, precisando in tale ambito anche la sede dell'evento e i partecipanti.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 129.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione, svolta nella seduta del 10 novembre scorso, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Sandro GOZI (PD) avanza la richiesta di un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di poterne ulteriormente valutare il contenuto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a concludere l'esame del provvedimento in altra seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato per il 23 novembre prossimo, rinvia la deliberazione sul parere alla seduta di giovedì 19 novembre.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione, svolta nella seduta del 10 novembre scorso, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) si associa alla dichiarazione del collega Gozi nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Atto n. 141.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell'articolo 1, comma 1,

3 e 4, della legge comunitaria 2008, ai sensi dei quali il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive e, qualora il termine sia già scaduto, come nel caso in esame, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria: il termine è prorogato di ulteriori novanta giorni per effetto della scadenza dei termini richiesti per l'espressione del parere parlamentare. Rileva che la direttiva 2008/68/CE, che intende unificare la normativa applicabile al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, e mediante vie navigabili interne e a tal fine abroga le direttive 1994/55/CE (trasporto di merci pericolose su strada) e 1996/49/CE (trasporto di merci pericolose per ferrovia), estende al trasporto interno la normativa vigente per il trasporto internazionale derivante dagli accordi europei relativi ai diversi sistemi di trasporto: ADR (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada), RID (Regolamento per il trasporto di merci pericolose per ferrovia) e ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne). Con riferimento al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 15 articoli e 3 allegati, osserva che l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione e riproduce il testo dell'articolo 1 della direttiva; l'articolo 2 reca le definizioni, che coincidono sostanzialmente con quelle contenute nella direttiva; l'articolo 3, in tema di disposizioni generali, nel riprodurre quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva, fa rinvio al sistema di divieti e di autorizzazioni previste dagli accordi ADR, RID e ADN; l'articolo 4, che ripropone il contenuto del corrispondente articolo della direttiva, prevede che il trasporto di merci pericolose verso paesi terzi è consentito solo a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dettate dagli accordi ADR, RID e ADN. Evidenzia che l'articolo 5 dispone che gli aggiornamenti

al progresso tecnico dei citati accordi vengono recepiti con decreto dell'Amministrazione, salvo che contengano anche disposizioni nuove o diverse rispetto alle norme tecniche, nel qual caso è richiesto che il provvedimento dell'Amministrazione venga adottato di concerto con le altre amministrazioni interessate. Si sofferma sugli articoli 6, 7 e 8, che recano specifiche disposizioni in tema di deroghe e di sanzioni, con riferimento ai tre settori di trasporto (terrestre, ferroviario e marittimo). Sottolinea che l'articolo 6 interviene sull'articolo 168 del codice della strada, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi. Osserva che le modifiche principali riguardano i commi 2 e 4, che vengono integralmente sostituiti, e l'introduzione del comma 4-bis; il nuovo comma 2 prevede, in materia di circolazione di veicoli che trasportano merci pericolose, un rinvio automatico agli allegati dell'accordo ADR recepite nell'ordinamento; il nuovo comma 4 autorizza il Ministero delle infrastrutture e trasporti a prescrivere con propri decreti, da notificare alla Commissione europea, norme più rigorose per il trasporto nazionale di merci pericolose; il comma 4-bis prevede che, in casi eccezionali, e purché non sia compromessa la sicurezza, possano essere rilasciate per periodi di tempo limitati autorizzazioni individuali per effettuare trasporti di merci pericolose che non sono ammesse, o consentite in condizioni diverse da quelle previste nell'accordo ADR. Tali autorizzazioni sono consentite solo quando vi siano particolari esigenze di ordine tecnico e di tutela della sicurezza pubblica. Osserva che due ipotesi di deroga sono contemplate dall'articolo 6, par. 2, della direttiva, il quale peraltro prevede che gli Stati membri debbano a tal fine trasmettere apposita richiesta alla Commissione europea. Fa notare che l'articolo 7 modifica l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che attualmente si limita a prevedere che le merci pericolose e nocive,

definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci, e a individuare le sanzioni connesse a inesatta o incompleta dichiarazione di tali merci. Rileva che il nuovo testo dell'articolo 35 riproduce sostanzialmente le previsioni di cui al nuovo articolo 168 del codice della strada, con i necessari adattamenti: viene pertanto previsto che la circolazione dei veicoli ferroviari che trasportano merci pericolose è regolata dagli allegati dell'accordo RID, recepiti nell'ordinamento interno, e che il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa adottare misure più rigorose per tale tipologia di trasporti. Segnala che il nuovo testo dell'articolo 35 predispone inoltre il quadro delle sanzioni da applicarsi per la violazione delle prescrizioni relative al trasporto ferroviario di merci pericolose; il comma 8, in particolare, prevede sanzioni penali per chi trasporti merci pericolose senza autorizzazione o in difformità dalla stessa, mentre i commi successivi prescrivono sanzioni amministrative pecuniarie per le altre violazioni. Osserva che l'articolo 8, che reca la nuova disciplina del trasporto di merci pericolose mediante vie navigabili interne, ha struttura e contenuti analoghi a quelli dell'articolo 7; l'accordo europeo di riferimento in questo caso è l'ADN, mentre l'articolo 9, secondo la previsione di cui all'articolo 5 della direttiva, prevede che le autorità competenti possano disporre limitazioni ulteriori alle condizioni di trasporto, ove si siano verificati incidenti dai quali emerga l'insufficienza delle disposizioni vigenti. Rileva che l'articolo 10 riguarda le norme transitorie contenute negli allegati, che vengono adottate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l'articolo 11 reca norme in merito al consulente per il trasporto di merci pericolose, figura prevista dai tre accordi internazionali, ed attualmente regolamentata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 40/2000: il comma 1 dell'articolo 11 dispone in via generale che le norme concernenti il consulente sono quelle indicate dagli

accordi ADR, RID e ADN; altre norme contenute nell'articolo 11 riguardano il certificato di formazione professionale dei consulenti, che viene rilasciato dal Dipartimento dei trasporti terrestri, la composizione delle commissioni d'esame e i compensi previsti per i membri delle stesse. Illustra quindi l'articolo 12, che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi gravanti sui consulenti e sui rappresentanti legali delle imprese; l'articolo 13, comma 1, che reca attuazione di norme contenute negli accordi ADR, RID e ADN, relativamente a figure professionali finora non disciplinate nel nostro ordinamento: in particolare si tratta di esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne, il cui riconoscimento dovrà essere effettuato da una commissione nominata con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno. Osserva che il comma 2 prevede che la classificazione delle merci pericolose deve essere effettuata da una commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno. Con le stesse modalità dovrà essere nominata, rileva, ai sensi del comma 3, una commissione per le attività di monitoraggio degli organismi di controllo, previste dagli accordi internazionali. Fa notare che l'articolo 14 prevede le disposizioni abrogative e l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ciò premesso, pur esprimendo un orientamento favorevole sul testo in esame, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà la relazione, in modo da tener conto nella predisposizione della stessa dei contributi che dovessero emergere dal dibattito medesimo.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Pini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce che lo schema di decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge comunitaria 2008, ai sensi dei quali il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive e, qualora il termine sia già scaduto, come nel caso in esame, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria; il termine è prorogato di ulteriori novanta giorni per effetto della scadenza dei termini richiesti per l'espressione del parere parlamentare. Circa il contenuto del provvedimento, rileva che esso prevede che le imprese che fabbricano o importano esplosivi procedano alla marcatura degli esplosivi mediante un'identificazione univoca conforme al modello di cui all'allegato 1 allo schema di decreto. Osserva che l'obbligo di etichettatura riguarda tutti gli oggetti esplodenti di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, con l'esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di altre particolari categorie di esplosivi, espressamente indicate; conseguentemente, la definizione del campo di

applicazione del provvedimento è individuata in via residuale. Rileva che il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna un apposito codice identificativo ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di altro Stato membro dell'UE, che insiste sul territorio nazionale. Fa notare che per garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza, si fa obbligo alle imprese di utilizzare il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (denominato G.E.A.) che consente la tracciabilità dell'esplosivo lungo l'intera filiera produttiva, distributiva e commerciale, ovvero, in alternativa, di istituire a proprio carico un sistema che consenta la tracciabilità degli esplosivi e la trasmissione dei relativi dati al sistema G.E.A. In ogni caso, le spese per l'utilizzazione ovvero per il collegamento dei dati al sistema G.E.A. sono a carico delle imprese. Evidenzia che lo schema di decreto prevede quindi uno specifico sistema di sanzioni per assicu-

rare l'osservanza delle disposizioni ivi contenute; in particolare, l'introduzione nel territorio nazionale e la detenzione di esplosivi in violazione degli obblighi di identificazione e di etichettatura previsti dal decreto, è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. Circa le sanzioni, fa presente che lo schema di decreto introduce una contravvenzione per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione.

Ciò premesso, pur esprimendo un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà la relazione, in modo da tener conto nella predisposizione della stessa dei contributi che dovessero emergere dal dibattito medesimo.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazione del Presidente	92
Delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso (Esame e approvazione)	92
ALLEGATO (Testo approvato dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso nella seduta del 17 novembre 2009)	94
Esame di domande per l'accesso e individuazione dei criteri di valutazione	93

Comunicazione del Presidente.

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Interviene per la RAI il vice direttore di RAI Parlamento, dottor Gianni Scipione Rossi, accompagnato dal dottor Daniele Mattacini.

La seduta comincia alle 13.40.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Il presidente, senatore PALMIZIO, comunica che, a seguito di presentazione di nuove domande sostitutive da parte dei richiedenti, o di riferimento ad eventi ormai superati, sono da considerare decadute le domande per l'Accesso aventi i seguenti numeri di protocollo: 6277 e 6279 dell'Associazione studi America Latina; 6242, della Comunità Mediterranea dei Trasporti; 6328, dell'Associazione culturale

Il simposio delle muse, e 6362, dell'Associazione per il cinema e il turismo.

Informa poi che è in fase di predisposizione una bozza di Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso, che sarà distribuita quanto prima tra i componenti la Sottocommissione e inserita all'ordine del giorno della prossima seduta; comunica altresì che svolgerà personalmente le funzioni di relatore.

La Sottocommissione prende atto.

Delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso.

(Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE illustra brevemente la bozza di delibera in esame, ricordando come essa si sia resa necessaria a seguito di esplicita richiesta da parte della società

concessionaria di poter modificare la rete di riferimento dei programmi dell'Accesso, in modo da poterli trasferire da RAIUNO ad una delle altre due reti generaliste.

La Sottocommissione approva all'unanimità la bozza di delibera.

Esame di domande per l'accesso e individuazione dei criteri di valutazione.

Il PRESIDENTE dà conto dell'esistenza di alcune domande che destano perples-

sità, nonché di altre per le quali sembrano sussistere invece i requisiti di non accoglimento. Al fine di consentire a tutti i componenti un esame attento dei criteri generali di valutazione delle domande presentate, preannuncia che un dettagliato elenco delle domande in questione verrà distribuito, in modo da poter procedere ad un loro esame e ad una decisione in merito nella prossima seduta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Delibera approvata dalla Sottocommissione in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso.

Testo approvato dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso nella seduta del 17 novembre 2009.

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista in particolare la propria delibera approvata il 9 maggio 2000, che al punto 5 recita: « A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1 ».

sulla base delle esigenze rappresentate dalla RAI;

con riferimento a quanto contenuto nella delibera approvata dalla Sottocommissione il 20 ottobre 2009, che stabilisce i criteri di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso e dà mandato alla RAI di predisporre un calendario per tali tra-

smissioni per il periodo dal 16 novembre 2009 al 12 febbraio 2010, e al calendario successivamente predisposto dalla RAI e approvato dalla Sottocommissione in data 28 ottobre 2009,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. A partire da mercoledì 18 novembre 2009, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse sulla rete RAI-DUE o sulla rete RAITRE, con inizio tra le ore 9 e le ore 10,30 circa, con le modalità già stabilite in precedenza. Alla RAI è riservata la potestà di decidere quale delle due reti utilizzare o eventualmente di ripartire sulle due reti i programmi.

2. Il calendario delle trasmissioni, con indicazione della collocazione oraria e della rete, viene reso pubblico dalla RAI preliminarmente rispetto alla data di inizio delle stesse. In considerazione delle aspettative da parte dei richiedenti, la società concessionaria si farà carico di dare la massima divulgazione al cambiamento di rete di trasmissione.

3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla delibera approvata dalla Sottocommissione il 20 ottobre 2009 in materia di accoglimento di domande di Accesso e criteri di programmazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Audizione svolta*) . . . 95

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal capo ufficio stampa, dottor Mario Calderoni, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria e dai commissari onorevole Giancarlo Innocenzi Botti e onorevole Roberto Napoli, e, per la RAI, il dottor Stefano Luppi e il dottor Daniele Mattaccini.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regola-

mento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del presidente CALABRÒ, volta a conoscere le problematiche connesse al nuovo contratto di servizio, in corso di predisposizione tra la società concessionaria e il Ministero dello sviluppo economico, cui la Commissione annette grande importanza, nonché i passaggi che la definizione dello stesso deve osservare.

Il presidente CALABRÒ illustra quindi il contratto di servizio 2010-2012, incentrato sul tema principale della transizione dall'analogico al digitale, nonché le linee guida per esso predisposte dall'Agcom, con particolare riferimento alla qualità della trasmissione e della programmazione, soprattutto nell'informazione, alla salvaguardia dei minori, con specifica diversificazione delle fasce di età, alla maggiore trasparenza nei costi delle diverse produ-

zioni, alla più ampia divulgazione della fruizione in relazione alle nuove tecnologie, nonché alla massima distribuzione delle programmazioni nelle varie piattaforme esistenti.

Svolgono poi alcune considerazioni, ponendo interrogativi, i deputati BELTRANDI (PD), CARRA (PD) e GENTILONI SILVERI (PD) e i senatori MORRI (PD),

PARDI (IdV) e BUTTI (PdL), nonché il presidente ZAVOLI.

Fornisce quindi dettagliate risposte alle varie domande il presidente CALABRÒ.

Il PRESIDENTE conclude quindi l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	97
Sui lavori della Commissione	97
Sull'ordine dei lavori	97
Audizione del Presidente della Regione Calabria	98

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Presidente della Regione Calabria, onorevole Agazio Loiero accompagnato dal professor Silvestro Greco, assessore all'ambiente e tutela delle acque, dall'avvocato Roberto De Liso e dalla dottoressa Natalia Di Vivo, Dirigenti Unità Organizzativa Autonoma per i rapporti con le Conferenze.

La seduta comincia alle 14.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la seduta sarà sospesa alle ore 15 a causa dell'inizio dei lavori alla Camera dei Deputati e che la seduta riprenderà alle ore 21,15.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono sull'ordine dei lavori l'onorevole GARAVINI per sollecitare un intervento della Commissione sul disegno di legge finanziaria che, nella versione approvata dal Senato, prevede una modifica alla normativa in materia di beni confiscati; il senatore DE SENA per evidenziare un impegno del Gruppo del Partito democratico del Senato nel corso della serata.

Il PRESIDENTE si riserva di consultare gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per valutare la proposta dell'onorevole Garavini.

Audizione del Presidente della Regione Calabria.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Calabria on. Agazio Loiero, che dal 17 novembre 2008 ha assunto la delega alla tutela della salute e politiche sanitarie, accompagnato dal Prof. Silvestro Greco, assessore all'ambiente e tutela delle acque. Tale audizione è stata richiesta per approfondire il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, oggetto del rapporto elaborato dal Censis, su cui la Commissione ha avviato un dibattito.

Il Presidente LOIERO svolge la propria relazione.

Intervengono i senatori LAURO e LUMIA e l'onorevole NAPOLI, con un passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, sospende la seduta, ricordando che, l'audizione prose-

guirà in seduta notturna nell'odierna giornata, alle ore 21,15.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 21.20.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione.

Pongono domande e svolgono considerazioni il senatore LI GOTTI, gli onorevoli D'IPPOLITO, TASSONE ed il senatore DE SENA.

Risponde alle domande il Presidente della Regione LOIERO, con alcuni passaggi in seduta segreta.

Sugli aspetti relativi all'ambiente prende la parola l'assessore GRECO.

Il PRESIDENTE, ringrazia gli intervenuti, invitando il Presidente Loiero a integrare, ove occorra, con documentazione scritta le informazioni fornite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	99
Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno del Comitato (<i>Esame e approvazione</i>)	99
<i>ALLEGATO (Partecipazione alle sedute del Comitato)</i>	101
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte	99
Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa	100

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente RUTELLI svolge comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori, formulando alcune proposte che sono accolte dal Comitato.

Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno del Comitato.

(Esame e approvazione).

Il presidente RUTELLI illustra la proposta di modifica al Regolamento interno, predisposta sulla base delle intese intercorse con i componenti del Comitato.

Tale proposta è finalizzata a precisare le modalità di svolgimento delle attività istruttorie delegate a uno o più componenti del Comitato in base a quanto già

previsto dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento interno.

Il presidente RUTELLI pone, infine, in votazione il testo della proposta di modifica del Regolamento interno.

Il Comitato approva all'unanimità.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno BRANCIFORTE, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori ESPOSITO e CAFORIO e dai deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle 15.40.

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 20.30.

Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Il Comitato procede al seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della

Difesa, generale Vincenzo CAMPORINI, il quale risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dal senatore ESPOSITO e dai deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO

Articolo 2 del Regolamento interno del Comitato.

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COMITATO

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria, per i soggetti di cui è stata disposta l'audizione, nonché per eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Presidente.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti del Comitato.

3. Il Comitato può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più

componenti, i quali riferiscono al Comitato stesso nel termine fissato dal Presidente. La partecipazione a tali attività è consentita a tutti i componenti che ne facciano richiesta.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 3, i componenti si avvalgono dei poteri previsti dall'articolo 31, comma 7 della legge istitutiva. Il Comitato può deliberare l'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Daniele Molgora, sulla situazione societaria di SOGEI S.p.A. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	102
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Deliberaazione di una variazione del programma e di una proroga del termine</i>)	103
Comunicazioni del Presidente	103

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Daniele Molgora, sulla situazione societaria di SOGEI S.p.A.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola all'on. Daniele MOL-

GORA, Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'onorevole Daniele MOLGORA svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

L'onorevole Daniele MOLGORA, Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia l'on. Daniele MOLGORA e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

(Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine).

Propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, su cui è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere, con l'audizione dei rappresentanti di ASCO – Tributi Locali, dei rappresentanti della Commissione per la gestione dell'albo dei concessionari presso il Ministero del Tesoro, dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dei rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini, dei rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali, o dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali.

Propone altresì di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 ottobre 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente, nonché la proroga del termine.

La seduta termina alle 14.45.

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che la missione presso la sede in

Roma di SOGEI S.p.A., già autorizzata dal Presidente della Camera per mercoledì 4 novembre 2009, è stata rinviata al prossimo giovedì 19 novembre. Invita i colleghi che intendano aderire all'iniziativa, a darne comunicazione agli Uffici.

Fa, altresì, presente che la Commissione, in collaborazione con la rivista *Corriere Tributario*, edita da IPSOA, ha promosso e organizzato un convegno intitolato « Dall'abuso del diritto agli studi di settore: tra esigenze di giusto prelievo e garanzie a tutela del contribuente ». Il convegno avrà luogo nella giornata di lunedì 23 novembre 2009, alle ore 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.

Quanto alle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, ricorda che sono state programmate le seguenti audizioni: il 18 novembre 2009, alle ore 8.30, del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle finanze, on. Daniele Molgora; il 25 novembre 2009, alle ore 8.30, del Presidente e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.; il 3 dicembre 2009, alle ore 8.30, del Direttore e dei dirigenti dell'Agenzia del Territorio; il 10 dicembre 2009, alle ore 8.30, del Direttore e dei dirigenti del Dipartimento delle finanze.

Ricorda, infine, che l'articolo 6 della legge n. 42/2009 ha stabilito che la Commissione effettui anche « indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili ». Propone ai colleghi di formulare delle proposte da esaminare poi in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per l'avvio di questa attività in un settore tanto delicato e decisivo quale quello dei tributi locali.

Il senatore Lucio D'UBALDO (PD) chiede che sia audito già la prossima settimana il direttore centrale del federalismo fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, dottor Vaccari. Quanto alla missione presso la sede di SOGEI S.p.A., chiede che sia ulteriormente

rinviata, ritenendo preferibile che il nuovo Amministratore delegato dell'azienda sia prima sentito presso la Commissione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, propone che il dottor Vaccari sia sentito dalla Commissione insieme alla professoressa Lapecorella nella seduta già programmata per il prossimo 10 dicembre, dal momento che la struttura di cui è responsabile dipende dal Dipartimento delle finanze. Con riferimento alla missione presso la sede di SOGEI, fa presente che questa era stata già fissata da tempo, prima ancora che fosse nominato il nuovo Amministratore delegato. Ritiene che la Commissione potrebbe comunque effettuare la missione, giacché questa potrebbe essere l'occasione per prendere contatto con il nuovo consiglio di amministrazione.

Il senatore Candido DE ANGELIS (Pdl) concorda con la proposta del presidente.

Il deputato Franco CECCUZZI (PD), pur esprimendo la propria stima per la SOGEI e i suoi amministratori, manifesta la propria insoddisfazione per il contenuto dell'audizione del sottosegretario Molgora. Nel concordare con le riflessioni del collega D'Ubaldo, ritiene che sia opportuno rinviare la missione ad un momento successivo all'audizione, che dovrebbe svolgersi, presso la sede della Commissione, del nuovo Amministratore delegato.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ritiene che il Governo abbia ben rappresentato le ragioni a fondamento della decisione di modificare la composizione del consiglio di amministrazione di SOGEI S.p.A. Crede che in occasione della missione presso la SOGEI, nel corso della quale è previsto un intervento del nuovo amministratore delegato, potrebbero essere acquisiti utili elementi di valutazione sulle strategie future dell'azienda.

Il senatore Lucio D'UBALDO (PD) ritiene che sarebbe comunque preferibile che l'audizione dell'amministratore dele-

gato di SOGEI si svolgesse presso la sede della commissione.

Il senatore Candido DE ANGELIS (Pdl) crede che sia opportuno che, al di là delle questioni formali, la Commissione valuti il nuovo assetto societario di SOGEI sulla base dei risultati da esso conseguiti. Crede che sarebbe comunque utile che la commissione effettui la missione già programmata per il prossimo 19 novembre.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ricorda ancora che si tratta di una missione già programmata da tempo nell'ambito dell'attività di controllo periodico su SOGEI S.p.A. esercitata dalla Commissione. Si tratta a questo punto di considerare se effettuare comunque la missione, anche al fine di acquisire sulla vicenda ulteriori elementi valutativi.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), pur esprimendo il proprio apprezzamento per SOGEI, ritiene che sia meritevole di approfondimento la vicenda che ha portato alla nomina del nuovo Amministratore delegato. Ribadisce l'inopportunità di affrontare tale questione nel corso della missione del prossimo 19 novembre, ritenendo preferibile che il nuovo Amministratore delegato sia audito presso la sede della Commissione.

Il senatore Candido DE ANGELIS (Pdl), nel comprendere le ragioni alla base della richiesta dei colleghi, si rimette alle valutazioni del presidente.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, accogliendo le osservazioni dei colleghi, propone che la commissione il prossimo 19 novembre, anziché effettuare la missione, si riunisca alle ore 8.30 presso la propria sede per procedere all'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., previo assenso dei Presidenti delle Camere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	105
<i>ALLEGATO (Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti come modificata nelle sedute del 17 novembre 2009)</i>	107
Audizione del Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>) ...	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Interviene il Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, dottor Enrico Rossi.

La seduta comincia alle 11.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi saranno obiezioni, la pubblicità dei lavori del punto all'ordine del giorno che concerne un'audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Della seduta sarà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, informa la Commissione di avere recentemente incontrato il Presidente della Camera, anche in relazione ad alcune questioni emerse nel corso dell'audizione dell'Assessore alla sanità della Regione siciliana.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 novembre 2009 ha convenuto di apportare una modifica alla delibera relativa al regime di segretezza degli atti, portata alla conoscenza della Commissione stessa nella seduta del 5 maggio 2009. La modifica consiste nella soppressione, all'articolo 2, comma 2, della citata delibera, della lettera *c*) (*vedi allegato*), e risponde allo scopo di escludere che nella categoria dei documenti riservati rientrino necessariamente i resoconti stenografici degli incontri e delle audizioni svolti nel corso di missioni della Commissione: ciò, conformemente a quanto è stato convenuto da altre Commissioni d'inchiesta e considerando l'esperienza sinora maturata. Resta ovviamente inteso che tali atti potranno comunque essere di volta in volta dichiarati riservati o segreti, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

(La Commissione approva).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, informa che nella medesima seduta

dell'11 novembre scorso, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che una delegazione della Commissione si rechi presso il nosocomio di Andria, per effettuarvi un sopralluogo relativo ad alcune dotazioni tecniche di quella struttura.

Informa infine che l'ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione a tempo parziale e non retribuita dei seguenti consulenti: Riccardo Birga, Aurelio Calafiore, Vito Guido Giuffrida, Carlo Lenzetti, Salvatore Messina e Pietro Occhipinti. L'ufficio di presidenza, al pari di quelli conferiti in precedenza, ha convenuto che tutti gli incarichi siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che la Presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Si riserva infine di rendere alla Commissione ulteriori comunicazioni in seduta segreta, successivamente all'audizione che sta per avere luogo.

Audizione del Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto della salute della Regione Toscana, Enrico ROSSI, svolge un'ampia relazione relativa al suo ruolo di Coordinatore degli Assessori regionali alla sanità.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Lucio BARANI (PdL), Doris LO MORO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nonché, ripetutamente, il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*. Ad essi replica, con più interventi, Enrico ROSSI, *assessore alla sanità della Regione Toscana*, il quale, successivamente, risponde a quesiti riferibili al suo ruolo di Assessore regionale, posti dal deputato Lucio BARANI (PdL).

Intervengono quindi il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Carla CASTELLANI (PdL), il *Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto della salute della Regione Toscana*, Enrico ROSSI, il deputato Lucio BARANI (PdL), per fatto personale, ed il deputato Benedetto Francesco FUCCI (PdL).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia l'Assessore Rossi e dichiara conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi la seduta.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

ALLEGATO

Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti come modificata nella seduta del 17 novembre 2009.

ART. 1.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, nei limiti di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) (soppressa)

d) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 17, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 1 del regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4, comma 6, della legge istitutiva e articolo 11, comma 2, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 17, comma 5, del regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) ... 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836/A Governo (*Esame e rinvio*) 11

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.
- Audizione del Presidente del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP), dottoressa Marina Calderone (*Svolgimento e conclusione*) 14

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».
- Audizione del Generale D.A. Tommaso Ferro, Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze (COI) (*Svolgimento e conclusione*) 15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

COMITATO DEI NOVE:

- DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Emendamenti C. 2897-A Governo, approvato dal Senato 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Emendamenti C. 1991-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
---	----

IV Difesa**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (atto n. 137) e dello schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (atto n. 138).	
Audizione di rappresentanti del Comitato Nazionale utenza e valorizzazione Demanio militare di abitazione	18
Audizione di rappresentanti del Centro Studi Osservatorio Militare	18
Audizione del Comitato famiglie militari per la casa	18
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze	18
AVVERTENZA	18

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	19
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (<i>Rilievi alle Commissioni II e VI</i>) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	34
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (<i>Rilievi alla IV Commissione</i>) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	34
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	38
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (<i>Rilievi alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (<i>Rilievi alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	36

VI Finanze**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
Sui lavori della Commissione	50

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di rappresentanti di associazioni e di federazioni di istituti e di insegnanti, del dottor Max Bruschi, presidente della Cabina di Regia per la riforma dei Licei, di esperti del settore e di rappresentanti di associazioni di categoria	53
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Sui lavori della Commissione	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (<i>Esame e rinvio</i>)	56

RISOLUZIONI:

7-00160 Tortoli e Alessandri: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00056</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	61

INTERROGAZIONI:

5-01593 Alessandri: uso dei fondi stanziati per il riassetto idrogeologico della collina di Belvedere a Ponza	60
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-01840 Di Cagno Abbrescia: lavori di bonifica del sito inquinato « ex Fibronit » di Bari .	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-01932 Mariani: lavori concernenti la localizzazione dell'elettrodotto La Spezia-Acciaiuolo .	60
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-02093 Bratti: sulle ragioni del mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico	60
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	70

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore del trasporto aereo (Svolgimento e conclusione)	73
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Atto n. 140 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	74
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02112 Cazzola: Misure per l'assunzione di personale nel ruolo degli ispettori del lavoro	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-02113 Paladini: Vicende relative all'utilizzo di ammortizzatori sociali e agli orari di lavoro in aziende presenti nel territorio ligure	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-02114 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	81

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	83
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	84

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, del Consorzio tutela e valorizzazione varietà tipica riso italiano e del Consorzio tutela riso veronese, sul settore cerealicolo con particolare riferimento al riso	85
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A Governo	85
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	86
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	87

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	88
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	
Comunicazione del Presidente	92
Delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso (<i>Esame e approvazione</i>)	92
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso nella seduta del 17 novembre 2009</i>)	94
Esame di domande per l'accesso e individuazione dei criteri di valutazione	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Audizione svolta</i>) ..	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	97
Sui lavori della Commissione	97
Sull'ordine dei lavori	97
Audizione del Presidente della Regione Calabria	98
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	99
Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno del Comitato (<i>Esame e approvazione</i>)	99
ALLEGATO (<i>Partecipazione alle sedute del Comitato</i>)	101
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Bruno Branciforte	99
Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Daniele Molgora, sulla situazione societaria di SOGEI S.p.A. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	102
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine</i>)	103
Comunicazioni del Presidente	103

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Comunicazioni del Presidente	105
<i>ALLEGATO (Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti come modificata nelle seduta del 17 novembre 2009)</i>	<i>107</i>
Audizione del Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>) ...	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,38



16SMC0002480